



Giunte e Commissioni

RESOCONTO SOMMARIO

n. 586

Resoconti

Allegati

GIUNTE E COMMISSIONI

Sedute di mercoledì 7 marzo 2012

I N D I C E

Giunte

Regolamento:

Plenaria (*)

Elezioni e immunità parlamentari:

Plenaria *Pag.* 5

Commissioni congiunte

3^a (Affari esteri, emigrazione) e 5^a (Programmazione economica, bilancio) e 14^a (Politiche dell'Unione europea - Senato) e III (Affari esteri e comunitari), V (Bilancio, tesoro e programmazione) e XIV (Politiche dell'Unione europea - Camera):

Plenaria *Pag.* 7

Commissioni riunite

2^a (Giustizia) e 3^a (Affari esteri):

Plenaria *Pag.* 9

Commissioni permanenti

1^a - Affari costituzionali:

Plenaria *Pag.* 13

2^a - Giustizia:

Ufficio di Presidenza (Riunione n. 75) » 25

Plenaria » 25

(*) Il riassunto dei lavori della Commissione (Giunte) Regolamento verrà pubblicato in un separato fascicolo di supplemento del presente 586° Resoconto delle Giunte e delle Commissioni parlamentari del 7 marzo 2012.

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Coesione Nazionale (Grande Sud-Sì Sindaci-Popolari d'Italia Domani-Il Buongoverno-Fare Italia): CN:GS-SI-PID-IB-FI; Italia dei Valori: IdV; Il Popolo della Libertà: PdL; Lega Nord Padania: LNP; Partito Democratico: PD; Per il Terzo Polo (ApI-FLI): Per il Terzo Polo:ApI-FLI; Unione di Centro, SVP e Autonomie (Union Valdôtaine, MAIE, Verso Nord, Movimento Repubblicani Europei, Partito Liberale Italiano, Partito Socialista Italiano): UDC-SVP-AUT:UV-MAIE-VN-MRE-PLI-PSI; Misto: Misto; Misto-MPA-Movimento per le Autonomie-Alleati per il Sud: Misto-MPA-AS; Misto-Partecipazione Democratica: Misto-ParDem; Misto-Partito Repubblicano Italiano: Misto-P.R.I.

| | | |
|--|-------------|-----|
| 3 ^a - Affari esteri: | | |
| <i>Plenaria</i> | <i>Pag.</i> | 29 |
| 4 ^a - Difesa: | | |
| <i>Plenaria (antimeridiana)</i> | » | 33 |
| <i>Sottocommissione per i pareri</i> | » | 37 |
| <i>Plenaria (pomeridiana)</i> | » | 38 |
| 5 ^a - Bilancio: | | |
| <i>Plenaria</i> | » | 41 |
| <i>Sottocommissione per i pareri</i> | » | 45 |
| 6 ^a - Finanze e tesoro: | | |
| <i>Plenaria</i> | » | 46 |
| 7 ^a - Istruzione: | | |
| <i>Plenaria</i> | » | 56 |
| <i>Ufficio di Presidenza (Riunione n. 255)</i> | » | 67 |
| 8 ^a - Lavori pubblici, comunicazioni: | | |
| <i>Plenaria (antimeridiana)</i> | » | 68 |
| <i>Plenaria (pomeridiana)</i> | » | 72 |
| 9 ^a - Agricoltura e produzione agroalimentare: | | |
| <i>Plenaria</i> | » | 75 |
| <i>Ufficio di Presidenza (Riunione n. 143) (1^a pomeridiana)</i> | » | 76 |
| <i>Ufficio di Presidenza (Riunione n. 144) (2^a pomeridiana)</i> | » | 76 |
| 10 ^a - Industria, commercio, turismo: | | |
| <i>Plenaria</i> | » | 77 |
| 11 ^a - Lavoro: | | |
| <i>Plenaria</i> | » | 80 |
| 12 ^a - Igiene e sanità: | | |
| <i>Ufficio di Presidenza (Riunione n. 177)</i> | » | 85 |
| <i>Plenaria</i> | » | 85 |
| 13 ^a - Territorio, ambiente, beni ambientali: | | |
| <i>Ufficio di Presidenza (Riunione n. 81)</i> | » | 97 |
| <i>Plenaria</i> | » | 97 |
| 14 ^a - Politiche dell'Unione europea: | | |
| <i>Plenaria</i> | » | 109 |

Commissione straordinaria

Per la tutela e la promozione dei diritti umani:

| | | |
|---|-------------|-----|
| <i>Ufficio di Presidenza (Riunione n. 12)</i> | <i>Pag.</i> | 132 |
|---|-------------|-----|

| | |
|--|-----------------|
| Per la verifica dell'andamento generale dei prezzi al consumo e per il controllo della trasparenza dei mercati <i>Ufficio di Presidenza (Riunione n. 7)</i> | <i>Pag.</i> 133 |
|--|-----------------|

Commissioni bicamerali

| | |
|---|-----------------|
| Questioni regionali: <i>Plenaria</i> | <i>Pag.</i> 134 |
| Controllo sugli enti di previdenza e assistenza sociale: <i>Plenaria</i> | » 143 |
| Inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti: <i>Plenaria</i> | » 145 |
| Per la sicurezza della Repubblica: <i>Plenaria</i> | » 148 |
| Per l'attuazione del federalismo fiscale: <i>Plenaria</i> | » 149 |

Commissioni monocamerali d'inchiesta

| | |
|---|-----------------|
| Sul fenomeno degli infortuni sul lavoro: <i>Plenaria</i> | <i>Pag.</i> 155 |
| Sull'esposizione a possibili fattori patogeni, con particolare riferimento all'uso dell'uranio impoverito: <i>Plenaria</i> | » 160 |
| <i>Ufficio di Presidenza (Riunione n. 16)</i> | » 166 |
| Sull'efficacia e l'efficienza del Servizio sanitario nazionale: <i>Plenaria</i> | » 167 |

| | |
|---------------------------------|-----------------|
| ERRATA CORRIGE | <i>Pag.</i> 169 |
|---------------------------------|-----------------|

GIUNTA DELLE ELEZIONI E DELLE IMMUNITÀ PARLAMENTARI

Mercoledì 7 marzo 2012

Plenaria

109ª Seduta

Presidenza del Presidente

FOLLINI

La seduta inizia alle ore 13,05.

IMMUNITÀ PARLAMENTARI

Richiesta di deliberazione sull'insindacabilità delle opinioni espresse, avanzata dal senatore Sandro Bondi, in relazione al procedimento penale n. 19789/11 RGNR pendente nei suoi confronti presso il Tribunale di Milano

(Rinvio del seguito dell'esame)

Il PRESIDENTE propone che, in relazione alla possibile conciliazione tra le parti, il seguito dell'esame sia rinviato.

La Giunta conviene.

(Doc. IV, n. 11) Domanda di autorizzazione all'utilizzazione di intercettazioni di conversazioni telefoniche dell'onorevole Mario Clemente Mastella, senatore all'epoca dei fatti, nell'ambito di un procedimento penale pendente nei suoi confronti (n. 8213/09 RGNR, n. 27780/09 RG GIP)

(Seguito dell'esame e rinvio)

La Giunta riprende l'esame sospeso nella seduta del 21 dicembre 2010.

Il PRESIDENTE ricorda che la Giunta si è occupata della domanda di autorizzazione in esame nella seduta del 21 dicembre 2010. Preceden-

temente, il Senato – su proposta conforme della Giunta – aveva in relazione al medesimo procedimento penale deliberato di sollevare un conflitto di attribuzione davanti alla Corte costituzionale per l'omissione di ogni comunicazione al Senato concernente tale procedimento. In attesa della decisione della Corte costituzionale la Giunta decise di rinviare l'esame della richiesta relativa alle intercettazioni telefoniche. In data 14 febbraio 2012 la Corte costituzionale ha respinto il ricorso del Senato.

Il senatore MERCATALI (*PD*) chiede che, per ragioni di opportunità, venga designato un nuovo relatore.

Il PRESIDENTE prende atto di tale richiesta e comunica che riferirà alla Giunta sull'argomento in esame il senatore Mura.

Il seguito dell'esame è infine rinviato.

(Doc. IV-ter, n. 25) Richiesta di deliberazione sull'insindacabilità delle opinioni espresse dal senatore Giuseppe Ciarrapico per il reato di cui agli articoli 595, primo, secondo e terzo comma, del codice penale e 13 della legge 8 febbraio 1948, n. 47 (diffamazione col mezzo della stampa)

(Esame e rinvio)

Il relatore, senatrice LEDDI (*PD*), comunica che in data 22 novembre 2011 il Presidente del Senato ha deferito alla Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari il *Doc. IV-ter*, n. 25, concernente una richiesta di deliberazione in materia di insindacabilità, a norma dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione, relativa al senatore Giuseppe Ciarrapico, con riferimento al procedimento penale n. 2455/09 RG PM e n. 2427/11 RG GIP, pendente nei suoi confronti presso il Tribunale di Cassino. Il senatore Ciarrapico è imputato di diffamazione a mezzo stampa in relazione al contenuto di alcuni articoli pubblicati sul quotidiano «Nuovo Molise oggi».

Precisa che le circostanze in esame sono analoghe a quelle già affrontate dalla Giunta e poi dall'Assemblea con riferimento al *Doc. IV*, n. 22. Occorre valutare, fra l'altro, se procedere ad una nuova audizione del senatore Ciarrapico.

Il senatore SANNA (*PD*) ritiene che debba essere prospettata al senatore Ciarrapico l'eventualità di una sua audizione o, in alternativa, della trasmissione di una memoria scritta.

Il PRESIDENTE assicura che si procederà in tal senso e rinvia il seguito dell'esame.

La seduta termina alle ore 13,25.

COMMISSIONI CONGIUNTE

3^a (Affari esteri, emigrazione), 5^a (Programmazione economica, bilancio) e 14^a (Politiche dell'Unione europea)

del Senato della Repubblica

con le Commissioni

III (Affari esteri e comunitari), V (Bilancio, tesoro e programmazione) e XIV (Politiche dell'Unione europea)

della Camera dei deputati

Mercoledì 7 marzo 2012

Plenaria

6^a Seduta

Presidenza del Presidente della XIV Commissione della Camera
PESCANTE

Interviene il ministro per gli affari europei Moavero Milanesi.

La seduta inizia alle ore 8,35.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il presidente PESCANTE avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche attraverso l'attivazione di impianti audiovisivi a circuito chiuso e la trasmissione radiofonica e satellitare.

Le Commissioni congiunte convengono.

Avverte inoltre che della procedura informativa sarà redatto il resoconto stenografico, che sarà reso disponibile in tempi brevi.

PROCEDURE INFORMATIVE

Comunicazioni del Governo sugli esiti del Consiglio europeo del 1° e 2 marzo 2012

Il ministro Enzo MOAVERO MILANESI rende una comunicazione sull'argomento in titolo.

Intervengono quindi per formulare osservazioni e porre quesiti i deputati CAMBURSANO (*Misto*), FORMICHELLA (*PdL*), il senatore TONINI (*PD*), i deputati GOZI (*PD*) e VANNUCCI (*PD*).

Replica il ministro Enzo MOAVERO MILANESI.

Intervengono infine i deputati GOTTARDO (*PdL*) e BARBI (*PD*), GALLI (*FLpTP*), SIMONETTI (*LNP*), MAGGIONI (*LNP*) e RAZZI (*PT*).

Il ministro Enzo MOAVERO MILANESI risponde ai quesiti posti e fornisce ulteriori precisazioni.

Il presidente PESCANTE dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle ore 10,05.

COMMISSIONI 2^a e 3^a RIUNITE

2^a (Giustizia)

3^a (Affari esteri, emigrazione)

Mercoledì 7 marzo 2012

Plenaria

35^a Seduta

Presidenza del Presidente della 2^a Commissione
BERSELLI

Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Mazzamuto.

La seduta inizia alle ore 15.

IN SEDE REFERENTE

(2942) Ratifica ed esecuzione degli Emendamenti alla Convenzione sulla protezione fisica dei materiali nucleari del 3 marzo 1980, adottati a Vienna l'8 luglio 2005, nonché norme di adeguamento dell'ordinamento interno

(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame sospeso nella seduta del 29 febbraio scorso.

Il relatore per la 2^a Commissione, senatore CARDIELLO (*PdL*), nel rimettersi al parere del relatore per la 3^a Commissione per gli emendamenti (pubblicati in allegato al resoconto della seduta del 29 febbraio scorso) riferiti agli articoli 4, 5, 6 e 7, esprime parere favorevole sugli emendamenti 8.1 e 9.1, mentre sull'emendamento 9.8 il parere è favorevole a condizione che l'entità massima della proposta novella della sanzione amministrativa di cui al comma 3 sia ridotta da 260.000 a 150.000 euro.

Il parere è altresì favorevole sull'emendamento 9.9 (testo 2).

Il parere è contrario ai restanti emendamenti relativi agli articoli 8 e 9.

Il senatore LIVI BACCI (*PD*), relatore per la 3^a Commissione, esprime parere favorevole sugli emendamenti 4.3, 6.2, 7.1 e 7.2, mentre il parere sui restanti emendamenti riferiti agli articoli 4, 5 e 6 è contrario.

Si rimette al parere del relatore per la 2^a Commissione per quanto riguarda gli emendamenti riferiti agli articoli 8 e 9.

Il sottosegretario MAZZAMUTO, esprime parere contrario sull'emendamento 4.1. Invita poi i presentatori degli emendamenti 4.2, 4.3 e 4.4, ad accettare in loro sostituzione una riformulazione del comma 2 dell'articolo, nel senso di attribuire i controlli sulla protezione fisica passiva e i pareri tecnici ai Ministeri degli affari esteri, dell'interno e dello sviluppo economico per le competenze ad essi attribuite dal comma 1, all'ente da istituire ai sensi dell'articolo 21, commi 11 e 20-*bis* del decreto-legge n. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, che dovrà sostituire la soppressa Agenzia per la sicurezza nucleare.

Il parere è altresì contrario sull'emendamento 5.1, mentre per gli emendamenti all'articolo 6, propone ai presentatori di riformularli, nel senso di attribuire le funzioni consultive riconosciute dal comma 1 all'Agenzia per la sicurezza nucleare al predetto ente di cui al decreto-legge n. 201 del 2011.

Esprime poi parere contrario sull'emendamento 7.1 e favorevole sull'emendamento 7.2, mentre il parere è contrario agli emendamenti riferiti agli articoli 8 e 9.

Il senatore CASSON (*PD*), nel prendere atto che i relatori hanno espresso parere favorevole all'emendamento 9.1 dei senatori Li Gotti, Pedica e Belisario e parere contrario sull'emendamento 9.2 da lui presentato, osserva che l'emendamento 9.2 conteneva una specificazione a suo parere quanto mai opportuna, nel senso di chiarire che la fattispecie incriminatrice recata dal comma 2 dell'articolo 9 doveva ritenersi riferita a materiale nucleare «di qualsiasi tipo». Egli chiede perciò ai presentatori dell'emendamento 9.1 di accettare una riformulazione della loro proposta emendativa in questo senso.

Il senatore PEDICA (*IdV*) accoglie la proposta del senatore Casson e riformula l'emendamento 9.1 in un testo 2 (pubblicato in allegato al resoconto della presente seduta), nel senso di aggiungere alle parole «materiale nucleare», le altre «di qualsiasi tipo».

Poiché i relatori esprimono parere favorevole alla riformulazione, il senatore CASSON (*PD*) ritira l'emendamento 9.2.

Il presidente BERSELLI, preso atto che la Commissione bilancio non ha ancora espresso il proprio parere, rinvia il seguito dell'esame.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 15,25.

EMENDAMENTO AL DISEGNO DI LEGGE N. 2942**9.1 (testo 2)**

LI GOTTI, PEDICA, BELISARIO

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. È punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da 50.000 euro a 250.000 euro chiunque illegittimamente cede, acquista, trasferisce, importa o esporta sorgenti radioattive o materiale nucleare di qualsiasi tipo. Alla stessa pena soggiace il detentore che si disfa illegittimamente di una sorgente radioattiva.

La pena di cui al primo comma è aumentata di un terzo se dal fatto deriva il pericolo concreto di una compromissione durevole o rilevante delle originarie o preesistenti qualità del suolo, del sottosuolo, delle acque o dell'aria, ovvero per la flora o per la fauna selvatica.

Se dal fatto deriva il pericolo concreto per la vita o per l'incolumità delle persone, si applica la pena della reclusione da sei a venti anni e con la multa da 26.000 euro a 260.000 euro».

AFFARI COSTITUZIONALI (1^a)

Mercoledì 7 marzo 2012

Plenaria**362^a Seduta***Presidenza del Presidente*

VIZZINI

Intervengono i sottosegretari di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Malaschini e per l'economia e le finanze Ceriani.

La seduta inizia alle ore 14,30.

IN SEDE CONSULTIVA

(3184) Conversione in legge del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, recante disposizioni urgenti in materia di semplificazioni tributarie, di efficientamento e potenziamento delle procedure di accertamento

(Parere alle Commissioni 5^a e 6^a riunite, ai sensi dell'articolo 78, comma 3, del Regolamento. Esame. Parere favorevole)

Il relatore MALAN (*PdL*) illustra i motivi di necessità e urgenza del decreto-legge n. 16, diretto ad assicurare una riduzione degli oneri amministrativi per i cittadini e le imprese. Rileva che alcune disposizioni, quali ad esempio l'anticipazione del pagamento della tassa di circolazione e l'esenzione dal pagamento dell'imposta municipale unica per le somme inferiori a 200 euro, non sembrano riconducibili a una semplificazione tributaria. Si sofferma, quindi, sull'articolo 8, comma 24, che riproduce una disposizione già contenuta in un emendamento presentato in occasione della discussione in Assemblea del decreto-legge n. 216 del 2011 (proroga termini) e allora dichiarato improponibile dal Presidente del Senato, in base alla quale l'Agenzia delle entrate può attribuire incarichi dirigenziali a propri funzionari per il tempo necessario all'espletamento delle procedure concorsuali autorizzate dallo stesso comma; a tali funzionari compete lo stesso trattamento economico dei dirigenti. A suo avviso, si tratta di una norma che procede in una direzione divergente rispetto alla *ratio*

del provvedimento, orientata a una complessiva riduzione del *deficit* pubblico.

Conclude, proponendo di esprimere un parere favorevole sulla sussistenza dei presupposti costituzionali.

Il presidente VIZZINI (*UDC-SVP-AUT:UV-MAIE-VN-MRE-PLI-PSI*) richiama l'attenzione sull'articolo 12, comma 8, che riproduce un'analogia contenuta nel testo del decreto-legge n. 2 del 2012, in materia ambientale. Tale disposizione è stata soppressa dal Senato in sede di esame del disegno di legge di conversione, attualmente in discussione presso la Camera dei deputati. Pertanto, risultano vigenti nell'ordinamento due disposizioni identiche, collocate in diversi provvedimenti. Sottolinea, inoltre, che la disposizione, avendo ad oggetto le risorse per l'acquisto del termovalorizzatore di Acerra, troverebbe, in ogni caso, più opportuna collocazione nel decreto-legge in materia ambientale.

Il senatore SANNA (*PD*) ritiene che le disposizioni contenute nell'articolo 1, in materia di rateizzazione dei debiti tributari, presentino profili di dubbia costituzionalità, in quanto esse non sono applicabili a soggetti diversi dalle aziende in fallimento, quali le famiglie e le società per cui non sia stato dichiarato il fallimento.

Il senatore PARDI (*IdV*) condivide le riserve espresse dal Presidente in merito alla estraneità della disposizione di cui all'articolo 12, comma 8, riguardante l'acquisto del termovalorizzatore di Acerra, rispetto alla materia oggetto del provvedimento in esame.

Previe dichiarazioni di voto a nome dei rispettivi Gruppi, contraria del senatore BODEGA (*LNP*) e favorevoli dei senatori INCOSTANTE (*PD*) e SALTAMARTINI (*PdL*), accertata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva la proposta di parere, avanzata dal relatore, favorevole sulla sussistenza dei presupposti costituzionali.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il PRESIDENTE avverte che, in considerazione dell'intenso dibattito politico che si sta svolgendo sui temi delle riforme del Parlamento e della forma di Governo, a partire dalle sedute della prossima settimana si riprenderà l'esame dei disegni di legge costituzionale nn. 24 e connessi. Infatti, è opportuno che la Commissione sia pronta a una trattazione quanto più possibile tempestiva, al fine di agevolare lo svolgimento del complesso *iter* per l'approvazione, entro il termine della fine naturale della legislatura, di quei progetti di riforma costituzionale.

Il senatore PARDI (*IdV*) osserva che il dibattito politico sulle riforme costituzionali è stato limitato esclusivamente al confronto fra i rappresen-

tanti di alcuni partiti, ignorando gli auspici più volte ribaditi per una partecipazione quanto più possibile pluralistica.

Il PRESIDENTE condivide tale rilievo: tuttavia, la ripresa dell'esame delle iniziative di riforma costituzionale rappresenta appunto l'occasione per coinvolgere tutte le forze politiche.

Il senatore Mauro Maria MARINO (*PD*) conviene sull'opportunità di ricondurre le riforme costituzionali nell'ambito del dibattito parlamentare.

Inoltre, propone che si riprenda e si concluda l'esame dei disegni di legge nn. 2259 e connessi, in materia di Carta delle autonomie e quello dei disegni di legge nn. 2646 e 2254, di riforma della disciplina relativa all'adeguamento dell'ordinamento interno alle direttive e alle politiche dell'Unione europea.

Il PRESIDENTE informa che, nell'ambito del comitato ristretto costituito per l'esame degli emendamenti al disegno di legge n. 2259, il rappresentante del Governo si è impegnato a presentare in forma scritta l'avviso dell'esecutivo ai fini della conclusione dell'esame. Per quanto riguarda la trattazione dei disegni di legge nn. 2646 e 2254, fa presente che la relatrice, senatrice Boldi, sta completando la propria sintesi nell'ambito del comitato ristretto e presenterà quanto prima un testo unificato condiviso.

Il senatore BIANCO (*PD*) condivide l'opportunità di programmare la ripresa dell'esame dei disegni di legge nn. 2646 e 2254.

Il senatore PETERLINI (*UDC-SVP-AUT:UV-MAIE-VN-MRE-PLI-PSI*) sollecita anche la ripresa dei disegni di legge costituzionale in materia di *referendum* e di istituti di democrazia diretta.

Il PRESIDENTE avverte che nelle sedute della prossima settimana potrà proseguire la discussione generale sui disegni di legge costituzionale nn. 83 e connessi.

La Commissione conviene.

SULL'ESAME DEI DISEGNI DI LEGGE COSTITUZIONALE IN MATERIA DI COMPOSIZIONE DEI CONSIGLI DI REGIONI A STATUTO SPECIALE

Il senatore SANNA (*PD*), relatore sui disegni di legge costituzionale in materia di composizione di Consigli di Regioni a statuto speciale, prospetta l'opportunità di adottare come testi base i disegni di legge costituzionale nn. 3073 e 3057, rispettivamente con riferimento alla Regione siciliana e al Friuli-Venezia Giulia, mentre per la Regione Sardegna il seguito dell'esame manterrebbe come testo base il testo unificato proposto dai relatori per i disegni di legge costituzionale nn. 2923 e 2991. Infatti,

mentre la Regione Sardegna ha espresso il prescritto parere sul disegno di legge di iniziativa parlamentare (n. 2923), la Regione Friuli-Venezia Giulia e la Regione siciliana non si sono ancora espresse. Benché i termini per l'espressione dei pareri sulle proposte di origine parlamentare non siano ancora scaduti, purtuttavia si ritiene necessario concludere contestualmente l'*iter* delle proposte di revisione della composizione dei Consigli regionali.

In particolare, per quanto riguarda la Regione Friuli-Venezia Giulia, i relatori, pur avendo preferito una formulazione che indicasse in cifra fissa il numero dei Consiglieri regionali, per le ragioni suddette propongono di adottare quale testo base il disegno di legge n. 3057, che definisce il numero dei Consiglieri regionali in ragione degli abitanti.

Il senatore SARO (*PdL*), anch'egli relatore sui disegni di legge costituzionale di revisione della composizione dei Consigli regionali citati, sottolinea l'opportunità di procedere nel senso indicato dal senatore Sanna, in modo da accelerare l'*iter* di approvazione delle proposte in esame.

Inoltre, sollecita la convocazione in audizione dei rappresentanti dei Consigli delle Province di Trento e di Bolzano e della Regione Valle d'Aosta, in vista di una ripresa dell'*iter* dei disegni di legge costituzionale che propongono una riduzione del numero dei componenti di quelle Assemblee, che dovrà realizzarsi in modo omogeneo per assicurare condizioni di equilibrio rispetto alle altre Regioni a statuto speciale.

Il PRESIDENTE condivide la sollecitazione del senatore Saro: pur tenendo conto delle specifiche esigenze di quelle Regioni, connesse alla presenza di consistenti minoranze linguistiche, dopo l'audizione in via informale dei rappresentanti dei Consigli, la Commissione potrà determinarsi sull'ulteriore corso dei disegni di legge costituzionale che riguardano la Regione Valle d'Aosta e le Province di Trento e di Bolzano.

Il senatore BIANCO (*PD*) esprime apprezzamento per lo sforzo e per i risultati prodotti dal lavoro dei relatori. A suo avviso, la proposta avanzata dai relatori è condivisibile, anche se sarebbe stato preferibile che, per il Consiglio regionale del Friuli-Venezia Giulia, si osservasse un criterio analogo a quello che è alla base delle iniziative che riguardano la Sardegna e la Regione siciliana, che indicano un numero fisso di Consiglieri regionali.

Inoltre, condivide l'opportunità di svolgere un'audizione informale dei rappresentanti delle Assemblee delle Province di Trento e di Bolzano e della Valle d'Aosta.

Il senatore PETERLINI (*UDC-SVP-AUT:UV-MAIE-VN-MRE-PLI-PSI*) esprime gratitudine per la sensibilità dimostrata dalla Commissione, che ha ritenuto opportuno rinviare la trattazione delle proposte di riforma dei Consigli regionali delle Province di Trento e di Bolzano. Infatti, in quei territori, la compresenza di minoranza linguistiche impone una tratta-

zione distinta, che tenga conto, fra l'altro, delle esigenze di tutela della lingua italiana. Questa, in particolare nella Provincia di Bolzano, sarebbe penalizzata da una riduzione del numero dei Consiglieri, a causa della frammentazione delle forze politiche a cui fa capo la componente italiana.

Il PRESIDENTE propone, quindi, di proseguire l'esame dei disegni di legge costituzionale in materia di composizione dei Consigli di Regione a statuto speciale adottando quali testi base per la Regione Friuli-Venezia Giulia e per la Regione siciliana rispettivamente i disegni di legge costituzionale n. 3057 e n. 3073, nell'intesa che gli emendamenti riferiti ai testi unificati a suo tempo proposti dai relatori e pubblicati in allegato al resoconto della seduta del 29 febbraio saranno trasformati, con opportuni adattamenti, in emendamenti riferiti ai suddetti disegni di legge.

La Commissione conviene.

IN SEDE REFERENTE

(2923) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – SANNA ed altri. – Modifica degli articoli 15 e 16 dello Statuto speciale per la Sardegna, di cui alla legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3, in materia di composizione ed elezione del Consiglio regionale

(2991) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA – Modifica all'articolo 16 dello Statuto speciale per la Sardegna, approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3, concernente la composizione del Consiglio regionale

(Seguito dell'esame congiunto e sospensione)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 29 febbraio.

Si procede alla trattazione degli emendamenti riferiti al testo unificato proposto dai relatori per i disegni di legge in titolo, pubblicati in allegato al resoconto della seduta del 29 febbraio.

Il senatore PARDI (*IdV*) dà per illustrati gli emendamenti 1.1 e 1.3.

Il senatore CABRAS (*PD*) illustra l'emendamento 1.2, diretto a ridurre a cinquantacinque il numero dei consiglieri, al fine di mantenere un rapporto equilibrato fra eletti e popolazione e di salvaguardare le ragioni dell'autonomia speciale della Regione Sardegna.

Il relatore SARO (*PdL*) invita a ritirare l'emendamento 1.3, sottolineando che la composizione della giunta rientra nell'autonomia statutaria. Inoltre, invita a ritirare l'emendamento 1.2, in modo da rispettare, anche per la Regione Sardegna, un criterio di riduzione del numero dei consiglieri regionali in ragione del 20 per cento rispetto a quello attuale.

Il relatore SANNA (*PD*) si associa al parere espresso dall'altro relatore Saro, ma per quanto riguarda l'emendamento 1.2 si rimette alla Com-

missione, condividendo le considerazioni svolte dal proponente, senatore Cabras.

Il sottosegretario MALASCHINI, a nome del Governo, si rimette alla Commissione.

Il senatore PARDI (*IdV*), accogliendo l'invito dei relatori, ritira gli emendamenti 1.1 e 1.3.

Il senatore CABRAS (*PD*) insiste per la votazione dell'emendamento 1.2.

Il senatore BIANCO (*PD*) preannuncia il voto favorevole del suo Gruppo, sottolineando l'esigenza di salvaguardare le ragioni dell'autonomia della Sardegna.

Il senatore PISTORIO (*Misto-MPA-AS*) ritiene preferibile rispettare la volontà espressa complessivamente dalle Regioni a statuto speciale per un ridimensionamento dei rispettivi consigli e quindi preannuncia un voto contrario sull'emendamento 1.2.

Il senatore SALTAMARTINI (*PdL*) preannuncia il voto contrario del suo Gruppo sull'emendamento 1.2.

Il senatore BENEDETTI VALENTINI (*PdL*), intervenendo in dissenso dal suo Gruppo, preannuncia che non parteciperà alla votazione. Egli ritiene che debbano essere respinte le tentazioni populistiche dirette a ridurre in misura non equilibrata la rappresentanza democratica. Tuttavia, se vi fosse un accordo complessivo, egli sarebbe favorevole a una riduzione anche più accentuata dei consigli regionali nel senso proposto dal senatore Cabras con l'emendamento 1.2.

Il senatore BODEGA (*LNP*) osserva che l'emendamento 1.2 contraddice la proposta di riforma avanzata dalla stessa Regione Sardegna e pertanto preannuncia il voto contrario del suo Gruppo.

Il presidente VIZZINI (*UDC-SVP-AUT:UV-MAIE-VN-MRE-PLI-PSI*) ritiene che il numero dei rappresentanti del popolo nei consigli regionali debba tenere conto anche della speciale autonomia delle Regioni di cui si tratta. Esse hanno avanzato appositi disegni di legge costituzionale tra loro omogenei, che testimoniano in modo autentico lo spirito autonomista che le connota. Preannuncia, dunque, un voto coerente con le determinazioni avanzate dalle Regioni a statuto speciale.

Accertata la presenza del prescritto numero di senatori, l'emendamento 1.2 è quindi posto in votazione ed è respinto.

Su proposta del PRESIDENTE, la Commissione conviene di sospendere l'esame.

(2962) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – BIANCO. – Modifica allo Statuto della Regione siciliana approvato con regio decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455, convertito dalla legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2, in materia di riduzione dei membri dell'Assemblea regionale

(3073) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – ASSEMBLEA REGIONALE SICILIANA – Modifiche all'articolo 3 dello Statuto della Regione siciliana, in materia di riduzione dei deputati dell'Assemblea regionale siciliana. Disposizioni transitorie

(Seguito dell'esame congiunto e sospensione)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 29 febbraio.

Su proposta dei relatori SANNA (*PD*) e SARO (*PdL*), la Commissione conviene di adottare quale testo base per il seguito dell'esame il disegno di legge costituzionale n. 3073, in luogo del testo unificato proposto dai relatori per i disegni di legge in titolo, che era stato pubblicato in allegato al resoconto della seduta del 22 febbraio. I relativi emendamenti, con gli opportuni adattamenti, si intendono trasformati in emendamenti al disegno di legge costituzionale n. 3073, pubblicati in allegato.

Si procede quindi alla trattazione degli emendamenti, che si intendono illustrati.

Il relatore SANNA (*PD*) invita i proponenti a ritirare tutti gli emendamenti.

Il sottosegretario MALASCHINI, a nome del Governo, si rimette alla Commissione.

Il senatore PARDI (*IdV*), accogliendo l'invito del relatore, ritira gli emendamenti 1.1, 2.1 e 2.0.1.

Su proposta del PRESIDENTE, la Commissione conviene, quindi, di sospendere l'esame.

(2963) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – PEGORER ed altri. – Modifica all'articolo 13 dello Statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia, approvato con legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, in materia di ridefinizione del numero dei componenti del Consiglio regionale

(3057) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – CONSIGLIO REGIONALE DEL FRIULI-VENEZIA GIULIA – Modifica dell'articolo 13 della legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1 (Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia)

(Seguito dell'esame congiunto e sospensione)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 29 febbraio.

Su proposta dei relatori SANNA (*PD*) e SARO (*PdL*), la Commissione conviene di adottare quale testo base per il seguito dell'esame il disegno di legge costituzionale n. 3057, in luogo del testo unificato proposto dai relatori per i disegni di legge in titolo, che era stato pubblicato in allegato al resoconto della seduta del 22 febbraio. I relativi emendamenti, con gli opportuni adattamenti, si intendono trasformati in emendamenti al disegno di legge costituzionale n. 3057, pubblicati in allegato.

Si procede quindi alla trattazione degli emendamenti, che si intendono illustrati.

Dopo che il sottosegretario MALASCHINI si è rimesso alla Commissione, su invito del relatore SANNA (*PD*), il senatore PARDI (*IdV*) ritira gli emendamenti 1.1 e 1.0.1.

Su proposta del PRESIDENTE, la Commissione conviene, quindi, di sospendere l'esame.

(2923) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – SANNA ed altri. – Modifica degli articoli 15 e 16 dello Statuto speciale per la Sardegna, di cui alla legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3, in materia di composizione ed elezione del Consiglio regionale

(2991) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA – Modifica all'articolo 16 dello Statuto speciale per la Sardegna, approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3, concernente la composizione del Consiglio regionale

(Ripresa e conclusione dell'esame congiunto)

Riprende l'esame, che era stato precedentemente sospeso.

La Commissione conferisce ai senatori Sanna e Saro il mandato a riferire favorevolmente all'Assemblea per l'approvazione, in prima deliberazione, del testo unificato proposto dai relatori per i disegni di legge costituzionale nn. 2923 e 2991.

(2962) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – BIANCO. – Modifica allo Statuto della Regione siciliana approvato con regio decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455, convertito dalla legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2, in materia di riduzione dei membri dell'Assemblea regionale

(3073) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – ASSEMBLEA REGIONALE SICILIANA – Modifiche all'articolo 3 dello Statuto della Regione siciliana, in materia di riduzione dei deputati dell'Assemblea regionale siciliana. Disposizioni transitorie

(Ripresa e conclusione dell'esame congiunto)

Riprende l'esame, che era stato precedentemente sospeso.

Si procede alla votazione del mandato ai relatori.

Il senatore BATTAGLIA (*PdL*) preannuncia un voto favorevole e sottolinea la volontà di autoriforma manifestata dall'Assemblea regionale siciliana e che si ispira all'auspicio per l'apertura di una stagione di grandi riforme.

Accertata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione conferisce ai senatori Sanna e Saro il mandato a riferire favorevolmente all'Assemblea per l'approvazione, in prima deliberazione, del disegno di legge costituzionale n. 3073, nel quale si intende assorbito il disegno di legge costituzionale n. 2962.

(2963) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – PEGORER ed altri. – Modifica all'articolo 13 dello Statuto speciale della regione Friuli – Venezia Giulia, approvato con legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, in materia di ridefinizione del numero dei componenti del Consiglio regionale

(3057) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – CONSIGLIO REGIONALE DEL FRIULI-VENEZIA GIULIA – Modifica dell'articolo 13 della legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1 (Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia)

(Ripresa e conclusione dell'esame congiunto)

Riprende l'esame, che era stato precedentemente sospeso.

Si procede alla votazione del mandato ai relatori.

Accertata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione conferisce ai senatori Sanna e Saro il mandato a riferire favorevolmente all'Assemblea per l'approvazione, in prima deliberazione, del disegno di legge costituzionale n. 3057, nel quale si intende assorbito il disegno di legge costituzionale n. 2963.

La seduta termina alle ore 15,50.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE N. 3073

Art. 1.

1.1

PARDI, GIAMBRONE

Al comma 1, sostituire la parola: «settanta» con la seguente: «cinquanta».

Art. 2.

2.1

PARDI, GIAMBRONE

Al comma 2, apportare le seguenti modificazioni:

alla lettera a), sostituire la parola: «sessantadue» con la seguente: «quarantaquattro»;

alla lettera b), sostituire la parola: «sette» con la seguente: «cinque»;

alla lettera c), sostituire la parola: «quarantadue» con la seguente: «trenta».

2.0.1

PARDI, GIAMBRONE

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 2-bis.

(Modifica all'articolo 9 dello Statuto della Regione siciliana, di cui al regio decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455)

1. Al quinto comma, dell'articolo 9 dello statuto della Regione siciliana, di cui al regio decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455, conver-

tito in legge costituzionale dalla legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2, e successive modificazioni, il primo periodo è sostituito con il seguente: "La Giunta regionale è composta dal Presidente e da un numero massimo di dieci Assessori."».

**EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE
COSTITUZIONALE N. 3057**

Art. 1.

1.1

PARDI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1.

*(Modifica dell'articolo 13 della legge costituzionale
31 gennaio 1963, n. 1)*

1. L'articolo 13 della legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1 (Statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia), è sostituito dal seguente:

"Art. 13. – 1. Il Consiglio regionale è eletto a suffragio universale diretto, uguale e segreto ed è composto da trenta consiglieri."».

1.0.1

PARDI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 1-bis.

*(Modifica dell'articolo 34 della legge costituzionale
31 gennaio 1963, n. 1)*

1. All'articolo 34, quinto comma, della legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, il primo periodo è sostituito con il seguente: "La Giunta regionale è composta dal Presidente e da un numero massimo di sette Assessori."».

GIUSTIZIA (2^a)

Mercoledì 7 marzo 2012

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 75

Presidenza del Presidente
BERSELLI

Orario: dalle ore 15,30 alle ore 16

PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI

Plenaria

298^a Seduta

Presidenza del Presidente
BERSELLI

Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Mazzamuto.

La seduta inizia alle ore 16,05.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il presidente BERSELLI comunica che il prossimo giovedì 15 marzo, alle 13, l'Ufficio di Presidenza della Commissione, aperto naturalmente alla partecipazione di tutti gli interessati, incontrerà una Delegazione di funzionari di alto livello del Ministero della giustizia turco, di membri del-

l'Assemblea parlamentare turca e di docenti universitari che, nel quadro di un progetto per lo sviluppo della pratica della mediazione nel sistema turco della giustizia civile, effettueranno una visita di studio in Italia tra il 14 e il 16 marzo prossimi, al fine di approfondire la conoscenza del sistema giudiziario italiano nel settore della mediazione.

Fa altresì presente che, nel quadro dei rapporti tenuti in questi anni, in particolare dal senatore Maritati e da lui stesso, prima con il gruppo interpartitico del parlamento britannico contro il traffico di esseri umani, e poi con analoghe formazioni costituite in altri parlamenti europei e con la *Human Trafficking Foundation*, e nel quadro della costituzione di un analogo gruppo presso il parlamento italiano, il giorno giovedì 22 marzo, si terrà presso l'Aula della difesa il terzo seminario internazionale per lo scambio di esperienze pratiche tra parlamentari sul traffico di esseri umani, che avrà ad oggetto l'esperienza italiana in materia di sostegno alle vittime, vale a dire la procedura di cui all'articolo 18 del Testo unico sull'immigrazione.

Invita perciò i componenti della Commissione a partecipare a questa iniziativa, di cui una prima bozza di programma è disponibile presso la Segreteria della Commissione, e a dare il loro contributo alle sessioni di dibattito.

Comunica infine che nella mattinata di giovedì 29 marzo, sempre presso il Senato, si terrà una seduta congiunta delle Commissioni riunite giustizia, affari esteri e affari delle comunità europee del Senato e della Camera dei deputati, per un'audizione della signora Vivianne Reding, commissario europeo per la giustizia, i diritti fondamentali e la cittadinanza.

IN SEDE REFERENTE

(1219) GALPERTI ed altri. – Modifiche alla legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di prestazione di attività lavorativa da parte del detenuto in favore di organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS)

(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame sospeso nella seduta del 29 febbraio scorso.

Il senatore GALPERTI (*PD*), dopo aver espresso apprezzamento per la relazione dei senatori Laura Allegrini e Serra, si sofferma su taluni aspetti della disciplina recata dal disegno di legge sotto il profilo del trattamento retributivo dei soggetti interessati.

Al riguardo, nell'osservare come l'articolo 1 del disegno di legge faccia uno specifico rinvio alla normativa vigente in materia di accesso al lavoro delle categorie svantaggiate, evidenzia l'opportunità di elaborare nuove tipologie contrattuali che consentano di incentivare il ricorso al lavoro dei detenuti da parte delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS), garantendo al tempo stesso l'affidabilità dei datori di lavoro ammessi all'utilizzo di questa particolare tipologia di manodopera; a

tale proposito, il decreto ministeriale che dovrà individuare le ONLUS ammesse ad utilizzare il lavoro dei soggetti sottoposti ad esecuzione penale, dovrà essere redatto secondo criteri che garantiscano la professionalità e l'affidabilità dei soggetti ammessi, che non dovranno essere ONLUS costituite *ad hoc*, ma dovranno avere un *curriculum* adeguato. Auspica infine che su questo disegno di legge si possa svolgere un costruttivo confronto fra tutte le forze politiche, ivi compresa la Lega Nord che, in occasione dell'esame del disegno di legge n. 3074, di conversione del decreto-legge cosiddetto «svuota carceri», aveva formulato alcune proposte in materia di ammissione dei detenuti al lavoro esterno sicuramente non prive di interesse.

Il senatore D'AMBROSIO (PD) si sofferma in primo luogo sulla problematica della retribuzione e ricorda che, in base alla normativa vigente, i detenuti sono comunque tenuti al versamento all'amministrazione carceraria delle spese di mantenimento.

In relazione alle esigenze di accompagnamento e sorveglianza, sottolinea come le ONLUS presso cui svolgere la prestazione lavorativa potrebbero trovarsi lontane dal luogo di detenzione, con ciò comportando possibili difficoltà da parte dell'amministrazione carceraria che quotidianamente si confronta con problematiche di carenza del personale. Tali difficoltà potrebbero indurre l'amministrazione a concedere i permessi per lo svolgimento del lavoro esterno solo ad alcune categorie di detenuti che non richiedano la sorveglianza durante l'orario di lavoro. Alla luce di tali considerazioni potrebbe essere previsto, nell'ambito del disegno di legge l'obbligo per le ONLUS di stabilire la propria sede nei pressi delle strutture carcerarie.

Il relatore SERRA (UDC-SVP-AUT:UV-MAIE-VN-MRE-PLI-PSI) condivide la necessità di tener conto delle difficoltà connesse alla carenza di personale presso le strutture carcerarie.

Il senatore GALPERTI (PD) richiama l'attenzione sulla circostanza che, nella maggior parte dei casi, l'assegnazione allo svolgimento del lavoro esterno presso le ONLUS riguarda detenuti che si trovano in stato di detenzione domiciliare e, pertanto, in tali ipotesi non sorge l'esigenza di accompagnamento e sorveglianza, potendo il detenuto essere autorizzato ad allontanarsi dal proprio domicilio.

La relatrice ALLEGRINI (PdL) esprime perplessità in relazione ad alcuni aspetti connessi al trattamento economico. Evidenzia innanzitutto che la retribuzione per le prestazioni rese dal detenuto risulta inferiore a quella normalmente erogata. Tale circostanza, se da una parte costituisce un incentivo per la ONLUS presso la quale il detenuto viene assegnato, dall'altra sembra configgere con le finalità riabilitative dello strumento del lavoro esterno: infatti, il detenuto risulterebbe percepire, a parità di prestazioni rese, una retribuzione inferiore agli altri lavoratori impiegati

nella ONLUS medesima. Con riferimento alla materia delle agevolazioni fiscali alle imprese che assumono detenuti, questione attualmente oggetto di approfondimento in altra sede, richiama l'attenzione dei colleghi sul fatto che, nella particolare congiuntura economica che vede un alto tasso di disoccupazione, il favorire l'accesso al lavoro di determinate categorie mediante lo strumento delle agevolazioni presenta profili di particolare delicatezza in quanto può andare a detrimento degli altri lavoratori.

Dopo un breve intervento del senatore GALPERTI (*PD*) il quale evidenzia che il disegno di legge in titolo si limita a trattare la questione del lavoro esterno che si svolge esclusivamente presso le ONLUS, la senatrice DELLA MONICA (*PD*) esprime la necessità di approfondire le problematiche in precedenza delineate, ritenendo opportuno, anche a tal fine, audire il Capo del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria.

La Commissione approva la richiesta di audizione che, secondo le indicazioni della Presidenza, potrebbe svolgersi tra due settimane.

Il PRESIDENTE dichiara quindi chiusa la discussione generale.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16,25.

AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE (3^a)

Mercoledì 7 marzo 2012

Plenaria**170^a Seduta**

Presidenza del Presidente
DINI

Intervengono il ministro per la cooperazione internazionale e l'integrazione Riccardi e il sottosegretario di Stato per gli affari esteri Marta Dassù.

La seduta inizia alle ore 15,40.

IN SEDE REFERENTE

(1744) TONINI ed altri. – Riforma della disciplina legislativa sulla cooperazione allo sviluppo e la solidarietà internazionale

(2486) DI GIOVAN PAOLO ed altri. – Nuova disciplina per la costruzione della pace, la cooperazione allo sviluppo e la solidarietà internazionale

(Esame congiunto e rinvio)

Il relatore TONINI (PD) ricorda preliminarmente che i disegni di legge in titolo, di contenuto sostanzialmente analogo, ripropongano il testo unificato elaborato da un comitato ristretto della Commissione nella passata legislatura. I lavori del Comitato partirono sulla base di un impulso proveniente dal Governo che, allora, aveva presentato un'apposita iniziativa legislativa promossa dal Ministro degli esteri, che rivestiva anche la carica di Vice presidente del Consiglio.

Nella prima fase della legislatura in corso il Governo ha ritenuto di non promuovere un'iniziativa di riforma della legge n. 49; il nuovo Governo vede nella sua composizione addirittura la presenza di un Ministro per la cooperazione internazionale e l'integrazione. Ritiene questa scelta una chiara indicazione circa la volontà del nuovo Esecutivo di dedicare una particolare attenzione alla materia della cooperazione allo sviluppo. Crede quindi che l'ampia maggioranza politica che sostiene l'Esecutivo

e il fatto che i provvedimenti in titolo siano nelle loro linee essenziali il prodotto di una convergenza tra le principali forze politiche della passata legislatura, possano permettere l'approvazione della riforma della legge sulla cooperazione allo sviluppo nella legislatura in corso, nonostante i tempi ormai ristretti.

Restano certo a suo giudizio dei nodi da sciogliere. I disegni di legge in titolo erano stati concepiti affidando al Ministro degli esteri un ruolo forte e centrale, istituendo anche la figura di un vice ministro per la cooperazione. Si trattava di una scelta coerente con gli equilibri politici e istituzionali che caratterizzavano l'Esecutivo nella passata legislatura. Il Governo in carica vede oggi affidate le funzioni del Ministro degli esteri ad un tecnico di alto profilo e parallelamente la creazione di una nuova figura di Ministro per la cooperazione internazionale presso la Presidenza del Consiglio.

Passa quindi ad illustrare puntualmente la struttura e il contenuto delle iniziative in titolo, soffermandosi in particolare sull'architettura istituzionale e sulla istituzione di un fondo unico per la realizzazione degli interventi di cooperazione. Tali interventi sono programmati e coordinati da un Comitato interministeriale, mentre la gestione degli stessi è affidata ad un'Agenzia, oggetto di un'apposita delega. Vi sono poi una serie di disposizioni dedicate alla partecipazione della società civile, probabilmente quelle meno mature, sulle quali occorrerà riaprire un confronto.

Si tratta dunque di iniziative che propongono uno schema e un'impostazione generale di lavoro che può essere oggetto di perfezionamento e revisione.

Propone quindi che, in conclusione della discussione generale, venga valutata la possibilità di costituire un Comitato ristretto che permetta di sciogliere i nodi irrisolti con un confronto intenso che veda il coinvolgimento dei Ministri competenti, degli enti territoriali, tutto ciò in stretto raccordo, auspicabilmente, con l'altro ramo del Parlamento al fine di garantire un *iter* celere al provvedimento medesimo.

Il relatore MANTICA (*PdL*), nel condividere le valutazioni e i rilievi svolti dal senatore Tonini, ricorda come la materia in questione sia stato oggetto negli ultimi quindici anni di svariate iniziative legislative che non hanno raggiunto mai l'approvazione definitiva.

Crede sia importante recuperare lo spirito del testo originario dell'articolo 1 della legge n. 49 del 1987, che affidava al Ministero degli affari esteri il ruolo di regista della cooperazione allo sviluppo. Il successivo trasferimento di queste competenze al CIPE ne ha nei fatti impedito un efficace esercizio. La questione oggi da risolvere preliminarmente è dunque quella relativa alla identificazione di un organo cui affidare un efficace ruolo di regia delle politiche di cooperazione allo sviluppo attualmente disperse nelle competenze di vari dicasteri. Non crede infatti che una riforma possa risolversi in una mera revisione delle competenze in materia di cooperazione affidate al Ministero degli affari esteri; rileva infatti che le risorse gestite dal Ministero degli esteri, per effetto delle progressive

riduzioni negli ultimi anni, risultano inferiori ai costi di gestione della Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo.

Ritiene necessario che tutte le attività, comprese quelle svolte a livello regionale, convergano in un unico fondo, che come previsto nelle iniziative in titolo, pur garantendo l'autonomia dei Ministeri di settore e dei singoli enti, permetta una gestione complessivamente coordinata della cooperazione allo sviluppo italiana.

Alla luce di tali considerazioni chiede al Governo di chiarire se ritenga che l'ampia maggioranza che lo sostiene consenta l'approvazione della riforma; se condivida la scelta, compiuta nei disegni di legge in titolo, di prevedere un chiaro ruolo di regia per tutte le attività di cooperazione.

Quanto ai contenuti e alle singole scelte recate dalle iniziative in esame, ritiene che il confronto debba svolgersi in modo aperto. Ad esempio, con riferimento alla istituzione di una Agenzia, che viene peraltro individuata nei disegni di legge come uno strumento operativo, ritiene che ciò che vada salvaguardato è soprattutto la esigenza di controllare la qualità dei progetti realizzati. Quanto più si rafforza la cooperazione multilaterale, tanto più serve, a suo avviso, un rigoroso controllo. Quanto alle scelte e agli strumenti per garantire tale funzione, ritiene che la materia possa essere oggetto di un ampio confronto e di scelte anche tecnicamente differenti rispetto a quelle contenute nel provvedimento in titolo.

Dopo aver segnalato l'importanza del rapporto con la società civile e con le organizzazioni non governative, auspica un preciso impegno del Governo nel sostenere la riforma. Ricorda infine l'esigenza di un mutamento culturale, che riconosca la funzione della cooperazione non come liberalità, bensì come un investimento in grado di favorire lo sviluppo economico e sociale e la proiezione internazionale del Paese.

Il senatore MARINI (*PD*) rileva l'inadeguatezza della legge vigente rispetto all'attuale situazione internazionale, profondamente mutata rispetto al 1987. Segnala come la cooperazione sia uno strumento essenziale per rafforzare il ruolo internazionale dell'Italia. Ritiene dunque indispensabile trovare soluzioni che consentano di esaminare ed approvare la riforma il più rapidamente possibile. Apprezza quindi e sollecita la prosecuzione di una iniziativa del Parlamento in materia.

A questo ultimo riguardo il presidente DINI segnala come i provvedimenti in esame, d'iniziativa parlamentare, sostanzialmente riproducano un testo frutto di un lungo lavoro della Commissione nella passata legislatura.

Prende quindi la parola il Ministro RICCARDI, il quale, nel condividere le valutazioni dei relatori, riconosce l'importanza delle iniziative in titolo, frutto di una lunga e approfondita riflessione sulla materia. Sottolinea come l'importante convergenza politica raggiunta meriterebbe una maggiore visibilità, anche presso gli attori della cooperazione e più in generale nella società civile.

Deve essere infatti compreso da tutti che la cooperazione allo sviluppo non è un lusso, ma un elemento essenziale della proiezione internazionale del sistema Paese, anche oltre la sua politica estera.

Il Governo si è impegnato sino ad oggi nell'attività di cooperazione, non ha formulato una iniziativa legislativa di riforma, ma è consapevole degli ostacoli strutturali, anche di carattere normativo, che devono essere rimossi per garantire una più efficace dispiegamento della politica di cooperazione.

Per quanto di sua competenza si impegna a chiarire la posizione del Governo in materia condividendo tuttavia la necessità di una riforma che abbia un ampio respiro. È necessario garantire coerenza: gli attori si sono moltiplicati, ma le risorse sono diminuite; è invece indispensabile garantire stabilità nelle risorse destinate alla cooperazione allo sviluppo.

Il sottosegretario Marta DASSÙ ritiene necessaria una riforma della cooperazione allo sviluppo. Considera migliorabili alcuni aspetti dei disegni di legge auspicando un'ampia discussione pubblica sulla materia. Condivide l'osservazione dei relatori nel considerare la cooperazione un investimento per la proiezione internazionale del Paese. Esiste infatti una relazione vitale tra cooperazione e politica estera; l'agenda di politica estera coincide infatti con una cooperazione efficiente.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16,35.

DIFESA (4^a)

Mercoledì 7 marzo 2012

Plenaria

269^a Seduta (antimeridiana)

Presidenza del Presidente

CANTONI

Interviene il sottosegretario di Stato per la difesa Magri.

La seduta inizia alle ore 8,50.

PROCEDURE INFORMATIVE**Interrogazione**

Il sottosegretario MAGRI risponde all'interrogazione n. 3-02653, a firma del senatore Caforio e relativa all'attività del Comitato per la prevenzione per il controllo delle malattie presso il Ministero della difesa.

In particolare, il rappresentante del Governo rileva che l'atto di sindacato ispettivo si articola in tre quesiti. Con riferimento al primo, relativo al procedimento di assegnazione dei finanziamenti per progetti di ricerca, precisa che i componenti del Comitato sono stati nominati con decreto del Ministro della difesa del 23 novembre 2007, sulla base delle designazioni da parte della Presidenza della Commissione parlamentare di inchiesta - cosiddetta Brisca Menapace (n. 3 componenti), del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca (n. 3 componenti) e del Ministero della salute (n. 3 componenti). Pertanto, oltre ad essere esperti di comprovata e documentata esperienza nei rispettivi settori a livello nazionale, rappresentano una garanzia per quanto riguarda la validazione scientifica dell'attività di ricerca promossa dal dicastero, e sarebbe inappropriato un ulteriore «controllo qualificato» su tale tipologia di consulenti.

Il Comitato, nell'espletamento delle proprie attribuzioni, coopera poi con altre amministrazioni ed enti pubblici e privati, potendosi avvalere anche di istituzioni di eccellenza nazionali specializzate nei settori medico scientifici d'interesse, previa stipula di specifiche convenzioni. Per la valutazione dei progetti di ricerca è stata nominata, con determinazione di-

rettoriale della Direzione Generale della sanità militare n. 32 del 16 settembre 2010, un'apposita commissione composta, oltre che dal Direttore generale della sanità militare, da due componenti del Comitato individuati dal Presidente dello stesso nelle persone del professor Lenzi (designato dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca) e del professor Robin Foà (designato dal Ministero della salute), nell'ottica di assicurare una visione interministeriale, oltre che la massima connotazione scientifica. Detti componenti non sono, ovviamente, coinvolti, come previsto nel bando di concorso, in alcuno dei progetti proposti e rappresentano due delle massime autorità scientifiche a livello nazionale.

Per quanto attiene ai progetti, sono stati valutati sulla base di criteri relativi alla trasferibilità dei risultati su aspetti sanitari e operativi di interesse dell'amministrazione Difesa, alla validità, l'originalità e l'innovazione scientifica della proposta, alla qualificazione scientifica del proponente ed all'importanza della eventuale partecipazione ai progetti di unità operative di ricerca militari. Il bando di concorso per i progetti di ricerca è stato poi pubblicato sul sito *web* della Difesa, in quanto emanato dallo stesso dicastero e finanziato con risorse della Difesa ed era accessibile a chiunque ne fosse interessato.

Con riferimento, quindi, al secondo quesito posto dall'interrogante, relativo all'opportunità di evitare ulteriori proroghe della durata del Comitato oltre la scadenza del 30 giugno 2012, osserva che una sospensione dei progetti prima della loro naturale scadenza comprometterebbe l'esito della ricerca e risulterebbe quanto meno inopportuna, vanificando i risultati raggiunti fino a quel momento. Ciò fermo restando, ovviamente, che i progetti sono stati predisposti per stati di avanzamento e sono stati finanziati solo per il primo anno, in quanto si vogliono valutare i risultati della prima fase degli stessi, prima di procedere al finanziamento della parte successiva.

Infine, in relazione al terzo quesito, concernente l'opportunità di procedere alla predisposizione di un piano per la verifica dell'efficacia del sistema di prevenzione e sicurezza nell'ambito dell'amministrazione della Difesa, rileva che per tutelare la salute del personale della Difesa vengono puntualmente diramate disposizioni contro i rischi connessi all'esposizione ad agenti patogeni di natura radiologica, biologica, fisica o chimica di provenienza terroristica, industriale ed ambientale.

Nel dettaglio, con riferimento all'impiego del personale nei teatri operativi, la valutazione di eventuali rischi inizia prima del dispiegamento delle truppe nelle aree delle operazioni, e le indagini e valutazioni vengono poi costantemente ripetute, dopo il dispiegamento delle forze. Analoghi accertamenti, sempre per tutto il personale, è applicato al rientro. Inoltre, al fine di prevenire l'esposizione da agenti chimici, biologici, radiologici e nucleari, accidentalmente presenti nell'ambiente o deliberatamente immessi da elementi ostili, l'area dove operano i soldati italiani viene continuamente monitorata tramite sensori fissi e mobili in grado di discriminare natura e intensità delle possibili minacce.

Per quanto riguarda, invece, l'impiego del personale presso i poligoni, le attività addestrative e sperimentali vengono sempre effettuate

nel pieno rispetto di precise norme di legge e di sicurezza. Anche i paesi esteri utilizzatori dei poligoni, devono attenersi, a seguito degli accordi bilaterali stipulati, ai regolamenti vigenti e sono tenuti anche a firmare dichiarazioni puntuali dalle quali si evince l'utilizzo di munizionamento esclusivamente convenzionale.

Inoltre, già nel 2005, la Difesa aveva avviato una serie d'iniziative per controllare e censire con precisione tutto il materiale utilizzato presso i poligoni: tra le principali, l'istituzione di «comitati per la tutela ambientale» e l'elaborazione di «disciplinari ambientali». In particolare, il disciplinare prevede che ogni attività sia oggetto di una valutazione preventiva basata sulla documentazione tecnica del materiale da utilizzare, di un controllo di coerenza tra le attività pianificate e quelle effettuate durante le esercitazioni o le sperimentazioni – da tenersi in coordinamento tra personale del poligono ed utenti – e, infine, di un controllo successivo alla esercitazione o alla sperimentazione, durante il quale si interviene con la bonifica, qualora ritenuta necessaria.

Replica il senatore CAFORIO (*IdV*), dichiarandosi insoddisfatto delle delucidazioni ricevute e rilevando che la risposta fornita dal rappresentante del Governo appare decisamente carente. Il Comitato di cui all'atto di sindacato ispettivo, infatti, può operare in piena ed eccessiva discrezionalità nell'assegnazione dei fondi di ricerca, laddove l'attuale momento di crisi imporrebbe una gestione dei fondi pubblici improntata a criteri strettamente oggettivi.

AFFARE ASSEGNATO

Revisione dello strumento militare (n. 788)

(Esame, ai sensi dell'articolo 50, comma 2, del Regolamento, e rinvio)

Introduce l'esame, in qualità di relatore, il presidente CANTONI (*PdL*), ricordando che il 15 ed il 29 febbraio scorsi, innanzi alle Commissioni difesa congiunte dei due rami del Parlamento, si era svolta l'audizione del Ministro della difesa sulla futura revisione dello strumento militare. In particolare, come già emerso in quella sede, la necessità di tale importante passaggio, risulta imposta da una serie di fattori convergenti.

Il primo è il mutamento dello scenario geo-strategico internazionale e in particolare dell'area del Mediterraneo allargato, che continueranno, infatti, ad essere connotati da fattori di elevato rischio per la stabilità e la sicurezza internazionale. In tale ambito, la politica di sicurezza e di difesa dell'Italia rimane sempre ancorata ai consolidati riferimenti rappresentati dalle Nazioni Unite, dall'Unione europea e dalla NATO, nel cui ambito il Paese è chiamato ad importanti ed ineludibili responsabilità in un quadro nel quale la prevenzione e la gestione delle situazioni d'instabilità e di crisi richiede un approccio multinazionale e multidisciplinare.

Il secondo aspetto da considerare è poi il processo di consolidamento della coesione politica europea e d'integrazione economica e istituzionale dell'Unione, che potrà ricevere un impulso significativo da un rafforza-

mento della politica di sicurezza e difesa comune, nell'ottica del consolidamento del rapporto transatlantico. Una più decisa iniziativa d'integrazione delle politiche nazionali di difesa dei paesi europei può infatti portare innegabili vantaggi in termini di operatività e capacità.

Il terzo profilo da considerare è, infine, l'emergenza economica, che si verifica, peraltro, nell'ambito di una congiuntura internazionale di estrema complessità. Nel quadro delle misure adottate per il contenimento della spesa pubblica, il bilancio della Difesa ha infatti subito, negli ultimi anni, una considerevole riduzione degli stanziamenti, con effetti negativi sull'intero sistema di difesa. A riprova di ciò, come emerso dall'audizione, si registra che la cosiddetta «Funzione Difesa», riferita all'anno 2012, risulta pari allo 0,84 per cento del PIL, ossia ben inferiore ai valori degli altri paesi europei cui si fa tradizionalmente riferimento. Inoltre, sempre nell'ambito della «Funzione Difesa» sembra essersi progressivamente consolidata una situazione di forte criticità determinata dallo squilibrio della ripartizione delle risorse fra i tre settori del personale, dell'esercizio e dell'investimento.

L'oratore ricorda quindi che, su tali basi, lo scorso 8 febbraio, già il Consiglio supremo di Difesa aveva ritenuto necessario l'avvio, in tempi contenuti, di una razionalizzazione del sistema. Considerate, pertanto, le comunicazioni rese dal Ministro della difesa e le linee d'indirizzo alle quali Governo intende orientare la propria azione, ritiene indispensabile l'avvio di una ponderata riflessione che possa sfociare in un atto di indirizzo che rappresenti il contributo della Commissione e del Senato per uno strumento operativo efficiente ed efficace –anche se ridimensionato– in grado di corrispondere alle esigenze di sicurezza e difesa, con risorse certe e costanti nel tempo.

Si apre la discussione generale.

Il senatore SCANU (*PD*) domanda innanzitutto delucidazioni sulla mancata calendarizzazione del disegno di legge n. 2924, recante la sua firma e relativo all'istituzione di una Commissione parlamentare per l'elaborazione di un Libro bianco sulla difesa e sicurezza nazionale.

Pone quindi l'accento sulla necessità di procedere ai debiti approfondimenti della tematica oggetto dell'affare, che rendono a suo avviso necessaria l'effettuazione di una serie di audizioni ricomprendenti i Capi di Stato maggiore delle Forze armate ed il vertice della Protezione civile (per i profili operativi), il Ministro del lavoro, i COCER e rappresentanti del comparto nella sua totalità, incluse anche le Forze di polizia (per quanto attiene alla ridefinizione degli organici), il Segretario generale della Difesa ed il Ministro dell'economia o di un suo delegato (in relazione agli aspetti finanziari), rappresentanti del consorzio *Eurofighter* (per quanto attiene ai riflessi sull'industria e alle problematiche connesse all'acquisizione dei velivoli *Eurofighter* ed F-35), e dei rappresentanti italiani esperti sul tema presso il Parlamento e la Commissione europea (in relazione al processo di integrazione della difesa europea).

Il senatore TORRI (*LNP*) sottolinea la necessità di procedere ad un esame approfondito e non subordinato ad una tempistica contingentata tale da imporre al Parlamento la supina accettazione delle opzioni che l'Esecutivo riterrà di tradurre nella propria proposta di legge. Peraltro, sarebbe auspicabile che su di una tematica di ampio rilievo come quella di cui all'affare assegnato in titolo si registrasse la più ampia convergenza possibile da parte di tutte le forze politiche.

Conclude osservando che un eventuale programma di audizioni potrebbe essere integrato dall'effettuazione di sopralluoghi mirati volti ad acquisire importanti elementi conoscitivi.

Il senatore RAMPONI (*PdL*) sottolinea la necessità di conoscere l'impatto effettivo dei tagli all'ammodernamento dei sistemi d'arma disposti dagli ultimi documenti di bilancio del 2011, rimarcando altresì l'opportunità di coinvolgere adeguatamente il Parlamento in occasione dei decreti attuativi della legge delega sulla ridefinizione dello strumento preannunciata dal Ministro della difesa.

Ad avviso della senatrice NEGRI (*PD*) l'esame dell'affare assegnato in titolo dovrebbe concretarsi nel consolidamento di positive sinergie e scambi di vedute proprio in relazione ai lavori preparatori della legge delega che l'Esecutivo sta predisponendo, piuttosto che in un prolungato e sterile esame di natura parallela.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 9,30.

Sottocommissione per i pareri

45^a Seduta

Presidenza del Presidente

CANTONI

Orario: dalle ore 15,35 alle ore 15,40

La Sottocommissione ha adottato le seguenti deliberazioni per i provvedimenti deferiti:

alla 3^a Commissione:

(1744) TONINI ed altri. – Riforma della disciplina legislativa sulla cooperazione allo sviluppo e la solidarietà internazionale: parere favorevole;

alle Commissioni 2^a e 6^a riunite:

(3104) LAURO ed altri. – *Norme antimafia, anti-illecito, antievasione e per la tutela della trasparenza, anche societaria, nel gioco d'azzardo:* parere favorevole.

Plenaria

270^a Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente
CANTONI

Interviene il sottosegretario di Stato per la difesa Milone.

La seduta inizia alle ore 15,45.

AFFARE ASSEGNATO

Revisione dello strumento militare (n. 788)

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 50, comma 2, del Regolamento, e rinvio)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta antimeridiana odierna.

Il senatore DE GREGORIO (*PdL*) invita i commissari a valutare attentamente l'impatto sul personale del comparto, illustrato dal ministro Di Paola nel corso della sua audizione. Il taglio prospettato, infatti, sarebbe di notevole entità, essendo stimato in circa 43.000 uomini, e potrebbe dar luogo a forti problematiche, anche di tipo sociale, considerato altresì che le Forze armate si fondano per larga parte proprio sul patrimonio umano.

Tale considerazione assume, peraltro, particolare valore anche alla luce delle alternative praticabili ai fini di un razionale contenimento dei costi, come quella, prospettata in uno studio universitario, di procedere alla telematizzazione delle procedure di acquisizione delle forniture. In ragione di ciò, sarebbe pertanto a suo avviso opportuno udire le categorie e gli Stati maggiori.

L'oratore osserva, inoltre, che dall'audizione del Ministro non sembrano emergere dati certi in ordine alla tempistica della riforma.

Interviene brevemente la senatrice NEGRI (*PD*), precisando che, stando a quanto dichiarato dal Ministro della difesa, il processo di riduzione del personale dovrebbe aver luogo nell'arco di circa 12 anni.

Il senatore DE GREGORIO (*PdL*) osserva che, a prescindere, un taglio di tale entità (fonte di profonda inquietudine tra il personale), merita comunque un'analisi approfondita da parte della Commissione, anche perché il comparto difesa e sicurezza sarebbe praticamente l'unico, all'interno della pubblica Amministrazione, ad essere colpito in maniera così pesante e significativa.

Il presidente CANTONI, nel riconoscere la fondatezza delle preoccupazioni espresse dal senatore De Gregorio, osserva che, in ogni caso, anche altri comparti della pubblica Amministrazione saranno oggetto di ridimensionamenti, imposti dalla congiuntura economica particolarmente sfavorevole.

Con riferimento, poi, alla necessità di compiere i dovuti approfondimenti sulle problematiche emerse nel corso del dibattito, auspica che ciò avvenga anche tenendo conto della necessità di un approccio pragmatico alla questione.

Il senatore DEL VECCHIO (*PD*) evidenzia le difficoltà in cui versa il comparto, che sin dal 2004 non dispone di stanziamenti adeguati per un funzionamento ottimale, rimarcando altresì la necessità di operare un riequilibrio tra le pur importanti risorse destinate al personale e quelle destinate ai programmi di ammodernamento. Le problematiche sottese all'oggetto dell'affare dovranno pertanto essere necessariamente approfondite (come la sua parte politica, peraltro, evidenziava sin dall'inizio della legislatura, sottolineando la necessità di conoscere le risultanze dei lavori della Commissione di alta consulenza e studio voluta dal Ministro *pro tempore* al fine procedere ad una riconfigurazione dello strumento).

Tuttavia –prosegue l'oratore- tale esigenza va anche coniugata con l'obiettivo necessità di procedere in tempi congrui alla definizione, da parte della Commissione, dei principi programmatici nell'ambito dei quali dovrà aver luogo la necessaria revisione, tenendo conto dell'obiettivo impossibilità di lasciare le Forze armate nello stato in cui attualmente versano.

La senatrice AMATI (*PD*) si pone problematicamente sull'opportunità di affrontare un argomento problematico, delicato e di elevata valenza politica come quello iscritto all'ordine del giorno in un frangente, come quello attuale, connotato dalla presenza di un esecutivo puramente tecnico.

Le trasformazioni richieste, infatti, sono di natura sostanziale e strettamente connesse anche agli indirizzi di politica estera che il Paese riterrà di dover assumere. Ciò impone, a suo avviso, un ciclo di audizioni e soprattutto la necessità di estendere l'oggetto dell'approfondimento parlamentare anche ai costi complessivi del comparto ed all'acquisizione dei sistemi d'arma (dove sarebbero opportuni dei chiarimenti in ordine alla ipotizzata riduzione dei veivoli F-35).

La senatrice PINOTTI (*PD*), nel concordare con la necessità di un dovuto approfondimento delle problematiche, osserva che essa andrebbe tuttavia coniugata con l'esigenza di procedere alla riforma dello strumento militare, peraltro auspicata dal Consiglio supremo di Difesa ben prima dell'avvento dell'attuale esecutivo tecnico.

Considerati tutti gli elementi emersi nel dibattito, il presidente CANTONI osserva che, in luogo delle audizioni, si potrebbe procedere alla formulazione di quesiti specifici –anche scritti- cui il Ministro della difesa potrebbe, anche tramite i sottosegretari, fornire risposta. Tale metodologia potrebbe infatti soddisfare entrambe le esigenze di approfondimento da un lato e di pervenire in tempi congrui all'approvazione di una risoluzione dall'altro.

Dissente il senatore SCANU (*PD*), precisando –in particolare- che quanto rilevato dai senatori Del Vecchio e Pinotti in ordine alla necessità di un esame in tempi non eccessivamente dilatati non si pone in contraddizione con il programma di audizioni da lui sollecitato nel corso della seduta antimeridiana, che ripropone, pertanto, alla Presidenza a nome del Gruppo del Partito Democratico.

Il presidente CANTONI, nel prendere atto di quanto rilevato dal senatore Scanu e nel precisare di non avere mai inteso quanto osservato dai senatori Del Vecchio e Pinotti nel senso di una contestazione politica al loro Capogruppo, osserva che sull'approvazione di un eventuale programma di audizione la Commissione potrà pronunciarsi in una prossima seduta, a seguito di specifica deliberazione.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

POSTICIPAZIONE DELLA SEDUTA DI DOMANI

Apprezzate le circostanze, il presidente CANTONI propone di posticipare alle ore 9 la seduta già convocata per domani, giovedì 8 marzo, alle ore 8,45.

La Commissione conviene.

La seduta termina alle ore 16,30.

BILANCIO (5^a)

Mercoledì 7 marzo 2012

Plenaria**665^a Seduta**

Presidenza del Presidente
AZZOLLINI

La seduta inizia alle ore 15,05.

IN SEDE CONSULTIVA

(2892) Modifiche al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, in materia di sicurezza sul lavoro per la bonifica degli ordigni bellici, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge di iniziativa dei deputati Moffa e Tortoli; Farina Coscioni ed altri

(Parere all'11^a Commissione su testo ed emendamenti. Seguito e conclusione dell'esame. Parere non ostativo sul testo. Parere in parte non ostativo ed in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sugli emendamenti)

Riprende l'esame sospeso nella prima seduta antimeridiana del 1° marzo scorso.

Il presidente AZZOLLINI avverte che è stata acquisita dal Governo una relazione tecnica verificata positivamente sul provvedimento in titolo.

Per quanto concerne gli emendamenti, la suddetta relazione tecnica contiene un avviso di contrarietà sulle proposte 1.2 e 1.4, sulle quali anche il Relatore aveva indicato la sussistenza di profili di criticità.

Non essendovi richieste di ulteriori interventi, il relatore VACCARI (LNP) propone, pertanto, l'approvazione di un parere di un seguente tenore: «La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo ed i relativi emendamenti, esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo sul testo. Per quanto riguarda gli emendamenti, esprime un parere non ostativo su tutte le proposte, fatta eccezione per gli emendamenti 1.2 e 1.4, su cui il parere è contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.».

Verificata la presenza del prescritto numero legale, la Commissione approva.

*IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO***Schema di decreto legislativo recante ulteriori disposizioni in materia di ordinamento di Roma capitale (n. 425)**

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi degli articoli 2 e 24 della legge 5 maggio 2009, n. 42. Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame sospeso nella seduta pomeridiana del 29 febbraio scorso.

Il presidente AZZOLLINI avverte che sul provvedimento in titolo è a disposizione una proposta di parere avanzata dai Relatori presso la Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale, che contiene una riscrittura integrale dello schema di decreto.

Pertanto, reputa opportuno che l'esame di questa Commissione, limitatamente ai profili finanziari, si concentri sul nuovo testo, al fine di giungere ad una proposta di parere che verrà esaminata in tempi ravvicinati.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

ESAME DI ATTI PREPARATORI DELLA LEGISLAZIONE COMUNITARIA

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio, che modifica il regolamento (CE) n. 1082/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2006, relativo ad un gruppo europeo di cooperazione territoriale (GECT) per quanto concerne il chiarimento, la semplificazione e il miglioramento delle norme in tema di istituzione e di funzionamento di tali gruppi (n. COM (2011) 610 definitivo)

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante disposizioni specifiche per il sostegno del Fondo europeo di sviluppo regionale all'obiettivo di cooperazione territoriale europea (n. COM (2011) 611 definitivo)

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo di coesione e che abroga il regolamento (CE) n. 1084/2006 del Consiglio (n. COM (2011) 612 definitivo)

Proposta di regolamento del Parlamento e del Consiglio relativo a disposizioni specifiche concernenti il Fondo europeo di sviluppo regionale e l'obiettivo «Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione» e che abroga il regolamento (CE) n. 1080/2006 (n. COM (2011) 614 definitivo)

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo e per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca compresi nel quadro strategico comune e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul fondo di coesione, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 (n. COM (2011) 615 definitivo)

(Esame congiunto, ai sensi dell'articolo 144 del Regolamento, degli atti comunitari sottoposti al parere motivato sulla sussidiarietà. Rinvio dell'esame)

Il presidente AZZOLLINI avverte che l'esame dei provvedimenti in titolo avrà inizio nella seduta di domani e che, sulla base delle indicazioni

che emergeranno nel corso del dibattito, verrà predisposta e discussa, la prossima settimana, una proposta di risoluzione.

L'esame è quindi rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il presidente AZZOLLINI rammenta che, una volta completato l'*iter* della riforma costituzionale dell'articolo 81 della Costituzione, sarà necessario costituire un gruppo tecnico di lavoro propedeutico all'approvazione della legge attuativa, il cui esame avrà auspicabilmente inizio presso questo ramo del Parlamento.

Al riguardo, fa presente che l'ipotesi potrebbe essere quella di una collocazione del gruppo presso il Ministro per i rapporti con il Parlamento che potrebbe presiederne i lavori.

Il senatore MORANDO (*PD*) reputa opportuno chiarire fin da subito che – sulla base della legge costituzione di riforma dell'articolo 81 – l'organismo di vigilanza sulla finanza pubblica, il cosiddetto *Fiscal Council*, dovrà costituirsi presso il Parlamento, in posizione autonoma dal Governo.

Sottolinea, dunque, la necessità che l'iniziativa volta ad attivare il gruppo di lavoro tecnico parta proprio dal Parlamento e dalle sue strutture tecniche che peraltro del gruppo farebbero parte in ogni caso.

Invita, quindi, il presidente Azzollini ad attivare gli opportuni contatti con la Presidenza del Senato, per procedere, in coordinamento con la Camera dei deputati, all'attivazione del gruppo di lavoro tecnico, che sarà auspicabilmente formato da rappresentanti dei Servizi del bilancio delle due Camere, oltre che della Banca d'Italia, della Corte dei conti, del Ministero dell'economia, dell'ISTAT e di altri organismi che si dovesse rendere necessario consultare.

Il senatore MASCITELLI (*IdV*), nel ricordare che tutte le altre Commissioni hanno, almeno una volta, proceduto all'audizione del rispettivo Ministro di riferimento, al fine di acquisire un indirizzo sulle linee programmatiche dei dicasteri di competenza, sollecita presso la Commissione bilancio l'audizione quanto meno del viceministro Grilli, al fine di avere un quadro delle linee programmatiche del Ministero dell'economia e delle finanze.

Per quanto concerne poi la *spending review*, richiama la necessità di fissare la data per l'audizione del Ministro Giarda, tenuto conto peraltro che, sulla base della manovra finanziaria dello scorso agosto, il Governo avrebbe dovuto presentare al Parlamento, già entro il 30 di novembre 2011, il programma di riorganizzazione della pubblica amministrazione funzionale al processo di *spending review*.

Il presidente AZZOLLINI condivide la posizione espressa dal senatore Morando e fa presente la necessità che il gruppo di lavoro tecnico, predisponga per le competenti Commissioni parlamentari un ventaglio di opzioni utili all'approvazione della legge ordinaria attuativa della riforma dell'articolo 81 della Costituzione, ferma restando la distinzione di ruoli tra la sede tecnica e quella politica.

Assicura poi al senatore Mascitelli l'intenzione di avviare i contatti con il Governo, per procedere all'audizione del viceministro Grilli sull'indirizzo programmatico del Ministero dell'economia e delle finanze.

Da ultimo, per quanto attiene la *spending review*, fa presente che chiederà al ministro Giarda, con il quale ha già preso contatti al riguardo, l'indicazione di una data precisa per l'audizione, nell'ambito dell'indagine conoscitiva già autorizzata.

Il senatore LEGNINI (PD) si ricollega ad un approfondimento apparso sul *Corriere della sera* di oggi, in cui si delinea un quadro drammatico della ricostruzione successiva al terremoto dell'aprile del 2009 in Abruzzo, ricordando che questa Commissione ha più volte chiesto, anche formalmente, dati relativi alla gestione delle risorse per il terremoto.

A tale riguardo, nel ricordare che non è stato finora rispettato l'obbligo, previsto dalla legge, di fornire un rendiconto annuale al Parlamento sul monitoraggio delle risorse impiegate, chiede la tempestiva audizione del Ministro Barca, titolare dell'incarico a monitorare la ricostruzione *post* terremoto, affinché fornisca alla Commissione un quadro esaustivo sullo stato delle risorse spese e sull'efficacia degli interventi finora posti in essere.

Il presidente AZZOLLINI assicura che si attiverà tempestivamente con il Governo, per procedere all'audizione del Ministro Barca.

La seduta termina alle ore 16.

Sottocommissione per i pareri**166^a Seduta**

Presidenza del Presidente
AZZOLLINI

La seduta inizia alle ore 16.

(796) CAFORIO ed altri. – Norme sull'accesso professionale dei laureati in scienze motorie

(Parere alla 7^a Commissione su testo ed emendamento. Esame e rinvio)

Il relatore MAZZARACCHIO (*PdL*), dopo aver ricordato preliminarmente che il Relatore ha presentato un emendamento che riformula il disegno di legge, pur lasciando inalterata la sostanza normativa e i principi ispiratori del provvedimento e rilevando peraltro che il nuovo testo proposto dal Relatore, a differenza del disegno di legge iniziale, reca, al secondo comma dell'articolo 2, la clausola di invarianza finanziaria, illustra il disegno di legge in titolo ed i relativi emendamenti, segnalando, per quanto di competenza, che occorre acquisire conferma che la previsione degli articoli 2 e 3 del disegno di legge originario e dell'articolo 1 del nuovo testo del Relatore – relativa ai requisiti richiesti in capo al soggetto responsabile dei corsi di insegnamento – non comporti profili onerosi per la finanza pubblica, per quanto attiene la gestione delle palestre degli enti locali. Occorre poi valutare l'articolo 4 del disegno di legge e l'articolo 3 del nuovo testo del Relatore, laddove prevedono l'istituzione di elenchi regionali dei soggetti abilitati a svolgere la funzione di direttore tecnico delle strutture o di responsabile dei corsi di insegnamento. Da ultimo, richiede chiarimenti sulle ragioni poste a base dell'articolo 2, comma 1, del nuovo testo del Relatore, che dispone l'esclusione dall'applicazione del provvedimento per le strutture site nelle zone di montagna, nelle isole minori e nei comuni con popolazione pari o inferiore a 5 mila abitanti.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16,05.

FINANZE E TESORO (6^a)

Mercoledì 7 marzo 2012

Plenaria**336^a Seduta***Presidenza del Presidente*
BALDASSARRI

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Cerriani.

La seduta inizia alle ore 15,20.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2009/65/CE, concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative in materia di taluni organismi di investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM) (n. 440)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi degli articoli 6 e 24, comma 1, della legge 15 dicembre 2011, n. 217. Esame e rinvio)

Il relatore FANTETTI (*PdL*) illustra lo schema di decreto legislativo in titolo, che recepisce la direttiva 2009/65/CE che ha rifiuto la direttiva 85/611/CE del Consiglio del 20 dicembre 1985, apportando una serie di modifiche. La direttiva 2009/65/CE qualifica come organismi d'investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM) gli organismi il cui oggetto esclusivo è l'investimento collettivo dei capitali raccolti presso il pubblico in valori mobiliari o in altre attività finanziarie liquide e il cui funzionamento è soggetto al principio della ripartizione dei rischi, e le cui quote sono, su richiesta dei detentori, riacquistate o rimborsate, direttamente o indirettamente, a valere sul patrimonio dei suddetti organismi. La direttiva prevede norme minime comuni per quanto riguarda l'autorizzazione, la vigilanza, la struttura e l'attività degli OICVM stabiliti negli Stati membri, nonché le informazioni che sono tenuti a pubblicare.

Nell'ordinamento interno (decreto legislativo n. 58 del 1998, Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria – TUF) gli organismi di investimento collettivo del risparmio (OICR) sono i fondi comuni di investimento e le società di investimento a capitale variabile (SICAV). Evidenza che, per la mancata attuazione della direttiva 2009/65/CE (nonché delle connesse direttive 2010/43/UE e 2010/44/UE) entro i termini previsti (30 giugno 2011 e 1° luglio 2011), sono state avviate nei confronti dell'Italia le procedure di infrazione n. 2011/844, n. 2011/852 e n. 2011/853.

Il relatore specifica che l'articolo 6, comma 1, della legge 15 dicembre 2011, n. 217 (legge comunitaria 2010), ha delegato il Governo ad adottare uno o più decreti legislativi di attuazione della direttiva 2009/65/CE. Il suo recepimento viene realizzato dallo schema di decreto legislativo principalmente attraverso modifiche e integrazioni al TUF. Il testo prevede l'inserimento in normativa primaria delle sole disposizioni di applicazione generale contenute nella direttiva, demandando, ove possibile, alla regolamentazione secondaria – da parte della Banca d'Italia e della Consob – la disciplina degli aspetti tecnici.

Passando ad illustrare i contenuti del provvedimento, rileva che l'articolo 1 reca una serie di modifiche al TUF. In particolare il comma 1 modifica l'articolo 1, comma 1, del TUF, inserendovi una serie di nuove definizioni (tra cui quelle di OICR armonizzati, comunitari, extracomunitari, *feeder* e *master*).

Il comma 2 modifica l'articolo 6, comma 1, lettera *b*), del TUF in materia di modalità di deposito e sub-deposito degli strumenti finanziari e del denaro di pertinenza della clientela, eliminando dal relativo elenco dei soggetti abilitati le SICAV. Il comma 3 modifica l'articolo 33 del TUF sulle attività esercitabili dalle società di gestione del risparmio (SGR) e dalle SICAV, prevedendo, tra l'altro, che l'attività di custodia e amministrazione esercitabile da una società di gestione può avere per oggetto quote di OICR di propria o altrui istituzione. I commi 4 e 5 modificano rispettivamente gli articoli 36 e 37 del TUF in materia di fondi comuni di investimento. Il comma 6 sostituisce il comma 3 dell'articolo 38 del TUF, prevedendo che la Banca d'Italia autorizzi l'esercizio delle funzioni di banca depositaria e disciplini le condizioni per l'assunzione dell'incarico e di subdeposito dei beni del fondo. Il comma 7 modifica l'articolo 39, comma 2, del TUF concernente il contenuto del regolamento del fondo; il comma 8 modifica l'articolo 41, comma 2, lettera *a*), del TUF sull'operatività all'estero delle SGR. Il comma 9 modifica l'articolo 41-*bis* del TUF al fine di prevedere tra l'altro che le società di gestione armonizzate che intendono istituire e gestire in Italia un fondo comune di investimento armonizzato rispettino tutte le regole applicabili ai fondi comuni di investimento contenute nel TUF (e relative disposizioni di attuazione). Il comma 10 modifica l'articolo 42 del TUF, prevedendo tra l'altro che l'offerta di quote di fondi comuni di investimento comunitari armonizzati deve essere preceduta da una comunicazione alla Consob da parte dell'autorità dello Stato di origine del fondo. Viene altresì eliminato il ter-

mine di due mesi dalla comunicazione necessario per l'avvio della commercializzazione in Italia. Il comma 11 modifica il comma 1 dell'articolo 43-*bis* del TUF, concernente la designazione da parte delle SICAV di una SGR o di una società di gestione armonizzata, al fine di obbligare la società di gestione armonizzata alla stipula di un accordo con la banca depositaria che assicuri alla stessa la disponibilità delle informazioni necessarie per lo svolgimento delle proprie funzioni. Il comma 12 modifica l'articolo 49 del TUF in materia di trasformazione delle SICAV; il comma 13 apporta all'articolo 50 del TUF, concernente la disciplina applicabile alle SICAV, modifiche di coordinamento. Il comma 14 aggiunge al TUF il capo III-*bis* sulle strutture *master-feeder* e il capo III-*ter* sulla fusione e la scissione di OICR. Il comma 15 modifica l'articolo 52 del TUF concernente i provvedimenti ingiuntivi nei confronti di intermediari comunitari, attribuendo le competenze e i poteri di intervento alle autorità degli Stati membri incaricate della vigilanza nel caso di violazioni di obblighi da parte di imprese di investimento o banche comunitarie con succursale in Italia ovvero società di gestione armonizzate. Il comma 16 modifica l'articolo 54 del TUF, concernente i provvedimenti ingiuntivi nei confronti degli OICR comunitari e extracomunitari con quote o azioni offerte in Italia, prevedendo che, in presenza di un OICR comunitario armonizzato con quote o azioni offerte in Italia che non ottemperi agli obblighi comunitari per cui sia competente lo Stato di origine dell'OICR, la Banca d'Italia o la Consob devono informarne l'autorità competente di tale Stato. Il comma 17 modifica l'articolo 57 del TUF, che disciplina la liquidazione coatta amministrativa, stabilendo tra l'altro che i commissari liquidatori della SGR provvedono alla liquidazione o alla cessione dei fondi da questa gestiti con tutti i poteri a ciò necessari; i partecipanti ai fondi hanno diritto esclusivamente alla ripartizione del residuo netto di liquidazione in misura proporzionale alle rispettive quote di partecipazione. Il comma 18 modifica l'articolo 93-*bis* del TUF, integrando la definizione di Stato membro d'origine (ossia quello in cui l'OICR è stato costituito). Il comma 19 sostituisce l'articolo 98-*ter* del TUF sul prospetto d'offerta: si prevede che l'offerta al pubblico di quote o azioni di OICR aperti italiani o comunitari non armonizzati ed extracomunitari è preceduta da una comunicazione alla Consob, mentre nel caso di offerta di OICR italiani armonizzati alla comunicazione sono allegati il documento contenente le informazioni chiave per gli investitori e il prospetto destinati alla pubblicazione. Il comma 20 sostituisce l'articolo 98-*quater* del TUF, recante le disposizioni di attuazione in tema di offerta al pubblico, attribuendo poteri regolamentari alla Consob. Infine il comma 21 sostituisce il comma 1 dell'articolo 190 del TUF, con il quale vengono introdotte sanzioni amministrative pecuniarie in tema di disciplina degli intermediari, dei mercati e della gestione accentrata di strumenti finanziari.

Si sofferma quindi sull'articolo 2, il quale reca una serie di modifiche all'articolo 26-*quinquies* del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973, con il quale viene disciplinata la ritenuta sui redditi di capitale derivanti dalla partecipazione ad OICR italiani e lussemburghesi

storici. Viene tra l'altro specificato che i soggetti non residenti possano usufruire dell'esenzione dalla ritenuta solo relativamente alla quota di proventi maturati nel periodo di possesso delle quote o azioni.

L'articolo 3 reca una serie di modifiche all'articolo 10-ter della legge n. 77 del 1983 – con il quale vengono dettate disposizioni tributarie sui proventi delle quote di OICVM di diritto estero – al fine di uniformare le disposizioni riguardanti la determinazione dei redditi di capitale derivanti dalla partecipazione agli OICVM di diritto estero a quelle previste per i fondi di diritto italiano.

L'articolo 4 modifica l'articolo 67, comma 1-*quater* del decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, concernente i redditi diversi, a fini di coordinamento con una modifica apportata dal precedente articolo 2.

L'articolo 5 modifica il comma 5 dell'articolo 6 del decreto legislativo n. 461 del 1997, concernente l'opzione per l'applicazione dell'imposta sostitutiva su ciascuna plusvalenza o altro reddito diverso realizzato, al fine di consentire il rilascio della certificazione di minusvalenza nei casi di cessione anche parziale delle quote o azioni di OICR.

L'articolo 6 reca una serie di modifiche all'articolo 2 del decreto-legge n. 225 del 2010, recante proroghe di termini. Tra queste, viene modificato il comma 71 dell'articolo 2 al fine di consentire la compensazione dei risultati negativi accumulati dagli OICVM italiani con le ritenute da applicare sui proventi derivanti dalla partecipazione a OICVM esteri istituiti da una medesima SGR.

L'articolo 7 fissa infine al 30 giugno 2012 il termine entro il quale – per quanto concerne le offerte al pubblico di quote o azioni di OICR italiani armonizzati in corso alla data di entrata in vigore del decreto legislativo in esame – gli offerenti sono tenuti a sostituire il prospetto semplificato con il documento contenente le informazioni chiave per gli investitori.

Il presidente BALDASSARRI rende noto che il termine per l'espressione dei pareri, rispettivamente, sull'Atto del Governo in titolo nonché sull'Atto del Governo n. 441 (in materia di istituti di moneta elettronica) scadrà lunedì 12 marzo. Considerata la difficoltà a rispettare tale termine e atteso che nella prossima settimana sarà avviato in congiunta con la Commissione bilancio l'esame del decreto-legge n. 16 del 2012 in materia di semplificazione fiscale (Atto Senato n. 3184), chiede al sottosegretario Ceriani se il Governo è disponibile ad attendere l'espressione dei pareri sui provvedimenti citati non oltre la giornata di mercoledì 14 marzo.

Il sottosegretario CERIANI manifesta la piena disponibilità del Governo in tal senso.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

*ESAME DI ATTI PREPARATORI DELLA LEGISLAZIONE COMUNITARIA***Proposta di direttiva del Consiglio concernente un sistema comune d'imposta sulle transazioni finanziarie e recante modifica della direttiva 2008/7/CE (n. COM (2011) 594 definitivo)**

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 144 del Regolamento, dell'atto comunitario sottoposto al parere motivato sulla sussidiarietà, e rinvio)

Riprende l'esame sospeso nella seduta del 28 febbraio scorso.

Il relatore SCIASCIA (*PdL*) presenta e illustra uno schema di risoluzione pubblicato in allegato al resoconto.

Si apre quindi il dibattito sullo schema di risoluzione testé illustrato.

Il senatore LANNUTTI (*IdV*) giudica largamente condivisibile il testo predisposto dal relatore Sciascia anche se riterrebbe opportuno inserirvi un'osservazione critica sul ruolo che gli strumenti derivati hanno avuto nell'origine e nella diffusione della crisi finanziaria internazionale, preannunciando quindi che assumerà su di esso un orientamento di voto favorevole, ove sia accolta la sua proposta di integrazione.

Il senatore CONTI (*PdL*) si associa al rilievo avanzato dal senatore Lannutti.

La senatrice FONTANA (*PD*), pur ritenendo condivisibili gli elementi di principio richiamati nello schema di risoluzione, richiama l'attenzione della Commissione sull'osservazione n. 3, che suggerisce di destinare il 90 per cento delle entrate derivanti dall'imposta sulle transazioni finanziarie a riduzione dei contributi nazionali dei singoli Stati membri, per consentire ad essi maggiori margini di riduzione della pressione fiscale interna. Invita infatti a considerare che il dibattito attualmente in corso a livello europeo riguarda l'individuazione di ulteriori risorse per favorire il rilancio della crescita economica. Di conseguenza, la forma di utilizzazione dei proventi dell'ITF suggerita dal relatore potrebbe risultare in contrasto con tale obiettivo e con il principio generale di coniugare rigore finanziario e crescita economica.

Il senatore FANTETTI (*PdL*) osserva che la valutazione sulla proposta di direttiva in esame potrebbe anche limitarsi a una semplice ricognizione dei suoi presumibili effetti sulla redistribuzione delle transazioni finanziarie tra le varie piazze europee. Al riguardo, non si può ignorare che l'introduzione dell'imposta ha ricevuto un largo consenso politico tra gli Stati membri con l'eccezione del Regno Unito. Tuttavia, giudica di tutta evidenza come l'assoggettare a tassazione le transazioni finanziarie potrebbe produrre l'effetto di spostarne l'operatività in altri sistemi di negoziazione come per esempio la *City* londinese. In un certo senso quindi si potrebbe trattare di una proposta destinata, da punti di vista anche opposti,

a essere accettata da tutti. Tuttavia ritiene necessario evidenziare alcuni rilievi critici, riguardanti in primo luogo la non applicabilità del tributo ai *market makers*, considerato il loro ruolo all'interno dei mercati finanziari. In secondo luogo, mentre risulta del tutto condivisibile tassare le rendite di natura finanziaria, sottolinea che potrebbe essere controindicato prevedere un'imposizione sulle transazioni, che non necessariamente determinano una rendita.

In conclusione ritiene che le osservazioni svolte siano idonee a dimostrare come l'introduzione dell'ITF sia una misura senza dubbio condivisa dal punto di vista politico, ma caratterizzata da evidenti criticità dal punto di vista tecnico.

Il presidente BALDASSARRI (*Per il Terzo Polo:ApI-FLI*) ringrazia il relatore Sciascia per il lavoro redazionale svolto, che giudica in larga parte condivisibile, e illustra quindi alcune proposte di modifica del testo. Ritiene in primo luogo opportuno spostare nelle premesse l'osservazione finale con cui la Commissione sollecita il Governo a inserire la questione della tassazione delle transazioni finanziarie tra gli argomenti di discussione della prossima riunione del G20, in modo da rendere evidente il carattere pregiudiziale e dirimente dell'adozione globale della nuova imposta.

Ritiene poi doveroso richiamare l'attenzione sulla portata dell'osservazione n. 2, con cui si propone di prevedere un significativo inasprimento delle aliquote nel caso in cui le controparti delle operazioni tassate abbiano sede nei paradisi fiscali. Infatti, nell'avanzare una proposta di tale tenore, pur condividendone la valenza di principio generale, occorre a suo parere avere piena consapevolezza che una simile misura rischia di incentivare ulteriormente il trasferimento e la delocalizzazione delle transazioni al di fuori dell'Unione europea.

Si sofferma quindi sulle osservazioni n. 3 e n. 5, suggerendone l'accorpamento e una nuova formulazione. Non ritiene infatti condivisibile la proposta di destinare il 90 per cento del gettito dell'ITF alla riduzione dell'onere per i bilanci nazionali, giacché sottolinea che non vi sarebbe nessuna certezza e nessun automatismo sulla riduzione della pressione fiscale all'interno degli Stati membri. Viceversa ritiene necessario individuare altre possibili e condivisibili forme di utilizzazione, suggerendo di destinare le quote maggiori di tale gettito al fondo comunitario che alimenta il meccanismo europeo di stabilità (ESM) e, rivedendo profondamente la proposta contenuta nella risoluzione, al finanziamento di iniziative e progetti finalizzati alla crescita e allo sviluppo economico.

Il relatore SCIASCIA (*PdL*) accetta la proposta di modifica alle premesse della risoluzione. Per quanto riguarda la destinazione delle entrate derivanti dall'ITF, fa presente che la Commissione europea ha già manifestato un orientamento preciso, affermando che la tassazione europea del settore finanziario deve rappresentare uno dei nuovi mezzi di finanziamento dell'Unione europea per sostituire gradualmente i contributi degli

Stati membri, riducendo gli oneri per i bilanci nazionali. Di conseguenza la proposta contenuta nello schema di risoluzione si muove in tale contesto necessitato e, prendendo atto delle scelte compiute, si limita realisticamente a individuare una quota particolarmente contenuta di risorse da destinare a interventi a favore della crescita e soprattutto dello sviluppo dei Paesi economicamente più arretrati.

Il presidente BALDASSARRI (*Per il Terzo Polo:ApI-FLI*), pur prendendo atto di tale puntualizzazione, ritiene tuttavia necessario che la Commissione, nella sede propria della fase ascendente del diritto comunitario, esprima le proprie valutazioni e proposte di carattere politico, da sottoporre alla Commissione europea, ricordando che in passato erano state prospettate – da parte dello stesso James Tobin – soluzioni profondamente diverse sui possibili utilizzi delle risorse derivanti dall'imposta sulle transazioni finanziarie.

Il sottosegretario CERIANI sottolinea che l'ITF sta riscuotendo un notevole interesse e gradimento presso l'opinione pubblica e le forze politiche, nel presupposto che il tributo potrà offrire un gettito cospicuo colpendo nella sostanza le operazioni di finanza speculativa. Tuttavia, ritiene necessario evidenziare tutte le difficoltà che ancora sussistono nel percorso di messa a punto e di approvazione della misura. Innanzitutto, nel mondo finanziario sta prevalendo un orientamento finalizzato a individuare gli strumenti per traslare sui costi di servizi e quindi sui risparmiatori il peso del prelievo. In secondo luogo, la stessa Commissione europea non ha assunto un orientamento definito sul migliore utilizzo del nuovo gettito, ma dovrebbe risultare a tutti evidente che una sua destinazione, totale o parziale, a riduzione dei contributi nazionali al bilancio dell'Unione europea non può che costituire uno stimolo e un incentivo per i singoli governi nazionali a sostenere tale misura, soprattutto in Consiglio europeo, stante l'assunzione all'unanimità di tale tipo di deliberazione. Di conseguenza, le proposte avanzate dal presidente Baldassarri, pur di notevole spessore, potrebbero comportare il rischio di ostacolare, ove accolte, il raggiungimento di una soluzione condivisa all'unanimità, pur tenendo conto che esse sono in linea con le finalità economiche e sociali suggerite da diverse organizzazioni sovranazionali. Per contro, tra tutti i possibili utilizzi in ambito comunitario, giudica di maggior interesse la proposta di impiegare le risorse derivanti dall'ITF per alimentare l'ESM a vantaggio della stabilità dell'area dell'euro, con diretti effetti positivi sulle economie nazionali.

Il presidente BALDASSARRI (*Per il Terzo Polo:ApI-FLI*), tenuto conto delle osservazioni svolte dal sottosegretario Ceriani, sottopone al relatore una nuova formulazione dello schema di risoluzione.

Il senatore CONTI (*PdL*) osserva che l'impostazione adottata dal relatore garantisce la sintesi più equilibrata tra le varie posizioni emerse, dal momento che la creazione di nuove risorse proprie dell'Unione europea

potrebbe tradursi, anche attraverso un'assunzione di responsabilità da parte di tutte le forze politiche, in uno stimolo a varare misure di riduzione della pressione fiscale in Italia.

Il presidente BALDASSARRI (*Per il Terzo Polo:ApI-FLI*), pur riconoscendo il valore di tale indicazione, invita tuttavia a non ritenere scontata l'equivalenza tra riduzione degli oneri di finanziamento dell'Unione europea e conseguenziale diminuzione della pressione fiscale in Italia.

La senatrice FONTANA (*PD*) ritiene meritevole di accoglimento la proposta da ultimo illustrata dal presidente Baldassarri, che ha il pregio di non contenere indicazioni percentuali sulla ripartizione del gettito dell'ITF ma di segnalare gli obiettivi principali, come il finanziamento dell'ESM, il sostegno alla crescita e allo sviluppo economico dei Paesi arretrati e, ove possibile, la riduzione della pressione fiscale. Infatti il dibattito sulla migliore destinazione delle risorse derivanti dall'ITF deve essere inserito nel più ampio contesto concernente gli obiettivi della strategia Europa 2020.

Il senatore BARBOLINI (*PD*) prende atto con favore dei criteri di realismo e di concretezza che hanno orientato la proposta del relatore e sottolinea al contempo l'importanza dei chiarimenti forniti dal sottosegretario Ceriani, per quanto riguarda l'indicazione delle modalità migliori attraverso le quali raggiungere un avviso unanime in seno all'Unione europea sull'introduzione dell'ITF.

Pur ritenendo tali elementi di valutazione meritevoli di un vaglio attento e approfondito, sottolinea tuttavia che vi sono ancora ampi margini che la Commissione può utilizzare in modo proficuo per avanzare proposte più coraggiose. In tal senso concorda con gli obiettivi prioritari individuati dal presidente Baldassarri, che intendono coniugare il tema della stabilità finanziaria dell'area euro con quello, non meno rilevante, della crescita economica, nella consapevolezza dei numerosi profili da prendere in considerazione, come la ricerca e l'innovazione, lo sviluppo infrastrutturale e la cooperazione internazionale. In tale contesto risulta quindi condivisibile anche l'ulteriore indicazione di utilizzare le eventuali risorse residue per la riduzione della pressione fiscale all'interno degli Stati membri.

Il relatore SCIASCIA (*PdL*), preso atto degli orientamenti emersi, si riserva di modificare lo schema di risoluzione nei termini indicati in precedenza e di presentare il nuovo testo alla Commissione nella giornata di martedì 13 marzo.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16,25.

**SCHEMA DI RISOLUZIONE PROPOSTO DAL
RELATORE SULL'ATTO COMUNITARIO COM (2011)
594 definitivo SOTTOPOSTO AL PARERE MOTIVATO
SULLA SUSSIDIARIETÀ**

La 6^a Commissione esaminata ai sensi dell'articolo 144 del Regolamento, la proposta di direttiva n. COM (2011) 594 definitivo del Consiglio concernente un sistema comune d'imposta sulle transazioni finanziarie e recante modifica della direttiva 2008/7/CE sottoposta al parere motivato di sussidiarietà;

considerato che

essa tende a introdurre nel sistema finanziario europeo l'Imposta sulle Transazioni Finanziarie (ITF) per assoggettare a tassazione le operazioni finanziarie poste in essere da qualificati soggetti nell'ambito dell'Unione europea;

la proposta, come noto, ha dato origine ad un acceso dibattito tra sostenitori e detrattori della nuova imposizione: i primi ritengono che gli obiettivi che si prefigge di raggiungere la nuova imposizione (raccogliere un significativo contributo dal settore finanziario ad ausilio anche del gettito fiscale europeo, stabilizzare i mercati, evitare doppie imposizioni, etc.) siano di gran lunga superiori a quelli – negativi – indicati da chi si oppone all'introduzione dell'ITF che si sostanziano essenzialmente nel rammentare il principio secondo cui i capitali migrano dove trovano minori imposizioni – *rectius* tassazione – e, soprattutto, minori controlli;

ad avviso di coloro che osteggiano la nuova imposizione solo un'imposta globale (da applicarsi tendenzialmente in tutti gli ordinamenti), così come prevista dal prof. J. Tobin, potrebbe esplicare effetti positivi.

Preso atto inoltre di tutte le indicate posizioni nonché della dichiarazione, rilevante, del commissario europeo per la fiscalità secondo cui la migrazione dei capitali sarebbe quasi impossibile in quanto il «principio di residenza» contenuto nella proposta comporta che i possibili «elusori» dell'ITF dovrebbero però rinunciare in toto al mercato europeo,

accertata la conformità ai principi di sussidiarietà e proporzionalità, esprime parere favorevole con le seguenti osservazioni:

1. Appare opportuno estendere l'imposta anche alle transazioni su valute nei mercati a pronti.

2. Al fine di rafforzare in termini di equità il prelievo in commento, appare opportuno prevedere un significativo inasprimento delle ali-

quote ove le controparti delle operazioni tassate abbiano sede in paesi a fiscalità privilegiata (c.d. paradisi fiscali).

3. Appare opportuno prevedere che almeno il 90 per cento delle risorse reperite dall'ITF affluiscono in fondi, ovviamente dell'Unione europea, che abbiano lo scopo di diminuire l'apporto finanziario degli stati membri che così potrebbero ridurre la fiscalità interna; oppure affluiscono nel fondo ESM (*European Stability Mechanism*) che verrà istituito nel luglio del corrente anno.

4. Appare inoltre necessario prevedere l'esenzione per le transazioni poste in essere dai piccoli risparmiatori, che il più delle volte non hanno intento speculativo, ad esempio gli investimenti obbligazionari di limitate dimensioni; l'esenzione potrebbe essere prevista cioè per le transazioni che non superino un determinato importo che potrebbe essere, a titolo esemplificativo, sino a cinquantamila euro;

5. La Commissione suggerisce infine che una parte, limitata, delle risorse rivenienti dall'ITF calcolate, per difetto in 57 miliardi di euro annui, vengano impiegate per finanziare iniziative e progetti nel campo della ricerca scientifica, dei cambiamenti climatici e interventi a sostegno della domanda, con particolare riferimento alle condizioni delle fasce economicamente più deboli.

In conclusione, la Commissione sollecita il Governo italiano e le autorità comunitarie a inserire la questione della tassazione delle transazioni finanziarie tra gli argomenti di discussione della prossima riunione dei capi di Stato e di Governo (G20), nella convinzione che l'efficacia dell'imposta sia direttamente correlata alla sua più ampia adozione a livello globale.

ISTRUZIONE (7^a)

Mercoledì 7 marzo 2012

Plenaria

362^a Seduta

Presidenza del Presidente

POSSA

Intervengono i sottosegretari di Stato per i beni e le attività culturali Cecchi e per l'istruzione, l'università e la ricerca Elena Ugolini.

La seduta inizia alle ore 15.

SULLA NOMINA DEI VERTICI DI ARCUS S.P.A.

La senatrice Mariapia GARAVAGLIA (PD), ricordando che le omologhe Commissioni istruzione e cultura dei due rami del Parlamento si sono da tempo espresse favorevolmente in merito alla nomina dell'ambasciatore Ortona alla presidenza di Arcus s.p.a., domanda perché il Governo non abbia ancora dato seguito a tali indicazioni.

Il PRESIDENTE assicura che rappresenterà il quesito all'Esecutivo.

SUI LAVORATORI PRECARI DEL MONDO DELLO SPETTACOLO

La senatrice Mariapia GARAVAGLIA (PD), nel preannunciare la presentazione di uno specifico atto ispettivo, lamenta che i lavoratori precari del mondo dell'arte, ad esempio gli stagionali, non siano assistiti dall'indennità di disoccupazione.

ESAME DI ATTI PREPARATORI DELLA LEGISLAZIONE COMUNITARIA

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il programma quadro di ricerca e innovazione (2014-2020) – Orizzonte 2020 (n. COM (2011) 809 definitivo)

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce le regole di partecipazione e di diffusione nell'ambito del programma quadro di ricerca e di innovazione «Orizzonte 2020» (2014-2020) (n. COM (2011) 810 definitivo)

Proposta di decisione del Consiglio che stabilisce il programma specifico recante attuazione del programma quadro di ricerca e innovazione (2014-2020) – Orizzonte 2020 (n. COM (2011) 811 definitivo)

Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle Regioni – Programma quadro di ricerca e innovazione «Orizzonte 2020» (COM (2011) 808 definitivo) (n. 82)

Proposta di regolamento del Consiglio sul programma di ricerca e formazione della Comunità europea dell'energia atomica (2014-2018) che integra il programma quadro di ricerca e innovazione «Orizzonte 2020» (COM (2011) 812 definitivo) (n. 83)

(Seguito dell'esame congiunto, ai sensi dell'articolo 144 del Regolamento, degli atti comunitari sottoposti al parere motivato sulla sussidiarietà e dell'atto comunitario n. 82 e rinvio. Disgiunzione e rinvio del seguito dell'esame dell'atto comunitario n. 83)

Riprende l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 21 febbraio scorso.

Il presidente relatore POSSA (*PdL*), preso atto che non ci sono altri iscritti nel dibattito, dichiara conclusa la discussione generale. Propone quindi di disgiungere l'esame dell'atto comunitario n. 83.

Conviene la Commissione.

Il presidente relatore POSSA (*PdL*) illustra indi uno schema di risoluzione favorevole con osservazioni, pubblicato in allegato al presente resoconto, sugli atti comunitari nn. 809, 810, 811, sottoposti al parere motivato sulla sussidiarietà, nonché sull'atto comunitario n. 82, vertenti tutti sul programma quadro di ricerca «Orizzonte 2020».

Sullo schema di risoluzione prende la parola il senatore RUSCONI (*PD*) il quale osserva che sarebbero necessari alcuni chiarimenti, in particolare sul punto 3.5.1: suggerisce in proposito di utilizzare l'espressione «non contenga aperture» in luogo di quella utilizzata dal Presidente relatore.

Quanto al paragrafo 3.5.2, relativo ai temi energetici, reputa eccessiva l'espressione «velleitari», affermando l'importanza di fissare scopi ambiziosi circa le energie pulite, sicure ed efficienti. Giudica eccessivamente forte anche l'espressione «dirigismi tecnocratici fortemente coercitivi», così come il tenore del paragrafo 3.5.3. In ordine al 3.5.4, l'affermazione per cui l'obiettivo di contenere a 2° C l'aumento massimo della temperatura dell'atmosfera terrestre al suolo abbia «scarso valore scientifico» gli appare troppo netta ed esclusiva. Conclude precisando di condividere la filosofia di fondo dello schema di risoluzione, ossia i rilievi critici nei confronti di traguardi difficilmente realizzabili, ma ritiene doveroso che l'Europa si ponga degli obiettivi alti cui indirizzare la propria azione.

Il senatore PITTONI (*LNP*) si esprime a favore del paragrafo 3.5.4 inerente i cambiamenti climatici, mentre manifesta perplessità circa il 3.5.1 relativamente alle ricerche sugli organismi geneticamente modificati (OGM). L'argomento può infatti essere a suo giudizio trattato in altre occasioni onde evitare polemiche interne agli schieramenti. Propone dunque di espungere completamente il paragrafo 3.5.1.

Il senatore ASCIUTTI (*PdL*) esprime particolare apprezzamento sui punti 1 e 2 ed in particolare sul 2.5, inerente i principi etici e la ricerca sulle cellule staminali, su cui occorre fare chiarezza.

Quanto al 3.5.1, rammenta che la Commissione, insieme alla Commissione agricoltura, ha svolto una approfondita indagine conoscitiva sugli OGM all'esito della quale era emerso un generale consenso sulle ricerche in materia. Lo schema di risoluzione proposto dal Presidente relatore è dunque a suo avviso convincente, ma non sarebbe contrario a eventuali miglioramenti nella formulazione.

Dopo essersi soffermato sul paragrafo 3.5.4, invita il Presidente relatore a mettere in positivo le affermazioni contenute nel 3.5.2, condividendo comunque l'obiettivo generale di abbattere le emissioni di CO₂. In proposito invoca peraltro una maggiore chiarezza nella politica energetica dell'Unione europea.

Il senatore MARCUCCI (*PD*) fa presente che i temi sollevati hanno una natura prettamente politica, specialmente con riferimento alla riduzione della emissione di CO₂, atteso che riguardano linee di indirizzo condivise da tutti i Paesi europei. Invita dunque alla cautela tenuto conto che il testo potrebbe risentire di una percezione politica fuorviante.

Il senatore de ECCHER (*PdL*) condivide integralmente i paragrafi 3.5.2, 3.5.3 e 3.5.4, manifestando invece forte contrarietà a titolo personale sul 3.5.1, relativo agli OGM. Ricorda in merito di aver appoggiato una legge della Provincia autonoma di Trento a favore di una moratoria sugli OGM fino al 2013, cui si è allineata anche la Provincia di Bolzano. Preannuncia dunque la propria astensione sul 3.5.1 così formulato, salvo che non si faccia esclusivo riferimento alle ricerche sui genomi delle diverse specie.

Il senatore PETERLINI (*UDC-SVP-AUT:UV-MAIE-VN-MRE-PLI-PSI*), nel dare atto al Presidente relatore di aver compiuto un grande sforzo di sintesi, condivide le considerazioni del senatore Ascutti e sollecita una riformulazione in positivo delle osservazioni relative al paragrafo 3. Riallacciandosi all'intervento del senatore de Eccher, rimarca come il modello OGM-*free* delle Province autonome di Trento e Bolzano sia diventato a tutti gli effetti un marchio valutato positivamente dal mercato.

Quanto ai temi energetici, giudica raggiungibili gli obiettivi posti, tenuto conto che in alcune realtà, come l'Alto Adige, quasi il 60 per cento del consumo energetico è legato a fonti rinnovabili.

Prende brevemente la parola il senatore PITTONI (*LNP*), per precisare che, in alternativa alla soppressione *tout court* del 3.5.1, potrebbe essere introdotta la precisazione avanzata dal senatore de Eccher circa la finalità delle ricerche, purché non se ne preveda la promozione.

In proposito, il senatore MARCUCCI (*PD*) interviene incidentalmente per paventare il rischio che si utilizzi un metro di giudizio connesso a scelte prettamente territoriali su temi che invece interessano tutta l'Europa e pongono questioni di ordine generale. In particolare, invita a non arrestare la ricerca.

Il senatore de ECCHER (*PdL*) ribadisce la propria contrarietà sul 3.5.1, legata a studi pregressi e convinzioni personali. Sottolinea altresì che gli OGM pongono problemi non regionali ma di carattere generale, connessi alla tutela della salute e alla protezione della biodiversità.

La senatrice Mariapia GARAVAGLIA (*PD*) enfatizza la stretta connessione tra il paragrafo 3.5.1 e il 2.5, relativo ai principi etici, ritenendo essenziale che l'Europa apra alle ricerche tenuto conto della propria impostazione culturale; altrimenti, si troverebbe a subire i risultati di ricerche svolte in altri Paesi anziché affrontarli in forma dialettica. Fa notare peraltro che la risoluzione si configura quale elemento di indirizzo al Governo e alla Commissione europea e dunque si dichiara favorevole ad una riformulazione delle osservazioni summenzionate in chiave positiva.

A giudizio del senatore CERUTI (*PD*), i paragrafi dal 3.5.1 al 3.5.5 lasciano intendere che l'unica modalità per accrescere la conoscenza e le risorse sociali e tecnologiche sia incanalata in una direzione, dando per scontato che esista un solo modello perseguibile. Invita invece alla cautela e manifesta perplessità sulle espressioni utilizzate nel paragrafo 3.5.2 tenuto conto che esempi di dirigismo hanno riguardato ad esempio l'imposizione della ricerca sul nucleare. Analoga cautela è a suo avviso necessaria nel giudicare irrisoria l'energia solare, atteso che un'eventuale alleanza tra Europa e Africa potrebbe consentire un felice connubio tra tecnologia e sole.

Rimarca altresì la necessità di far leva sulla diversificazione delle conoscenze, anche sulla base della letteratura scientifica, non condividendo l'orizzonte ideologico delle affermazioni contenute nello schema di risoluzione. Richiamandosi alle considerazioni della senatrice Mariapia Garavaglia, propone quindi di espungere quei termini che esplicitano critiche radicali agli atti in esame, propendendo per una riformulazione. Concorrendo altresì con alcune osservazioni del senatore de Eccher, conclude suggerendo di eliminare il riferimento a «dirigismi tecnocratici fortemente coercitivi».

Il senatore PROCACCI (*PD*) si sofferma in particolare sull'osservazione 2.5, invitando il Presidente relatore a non limitarsi a rilevare la con-

traddizione fra i commi 3 e 4 dell'articolo 16 del documento n. 809. Reputa infatti opportuno fugare ogni possibile dubbio circa il divieto di produrre cellule staminali embrionali umane a fini di ricerca. Piuttosto, ritiene che la ricerca possa essere consentita su cellule prodotte ad altri fini.

Con riferimento all'osservazione 3.5.1, si associa all'auspicio di un riferimento alla ricerca sugli OGM. In merito a questo delicato argomento, giudica infatti indispensabile regolarne l'uso senza tuttavia fermare le relative attività di ricerca.

Quanto infine all'osservazione n. 3.5.2, pur convenendo sulla difficoltà di raggiungere gli obiettivi in materia di energia sicura, invita a non mortificare l'intento di privilegiare fonti energetiche pulite.

A giudizio della senatrice Vittoria FRANCO (PD), non vi è contraddizione fra i commi 3 e 4 dell'articolo 16 del documento n. 809. Il comma 3 vieta infatti la produzione di cellule staminali embrionali umane a scopo di ricerca, come del resto unanimemente convenuto. Il comma 4 consente invece attività di ricerca su cellule già esistenti che, se non utilizzate, andrebbero distrutte. In considerazione dei vantaggi che tali ricerche possano recare nella lotta a determinate malattie, ritiene che si tratti di una scelta del tutto condivisibile. Si dichiara pertanto favorevole ad eventuali chiarimenti, purché non venga introdotto un divieto assoluto di ricerca.

Il seguito dell'esame congiunto è rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA

(962) RUTELLI e ZANDA. – *Delega al Governo per la riforma della disciplina sanzionatoria penale in materia di reati contro il patrimonio culturale*

(3016) Delega al Governo per la riforma della disciplina sanzionatoria in materia di reati contro il patrimonio culturale

(Parere alla 2^a Commissione. Esame congiunto e rinvio)

Riferisce alla Commissione la relatrice Mariapia GARAVAGLIA (PD) la quale dà sinteticamente conto dei due provvedimenti, precisando che il disegno di legge n. 962 si differenzia dal n. 3016 in quanto riguarda anche i reati contro il paesaggio, coprendo perciò tutta la materia trattata dal Codice approvato con decreto legislativo n. 42 del 2004.

Nell'esprimere un giudizio certamente favorevole sull'intento di introdurre reati specifici e aggravanti relativamente al danneggiamento del patrimonio culturale e ambientale, nonché sull'ipotesi di un ravvedimento operoso volto a riportare in pristino i beni rovinati, osserva peraltro che i beni materiali non dovrebbero essere mai disgiunti da quelli immateriali. Inoltre, il patrimonio storico-artistico di un Paese non dovrebbe essere tutelato in modo solo formale, ma ne dovrebbe essere promossa la dimensione collettiva, quale bene dell'intera comunità.

Poiché dal 2004 ad oggi il regime sanzionatorio non è parso idoneo a garantire una sufficiente tutela, tanto da imporre una revisione a meno di

10 anni dall'entrata in vigore del Codice, ella suggerisce indi misure diverse, come la prevenzione, auspicando che possano risultare più efficaci.

Dopo aver espresso dubbi sull'effettiva possibilità di ripristinare le condizioni originarie di un bene danneggiato, sollecita poi un diverso approccio da parte dei mezzi di comunicazione di massa affinché i deturpatori del patrimonio storico-artistico siano additati al pubblico disdoro anziché trasformati in personaggi di richiamo. Teme altrimenti che le ottime intenzioni sottese ai provvedimenti in titolo restino solo petizioni di principio.

Propone infine di valutare la possibilità che i proventi delle sanzioni economiche siano destinati ad assicurare continuità alla manutenzione ordinaria dei beni culturali ed ambientali.

Il seguito dell'esame è rinviato.

SULLE DIFFICOLTÀ DEL SITO ARCHEOLOGICO DI POMPEI

La senatrice DE FEO (*PdL*) richiama l'attenzione della Commissione sulle difficoltà in cui versa il sito archeologico di Pompei, dove sarebbero avvenuti ulteriori crolli, soprattutto nella VII regione, che tuttavia sarebbero stati tenuti segreti. Lamenta altresì l'insufficiente rendicontazione dei fondi disponibili.

Il PRESIDENTE suggerisce di presentare un atto di sindacato ispettivo.

SULLA MOSTRA DEDICATA AL TINTORETTO

Il PRESIDENTE informa che per mercoledì 28 marzo alle ore 19,45 la Presidente dell'omologa Commissione della Camera dei deputati, onorevole Valentina Aprea, ha organizzato d'intesa con il professor Vittorio Sgarbi una visita alla mostra dedicata al Tintoretto attualmente in corso presso le Scuderie del Quirinale, alla quale sono invitati i senatori della 7^a Commissione del Senato.

Invita pertanto chi fosse interessato a far pervenire la propria adesione presso l'Ufficio di Segreteria della Commissione.

La seduta termina alle ore 16,20.

**SCHEMA DI RISOLUZIONE PRESENTATO DAL
RELATORE SUGLI ATTI COMUNITARI NN. COM
(2011) 809 definitivo, COM (2011) 810 definitivo, COM
(2011), 811 definitivo SOTTOPOSTI AL PARERE
MOTIVATO SULLA SUSSIDIARIETÀ E SULL'ATTO
COMUNITARIO N. 82**

La Commissione,

esaminati, ai sensi dell'articolo 144, commi 1 e 6, del Regolamento, i seguenti atti riguardanti il programma quadro di ricerca e innovazione relativo al settennio 2014-2020 «Orizzonte 2020»:

– la Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle Regioni – Programma quadro di ricerca e innovazione »Orizzonte 2020« (COM (2011) 808 definitivo) (n. 82),

– la proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il programma quadro di ricerca e innovazione (2014-2020) – Orizzonte 2020 (n. COM (2011) 809 definitivo),

– la proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce le regole di partecipazione e di diffusione nell'ambito del programma quadro di ricerca e di innovazione »Orizzonte 2020« (2014-2020) (n. COM (2011) 810 definitivo),

– la proposta di decisione del Consiglio che stabilisce il programma specifico recante attuazione del programma quadro di ricerca e innovazione (2014-2020) – Orizzonte 2020 (n. COM (2011) 811 definitivo),

esprime parere favorevole con le seguenti osservazioni:

1. Con riferimento ai profili di sussidiarietà:

1.1. si riconosce che la grande maggioranza delle azioni proposte rispetta il principio di sussidiarietà perché riveste un interesse generale per gli Stati membri ovvero si concentra su obiettivi e attività non efficacemente realizzabili dagli Stati membri su base solo nazionale per l'alto costo, la lunga durata, l'elevato rischio di insuccesso o la carenza di capacità di valorizzazione industriale;

1.2. si dà atto che l'intervento a livello dell'Unione, promuovendo la concorrenza in ambito continentale, diffonde buone prassi, stabilisce *benchmark* di confronto e tende perciò ad innalzare i livelli di eccellenza in tutti gli Stati membri;

1.3. si apprezza che il programma, attraverso diversi strumenti, assicura un lodevole sostegno alla mobilità transnazionale, migliorando la formazione dei ricercatori;

1.4. sarebbe tuttavia opportuno che, date le cospicue diversità esistenti tra gli Stati membri in termini di geografia, clima, storia, cultura, demografia, agricoltura, sistema industriale, nelle premesse al documento n. 809 si riconoscesse la valenza delle ricerche svolte a livello nazionale. Ciò appare tanto più necessario allorché si consideri la presenza di settori di eccellenza quali ad esempio, in Italia, le ricerche sismica e vulcanica, sulla conservazione e valorizzazione dello straordinario patrimonio culturale, di carattere storico, umanistico, letterario o filosofico. La mancanza di tale esplicito riconoscimento rischia infatti di esprimere implicitamente una valutazione negativa;

1.5. si manifesta inoltre perplessità, per non dire contrarietà, sul «Considerando» n. 25 del documento n. 809 laddove afferma che «è opportuno non finanziare in uno Stato membro attività in esso proibite» nonché «attività che risultino vietate in tutti gli Stati membri». L'esclusione del finanziamento in uno Stato membro di una azione che sia proibita da quello Stato o addirittura da tutti gli Stati membri non è infatti una mera questione di «opportunità», tanto più che la materia è disciplinata con precisione dal Trattato di Lisbona.

2. In merito all'impostazione generale di «Orizzonte 2020»:

2.1 si esprime apprezzamento per l'unificazione del finanziamento della ricerca e dell'innovazione in un unico quadro strategico comune, integrando sia i settori interessati dal 7° Programma quadro di ricerca, sia le sezioni che riguardano l'innovazione nel Programma quadro «Competitività e Innovazione», sia le attività dell'Istituto europeo di innovazione e tecnologia, nonché le attività del Centro comune di ricerca;

2.2 si valuta positivamente la rilevante semplificazione delle procedure di finanziamento della ricerca e dell'innovazione mediante:

2.2.1 l'adozione di un unico insieme di regole per l'intero ciclo di ricerca e innovazione, riguardante tutti i programmi di ricerca e tutti gli organismi di finanziamento;

2.2.2 l'adozione di tre criteri trasparenti e condivisibili di valutazione delle proposte di ricerca e innovazione (eccellenza, impatto, qualità ed efficienza dell'attuazione);

2.2.3 una sistematica riduzione degli obblighi burocratici: meno documentazione richiesta per la preparazione delle proposte, meno controlli e verifiche, sportello unico per i partecipanti, semplificazione della rendicontazione dei costi con due soli tassi di finanziamento (nel 7° Programma quadro venivano applicati diversi tassi di finanziamento a seconda dei beneficiari), calcolo dei costi indiretti con un singolo tasso forfetario (20 per cento dei costi diretti) al posto dei precedenti quattro diversi tassi);

2.2.4 il contenimento dei tempi necessari per l'istruttoria di finanziamento di una proposta di sovvenzione a 100 giorni al massimo (nel 7° Programma quadro erano 350);

2.3 si apprezza il cospicuo aumento della dotazione finanziaria complessiva, come risulta dall'articolo 6 della proposta della Commissione europea di cui al documento n. 809;

2.4 si condividono gli obiettivi generali del programma, indicati nel comma 1 dell'articolo 5 del documento n. 809, nonché la scelta delle tre priorità d'intervento (Eccellenza scientifica, *Leadership* industriale, Sfide per la società);

2.5 per quanto riguarda i principi etici, enunciati in particolare nell'articolo 16 del documento n. 809, premesso un apprezzamento generale, si esprime particolare condivisione per il comma 3. Si nota tuttavia che il consenso esplicitamente espresso dal comma 4 per «qualsiasi» ricerca relativa alle cellule staminali embrionali umane in qualche modo confligge con la proibizione esplicita recata dal summenzionato comma 3 relativamente alla creazione di embrioni umani a scopo di ricerca;

2.6 si condivide l'attenzione riservata alle PMI e in particolare l'attribuzione ad esse del 15 per cento degli stanziamenti complessivi di tutti gli obiettivi specifici nell'ambito della priorità «Sfide per la società», nonché di quelli dell'obiettivo specifico «*Leadership* nelle tecnologie abilitanti e industriali fondamentali» nell'ambito della priorità «*Leadership* industriale»;

2.7 si manifesta infine apprezzamento per la piena apertura del programma a partenariati pubblico-privato, a partenariati pubblico-pubblico e alla cooperazione internazionale con i Paesi terzi e le organizzazioni internazionali.

3. In merito alle singole azioni di «Orizzonte 2020»:

3.1 per quanto riguarda la priorità «Eccellenza scientifica», si esprime pieno apprezzamento sia per l'entità delle risorse allocate (27.818 milioni di euro, che risultano ben superiori a quanto allocato nel 7° Programma quadro per i progetti *Ideas*, *People* e *Capacities*, pari a 16.357 milioni di euro), sia per la scelta dei quattro obiettivi specifici e per la distribuzione tra essi delle risorse disponibili;

3.2 per quanto riguarda la priorità «*Leadership* industriale», si esprime pieno apprezzamento per la dotazione dell'obiettivo specifico «*Leadership* nelle tecnologie abilitanti e industriali» e per la scelta delle tecnologie abilitanti fondamentali; si ritiene tuttavia che la parte riguardante le attività spaziali sia troppo generica e debba perciò essere precisata, tanto più che in questo settore i programmi sono sempre a lungo termine;

3.3 sempre per quanto riguarda la priorità «*Leadership* industriale», circa l'obiettivo specifico «Accesso al capitale di rischio», pur condividendo l'opportunità di facilitazioni a imprenditori innovativi per l'accesso al credito e al capitale di rischio, si manifesta perplessità sulla

scelta di considerare la relativa dotazione finanziaria (4.000 milioni di euro) come una spesa e non come un fondo di rotazione. È da prevedere infatti che i crediti erogati attraverso la *Debt Facility* debbano essere restituiti e che similmente il capitale di rischio erogato dalla *Equity Facility* non sia a fondo perduto;

3.4 si esprime infine pieno apprezzamento per il terzo obiettivo specifico della priorità «*Leadership industriale*», relativo a «L'innovazione nelle PMI»;

3.5 per quanto riguarda la terza priorità «Sfide per la società», si condivide in linea di massima la scelta dei sei obiettivi specifici con le relative dotazioni finanziari. Si formulano tuttavia i seguenti rilievi:

3.5.1 circa l'obiettivo specifico «Sicurezza alimentare, agricoltura sostenibile, ricerca marina e marittima nonché bioeconomia», ci si rammarica tuttavia che il programma non contenga alcuna apertura a ricerche nel campo degli organismi geneticamente modificati (OGM), di rilevante importanza e in grande sviluppo nel resto del mondo;

3.5.2 circa l'obiettivo specifico «Energia sicura, pulita ed efficiente», si ritiene che l'Unione si dovrebbe dare per il 2050 obiettivi perseguibili e non velleitari, anziché continuare a prevedere una riduzione della emissione di CO₂ pari ad almeno l'80 per cento di quanto emesso nel 1990. Non va infatti dimenticato che nel 2020, e cioè in 30 anni dal 1990, sarà stata a fatica conseguita una riduzione del 20 per cento. Appare pertanto un compito impossibile, allo stato attuale delle conoscenze scientifiche e tecnologiche, a meno dell'adozione di dirigismi tecnocratici fortemente coercitivi, operare una ulteriore riduzione – pari al 60 per cento delle emissioni del 1990 – nei successivi 30 anni;

3.5.3 circa l'obiettivo specifico «Trasporti intelligenti, verdi e integrati», si osserva che vi è una eccessiva discrepanza tra gli ambiziosissimi obiettivi (tra cui la riduzione del 60 per cento delle emissioni di CO₂ dovute ai trasporti entro il 2050 e la diminuzione del traffico nelle città) e le effettive possibilità tecnologiche (veicoli elettrici, biocarburanti, migliori trasporti pubblici nelle città);

3.5.4 circa l'obiettivo specifico «Azione per il clima, efficienza delle risorse e materie prime», si esprime apprezzamento per la volontà di migliorare con le ricerche la comprensione dei cambiamenti climatici e l'affidabilità delle elaborazioni di previsione, a tutt'oggi decisamente non soddisfacente; si ritiene tuttavia che, a fianco delle politiche di mitigazione, vadano sviluppate le conoscenze necessarie per la individuazione di adeguate politiche di adattamento, in genere molto meno costose delle politiche di mitigazione; si reputa infine che l'Unione europea dovrebbe abbandonare l'obiettivo di contenere a 2°C l'aumento massimo della temperatura media dell'atmosfera terrestre al suolo, dato il suo scarso valore scientifico; più in generale, si osserva che non risulta sostenibile l'affermazione secondo cui la spesa afferente al clima supera il 35 per cento del bilancio del programma, di cui al «Considerando» n. 10 del documento n. 809;

3.5.5 circa l'obiettivo specifico «Società inclusive, innovative e sicure» si ritiene che il programma delle azioni relative agli ambiti «Società inclusive» e «Società innovative» sia troppo generico.

**Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

Riunione n. 255

Presidenza del Presidente
POSSA

Orario: dalle ore 16,20 alle ore 16,25

PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI

LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8^a)

Mercoledì 7 marzo 2012

Plenaria

376^a Seduta (antimeridiana)

Presidenza del Presidente
GRILLO

Interviene il sottosegretario di Stato per le infrastrutture e per i trasporti Improta.

La seduta inizia alle ore 8,40.

IN SEDE DELIBERANTE

(3121) Deputato BIASOTTI ed altri. – Norme in materia di circolazione stradale nelle aree aeroportuali, approvato dalla Camera dei deputati

(Seguito della discussione e approvazione)

Riprende la discussione sospesa nella seduta del 28 febbraio scorso.

Il presidente GRILLO ricorda che nel corso della precedente seduta, al termine della discussione generale, era stato fissato il termine per emendamenti e comunica che non sono stati presentati emendamenti, mentre sono giunti i prescritti pareri delle Commissioni consultate.

Il relatore CASTELLI (*LNP*) riassume le finalità del provvedimento in esame e ne auspica una pronta approvazione.

Non essendovi interventi in dichiarazione di voto, il presidente GRILLO, verificata la presenza del numero legale, pone in votazione il disegno di legge nel suo articolo unico, che risulta approvato all'unanimità.

*SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE***Proposta di indagine conoscitiva sulla sicurezza ferroviaria e sulla qualità del servizio ferroviario**

Il PRESIDENTE ricorda che l'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari, in data 6 marzo 2012, ha convenuto di inserire all'ordine del giorno della Commissione l'esame della proposta di indagine conoscitiva sulla sicurezza ferroviaria e sulla qualità del servizio ferroviario.

Il senatore Marco FILIPPI (*PD*) auspica che nel corso dell'indagine la Commissione svolga un'ampia consultazione che includa il Governo, l'Agenzia nazionale per la sicurezza ferroviaria, il Gruppo Ferrovie dello Stato, le Associazioni dei consumatori e le Organizzazioni sindacali, approfondendo, in particolare, i profili attinenti alla manutenzione del materiale rotabile.

Propone, inoltre, che l'indagine sia svolta in tempi ragionevoli e termini con la predisposizione e l'approvazione da parte della Commissione di un documento conclusivo.

Il senatore CASTELLI (*LNP*), premesso di essere d'accordo con la proposta di delibera, invita la Commissione a valutare se l'oggetto individuato non sia troppo ampio. In ogni caso, l'indagine dovrebbe prevedere l'esame comparato avente ad oggetto la situazione esistente in altri Paesi.

Il senatore BORNACIN (*PdL*) si dichiara favorevole all'approvazione della proposta, osservando che la qualità del servizio ferroviario ha subito un notevole peggioramento.

La senatrice DONAGGIO (*PD*) propone che durante lo svolgimento dell'indagine la Commissione valuti le differenze tra le varie zone del Paese in termini di qualità del servizio ferroviario. Ritiene inoltre che la Commissione debba soffermare la propria attenzione anche su tutti i servizi che sono stati liberalizzati, quali quello di ristorazione e di pulizia dei treni, analizzandone altresì le modalità di affidamento.

La senatrice MAGISTRELLI (*PD*) concorda con quanto affermato dal senatore Bornacin e sottolinea l'esigenza di non limitare l'indagine alla sola alta velocità, ma di estenderla anche alle tratte che non sono interessate da tale servizio.

Il senatore RANUCCI (*PD*) ritiene che nel corso dell'indagine si dovrà prestare particolare attenzione all'entità degli investimenti realizzati sul materiale rotabile.

Il presidente GRILLO comunica che sulla base delle osservazioni formulate dai membri della Commissione si provvederà a formalizzare le finalità dell'indagine e il programma della stessa che verranno sottoposti alla Commissione in altra seduta.

Il seguito dell'esame della proposta d'indagine viene quindi rinviato.

ESAME DI ATTI PREPARATORI DELLA LEGISLAZIONE COMUNITARIA

Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sulle procedure di appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali (n. COM (2011) 895 definitivo)

Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sugli appalti pubblici (n. COM (2011) 896 definitivo)

Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sull'aggiudicazione dei contratti di concessione (n. COM (2011) 897 definitivo)

(Esame congiunto, ai sensi dell'articolo 144 del Regolamento, degli atti comunitari sottoposti al parere motivato sulla sussidiarietà e rinvio)

Il relatore GRILLO (*PdL*) illustra l'evoluzione della disciplina normativa in materia di contratti pubblici a partire dalla «legge Merloni» approvata nel 1994.

Dopo essersi soffermato sulla legge obiettivo, sul relativo decreto di attuazione e sulla legge n. 166 nel 2002, ricorda che una Commissione ministeriale predispose il Codice dei contratti pubblici che venne approvato nel 2006 e venne poi a più riprese modificato negli anni successivi.

Nel corso della XVI Legislatura, il Codice è stato più volte novellato ad opera di provvedimenti aventi natura eterogenea, da ultimo il decreto-legge n. 1 del 2012 sulle liberalizzazioni.

Il Vice ministro delle infrastrutture ha poi recentemente manifestato alla stampa l'intenzione del Governo di porre nuovamente mano alla materia degli appalti.

In questo contesto si inseriscono gli atti comunitari nn. 895, 896 e 897, che riscrivono le direttive dell'Unione europea in materia e che rappresentano il frutto dell'attività di consultazione svolta dalle istituzioni europee sulla base del Libro verde sulla modernizzazione della politica dell'Unione europea in materia di appalti pubblici per una maggiore efficienza del mercato europeo degli appalti.

Rammenta che l'8^a Commissione ha svolto un ciclo di audizioni sul citato Libro verde, ed ha inoltre organizzato un seminario di studi, tenutosi il 19 luglio 2011, che ha visto coinvolti tutti i soggetti a vario titolo interessati alla materia.

In estrema sintesi, gli atti comunitari COM (2011) 895 def. e COM (2011) 896 def. si ispirano ai seguenti principi: semplificazione e maggiore flessibilità delle procedure di appalto; miglioramento dell'accesso al mercato delle piccole e medie imprese e delle imprese in fase di avvia-

mento; vigilanza della correttezza delle procedure; misure in materia di *governance*.

Per quanto riguarda invece la proposta di direttiva sull'aggiudicazione dei contratti di concessione (COM (2011) 897 def.), le principali novità introdotte dal testo sono le seguenti: definizione di un chiaro quadro giuridico in materia di aggiudicazione dei contratti di concessione, al fine di ovviare alla situazione di incertezza giuridica determinata dall'assenza di una precisa normativa a livello europeo; applicazione della normativa proposta alle concessioni di servizi e di lavori il cui valore stimato sia uguale o superiore a 5.000.000 euro; introduzione di una definizione più precisa dei contratti di concessione, in particolare con riferimento al concetto di «rischio operativo sostanziale»; precisazione dei casi in cui i contratti di concessione stipulati tra amministrazioni pubbliche non sono soggetti all'applicazione delle norme sull'aggiudicazione delle concessioni; previsione di requisiti concreti e più dettagliati applicabili alle diverse fasi del processo di aggiudicazione delle concessioni, sulla base dei principi previsti dal Trattato, nell'interpretazione offerta dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia dell'Unione europea; previsione di una disposizione specifica concernente la modifica delle concessioni in vigenza delle stesse; estensione dell'ambito di applicazione delle norme relative ai mezzi di ricorso nel settore degli appalti pubblici anche alle concessioni di cui alla presente proposta di direttiva.

In conclusione, propone che la Commissione svolga una serie di audizioni in relazione alla materia in esame.

Il sottosegretario IMPROTA segnala che sulle materie oggetto degli atti comunitari in esame il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e quello delle politiche dell'Unione europea hanno attivato un tavolo di lavoro che coinvolge tutte le amministrazioni interessate, al quale potranno essere fatte pervenire tutte le osservazioni che l'8^a Commissione riterrà di formulare in esito all'esame.

Il seguito dell'esame congiunto viene rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il senatore BALDINI (*PdL*) ricorda che, sulla base della delega contenuta nell'articolo 11 della Legge comunitaria 2010, il Governo sta predisponendo gli schemi di decreto legislativo in materia di concessioni demaniali marittime e chiede che vengano auditi sul punto i Ministri competenti e le Associazioni di settore.

La seduta termina alle ore 9,20.

Plenaria**377^a Seduta (pomeridiana)**

Presidenza del Presidente
GRILLO

La seduta inizia alle ore 15,10.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE**Seguito dell'esame della proposta di indagine conoscitiva sulla sicurezza ferroviaria e sulla qualità del servizio ferroviario**

Riprende l'esame della proposta di indagine conoscitiva in titolo, sospeso nella seduta antimeridiana di oggi.

Il PRESIDENTE illustra la proposta di indagine conoscitiva sulla sicurezza ferroviaria e sulla qualità del servizio ferroviario che tiene conto delle indicazioni emerse nel corso del dibattito tenutosi nella seduta antimeridiana.

L'indagine si ripromette di acquisire informazioni in merito alla sicurezza ferroviaria sulla infrastruttura nazionale e sulle reti regionali, anche con riferimento allo stato del materiale rotabile, individuando le principali aree di criticità, al fine di verificare l'adeguatezza del quadro normativo esistente e della sua attuazione, nonché l'eventualità di apportarvi modifiche.

Essa è inoltre volta a verificare il livello qualitativo del servizio ferroviario, comprensivo dei servizi connessi, quali, ad esempio, la ristorazione e la pulizia dei treni.

L'indagine dovrà rivolgere particolare attenzione ai servizi di trasporto ferroviario compresi nel perimetro del servizio universale e alla comparazione con quanto avviene in altri Stati membri dell'Unione europea.

Nell'ambito dell'indagine saranno auditi i soggetti istituzionali competenti a livello nazionale ed europeo e, in particolare, l'Agenzia nazionale per la sicurezza ferroviaria; rappresentanti di regioni ed enti locali; esponenti del gruppo Ferrovie dello Stato e di singole società che ne fanno parte, nonché di altri operatori del settore ferroviario, con particolare riferimento all'ambito della manutenzione; organizzazioni sindacali; associazioni dei consumatori e degli utenti dei servizi interessati; centri di ricerca, esperti del settore e altri soggetti che comunque, operando in rapporto con i settori oggetto dell'indagine, possano fornire contributi utili rispetto alle finalità della stessa.

La senatrice DONAGGIO (*PD*) ritiene che l'indagine conoscitiva debba occuparsi anche della qualità e della sicurezza delle stazioni ferroviarie, nonché della continuità territoriale tra nord e sud del Paese con particolare riferimento ai treni notturni.

Il senatore Marco FILIPPI (*PD*), concordando con quanto espresso dalla senatrice Donaggio, ritiene che la Commissione debba occuparsi anche della riqualificazione delle stazioni e della omogeneità degli *standard* di prestazione dei servizi sul territorio nazionale.

Il senatore TOFANI (*PdL*) sottolinea l'importanza di analizzare la situazione relativa alle tratte regionali.

Il senatore GALLO (*PdL*) si associa a quanto detto dal senatore Tofani, segnalando l'esigenza di prendere in considerazione anche le tratte gestite da soggetti diversi da Ferrovie dello Stato.

Il PRESIDENTE osserva che la proposta è già formulata in maniera tale da rendere possibili gli approfondimenti sollecitati dai senatori Gallo e Tofani e manifesta la sua disponibilità a modificare la proposta inserendovi le questioni sollevate dalla senatrice Donaggio e dal senatore Marco Filippi.

Propone che gli sia conferito mandato a richiedere al Presidente del Senato, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, l'autorizzazione allo svolgimento dell'indagine conoscitiva in titolo, secondo il programma concordato.

La Commissione conviene.

IN SEDE REFERENTE

(1070) CARRARA ed altri. – Disciplina della circolazione motorizzata su strade a fondo naturale e fuoristrada

(Rinvio del seguito dell'esame)

Il PRESIDENTE ricorda che nella seduta dell'11 novembre 2010 è stata svolta la relazione introduttiva sul disegno di legge in titolo e comunica che il nuovo relatore del provvedimento è il senatore Bornacin, in sostituzione del senatore Mura, che ha cessato di far parte della Commissione.

Preso atto che non vi sono richieste di intervento in discussione generale, rinvia il seguito dell'esame.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il senatore VIMERCATI (*PD*) sollecita la ripresa dei lavori del Comitato ristretto sugli Atti Senato 1710, 1988 e 2576 recanti norme sulla neutralità delle reti di comunicazione.

Il senatore BORNACIN (*PdL*) ricorda che la 5^a Commissione non ha ancora provveduto a rendere il parere sui disegni di legge n. 94, 339, 946 e 1226 recanti norme sui veicoli storici, e segnala l'opportunità di inoltrare un nuovo sollecito in tal senso.

SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA DI DOMANI

Il PRESIDENTE comunica che la seduta già convocata per domani, giovedì 8 marzo 2012, alle ore 8,30, non avrà più luogo.

La seduta termina alle ore 15,50.

AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9^a)

Mercoledì 7 marzo 2012

Plenaria

293^a Seduta

Presidenza del Presidente
SCARPA BONAZZA BUORA

La seduta inizia alle ore 15,05.

SULLA PUBBLICAZIONE DI DOCUMENTI ACQUISITI NEL CORSO DELLE AUDIZIONI

Il presidente SCARPA BONAZZA BUORA comunica che sono state trasmesse le documentazioni – che saranno rese disponibili per la pubblica consultazione sulla pagina *web* della Commissione – in relazione all’audizione informale di rappresentanti di FAI-CISL, FLAI-CGIL, UILA-UIL e UGL, sul testo unificato in materia di semplificazione della normativa agricola, nonché a quella del coordinamento dei Sindaci e degli Assessori all’agricoltura del Metapontino e di altri territori limitrofi, sulla situazione dell’agricoltura in tali aree, ed infine all’audizione del Presidente dell’I-SMEA, sui disegni di legge in materia di imprenditoria giovanile in agricoltura.

La Commissione prende atto.

CONVOCAZIONE DELL’UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI AL TERMINE DELLA SEDUTA

Il presidente SCARPA BONAZZA BUORA avverte che al termine della seduta odierna è convocato l’Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari, per la programmazione dei lavori.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 15,10.

**Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti
dei Gruppi parlamentari**

Riunione n. 143 (1^a pomeridiana)

Presidenza del Presidente
SCARPA BONAZZA BUORA

Orario: dalle ore 15,10 alle ore 15,15

PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI

**Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti
dei Gruppi parlamentari**

Riunione n. 144 (2^a pomeridiana)

Presidenza del Presidente
SCARPA BONAZZA BUORA

Orario: dalle ore 15,15 alle ore 16,05

*AUDIZIONE INFORMALE DI RAPPRESENTANTI DI FEDERBIO SUI DISEGNI DI
LEGGE NN. 1035 E 1115 (PRODUZIONE BIOLOGICA)*

INDUSTRIA, COMMERCIO, TURISMO (10^a)

Mercoledì 7 marzo 2012

Plenaria**284^a Seduta**

Presidenza del Presidente
CURSI

La seduta inizia alle ore 14,45.

IN SEDE REFERENTE

(2172) ARMATO ed altri. – *Misure per il sostegno e lo sviluppo dell'imprenditoria femminile*

(3056) SPADONI URBANI. – *Misure temporanee di sostegno alle imprese femminili*

(3070) BUGNANO ed altri. – *Disposizioni per lo sviluppo dell'imprenditorialità femminile*

(3101) MARAVENTANO. – *Misure per il sostegno dell'imprenditoria femminile*

(3106) GERMONTANI ed altri. – *Disposizioni per favorire i lavori autonomi e le imprese femminili*

(Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge nn. 2172 e 3056, congiunzione con l'esame congiunto dei disegni di legge nn. 3070, 3101 e 3106 e rinvio. Esame congiunto dei disegni di legge nn. 3070, 3101 e 3106, congiunzione con il seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge nn. 2172 e 3056 e rinvio. Costituzione di un Comitato ristretto)

Riprende l'esame congiunto dei disegni di legge nn. 2172 e 3056, sospeso nella seduta dell'11 gennaio scorso.

Il presidente CURSI informa la Commissione che sono stati assegnati alla Commissione i disegni di legge nn. 3070, 3101 e 3106, di iniziativa rispettivamente della senatrice Bugnano (ed altri), della senatrice Maraventano e della senatrice Germontani (ed altri), recanti misure a sostegno dell'imprenditoria femminile. In considerazione dell'analogia della materia trattata, propone di congiungere l'esame dei disegni di legge testé richiamati con l'esame congiunto dei disegni di legge nn. 2172 e 3056, di cui è relatrice la senatrice Spadoni Urbani, ritenendo tuttavia che si

possa opportunamente nominare una seconda relatrice, anche in ossequio alla qualificata presenza in questa Commissione da parte delle donne.

La Commissione conviene.

Dopo un breve intervento sull'ordine dei lavori della senatrice GERMONTANI (*Per il Terzo Polo:ApI-FLI*), il PRESIDENTE dà la parola alla relatrice, senatrice Armato, per l'illustrazione dei disegni di legge nn. 3070, 3101 e 3106.

La relatrice ARMATO (*PD*) precisa che il disegno di legge n. 3070, di iniziativa della senatrice Bugnano ed altri, destina, a decorrere dall'anno 2012, una quota non inferiore al 20 per cento del Fondo per la finanza d'impresa alla creazione di nuove imprese femminili. In questo modo si destinano circa 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2012 e 2013 a favore di: interventi per migliorare l'accesso al credito attraverso la previsione di garanzie sui finanziamenti concessi dalle banche; programmi di formazione e consulenza per l'accesso ai finanziamenti; interventi a supporto dei processi di consolidamento aziendale. Con l'articolo 2 viene rifinanziato il Fondo nazionale per l'imprenditoria femminile, previsto dal codice delle pari opportunità, in ragione di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2012 e 2013. All'articolo 3 vengono promosse invece una serie di iniziative per stimolare sin dai banchi di scuola una diversa cultura imprenditoriale al femminile, a tutto vantaggio delle giovani generazioni. All'articolo 4 si prevede la redazione da parte della Banca d'Italia di un rapporto annuale sullo stato dell'accesso ai finanziamenti da parte delle imprese femminili, per garantire un costante monitoraggio del mercato. Per concludere, l'articolo 5 reca la copertura finanziaria, valutata in 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2012 e 2013, aumentando a tal fine del 15 per cento il prelievo erariale unico sui giochi.

Il disegno di legge n. 3101, di cui è firmataria la senatrice Maraventano, mira a promuovere la nascita di nuove imprese femminili attraverso il rifinanziamento del Fondo nazionale per l'imprenditoria femminile – già in precedenza citato – nella misura di 100 milioni di euro per ciascun anno del triennio 2012-2014; tuttavia tali fondi possono essere utilizzati anche per finanziare progetti destinati all'innovazione tecnologica piuttosto che a ricerche di mercato per migliorare il collocamento della produzione. La ripartizione di queste risorse dovrà tener conto della compartecipazione di ogni singola regione, ma anche dei valori di occupazione femminile, in modo da sostenere maggiormente le aree più depresse. All'articolo 2 sono previste iniziative a sostegno della formazione, sempre in considerazione delle risorse stanziare da ciascuna regione, attraverso una destinazione non inferiore al 25 per cento del Fondo di rotazione istituito con la legge n. 845 del 1978. All'articolo 3 si precisa che i benefici recati dal provvedimento si intendono riferiti alle imprese che mantengono nel tempo determinate caratteristiche, onde evitare da un lato la concessione

di contributi a pioggia e dall'altro la creazione di realtà imprenditoriali fittizie. L'articolo 4 reca infine la copertura finanziaria al provvedimento.

Il disegno di legge n. 3106, di cui è prima firmataria la senatrice Germoniani, mira a favorire l'imprenditoria femminile attraverso l'aumento di due punti percentuali dello sgravio fiscale previsto per le imprese che reinvestono il capitale. All'articolo 2 prevede altresì un credito d'imposta in ragione del 33 per cento laddove siano state sostenute spese per l'innovazione tecnologica, i progetti di ricerca, i corsi di aggiornamento professionale o la creazione di nuova occupazione. All'articolo 3 vengono previste misure a sostegno del lavoro femminile autonomo, con una particolare attenzione alle misure di conciliazione tra il tempo del lavoro e di vita familiare delle donne. Gli articoli successivi concernono forme di incentivazione che possono essere promosse dalle regioni e alcune modifiche al codice delle pari opportunità, oltre alla copertura finanziaria che è valutata in 750 milioni annui a decorrere dal 2012, cui si fa fronte mediante corrispondente riduzione della spesa per consumi intermedi sostenuta dalla pubblica amministrazione.

Propone quindi la costituzione di un comitato ristretto per svolgere un breve ciclo di audizioni dei soggetti maggiormente rappresentativi del mondo dell'imprenditoria femminile e dei suoi naturali interlocutori.

Non facendosi osservazioni, il presidente CURSI ritiene di poter accogliere la richiesta della relatrice e invita i Gruppi parlamentari a far pervenire quanto prima alla Presidenza i nominativi di coloro che dovranno far parte del comitato ristretto e dei soggetti che si intende audire.

La Commissione conviene.

Il seguito dell'esame congiunto viene dunque rinviato.

La seduta termina alle ore 15,20.

LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11^a)

Mercoledì 7 marzo 2012

Plenaria**288^a Seduta**

Presidenza del Vice Presidente

MORRA

Interviene il vice ministro del lavoro e delle politiche sociali Martone.

La seduta inizia alle ore 15,30.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il presidente MORRA comunica che il ministro del lavoro Fornero ha dato la sua disponibilità a intervenire in Commissione alle ore 15 di mercoledì 14 marzo, per il seguito delle comunicazioni sugli indirizzi generali della politica del suo Dicastero.

Avverte inoltre che la senatrice Bianchi è in missione a Bruxelles per partecipare all'incontro interparlamentare su «Pari retribuzione per impieghi di pari valore» organizzato dalla Commissione FEMM del Parlamento europeo e che pertanto è rinviato l'esame dei disegni di leggi nn. 1186 e 1416 e dell'atto comunitario n. 15 del 2012, dei quali la senatrice è relatore.

IN SEDE REFERENTE

(3007) TREU ed altri. – *Misure a sostegno della ricollocazione dei lavoratori licenziati*

(700) ROILO. – *Norme per favorire il reinserimento dei lavoratori espulsi precocemente dal mondo del lavoro*

(1466) VALENTINO. – *Disposizioni in materia di ricollocazione dei disoccupati di lunga durata*

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame congiunto, sospeso nella seduta pomeridiana del 29 febbraio scorso.

Il PRESIDENTE dichiara aperta la discussione generale congiunta.

Il senatore TREU (*PD*), nel prendere atto del fatto che il contenuto dei disegni di legge in titolo risulta in larga parte, anche se non del tutto, coincidente, invita a valutare l'opportunità di adottare, fin da ora, quale testo base il disegno di legge n. 3007 sottoscritto da membri della Commissione appartenenti a diversi gruppi parlamentari.

Il senatore CASTRO (*PdL*), condividendo le considerazioni testé svolte dal collega Treu, concorda con la proposta di adozione del disegno di legge n. 3007, data la sua natura «*bipartisan*», quale testo base.

Si esprimono favorevolmente all'adozione del disegno di legge n. 3007 quale testo base, condividendone il contenuto, i senatori Sbarbati, Spadoni Urbani e Scarabosio.

Dopo che è stata dichiarata conclusa la discussione generale congiunta, in assenza di ulteriori richieste di intervento, è adottato all'unanimità il disegno di legge n. 3007 quale testo base.

È altresì fissato per giovedì 15 marzo alle ore 14 il termine per la presentazione di emendamenti al suddetto testo.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

(2206) Norme in favore dei lavoratori che assistono familiari gravemente disabili, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Stucchi ed altri; Barbieri ed altri; Schirru ed altri; Volontè e Delfino; Osvaldo Napoli e Carlucci; Prestigiaco; Ciocchetti; Marinello ed altri; Grimoldi ed altri; Naccarato e Miotto; Caparini ed altri; Cazzola ed altri; Commercio e Lombardo; Pisicchio

(107) THALER AUSSERHOFER. – Disposizioni in materia di prepensionamento a favore dei familiari di portatori di handicap grave

(147) DE LILLO. – Modifica all'articolo 42 del testo unico di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, in materia di prepensionamento dei genitori di portatori di handicap in condizioni di gravità

(657) BUTTI. – Norme per il prepensionamento di genitori di disabili gravi

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 22 giugno 2011.

Il PRESIDENTE ricorda che l'incarico di relatore sui disegni di legge, già del senatore Zanoletti, è ora conferito alla senatrice Ghedini. Fa presente peraltro che all'Atto Senato n. 2206, adottato quale testo base, erano stati presentati emendamenti e che sul testo del provvedimento il Governo aveva formulato una relazione tecnica negativa.

La relatrice GHEDINI (PD) osserva preliminarmente come il mutato quadro normativo imponga di rivedere, attraverso puntuali modifiche, il contenuto del disegno di legge n. 2206 già adottato come testo base. Al di là dell'esigenza di un intervento di coordinamento legislativo, chiede al Governo di chiarire quale sia il suo intendimento in ordine a tale provvedimento.

Il vice ministro MARTONE manifesta la piena condivisione da parte dell'esecutivo delle finalità del disegno di legge n. 2206. Alla luce delle disposizioni di cui all'articolo 24 del decreto-legge proroga-termini e del generale mutamento della disciplina pensionistica sollecita un intervento di coordinamento del testo base citato con tale nuova normativa. Chiede alla Commissione, poi, di valutare se almeno in parte il provvedimento *de qua* non si possa considerare superato dall'intervento governativo.

La relatrice GHEDINI (PD) sottolinea la non piena coincidenza degli ambiti soggettivi di applicazione delle disposizioni ricordate. Dopo brevi considerazioni sul merito del disegno di legge n. 2206 e sulle disposizioni per le quali appare necessario un intervento di coordinamento, svolge talune riflessioni, formulando all'uopo una richiesta di chiarimento all'esecutivo, sulla questione concernente la copertura finanziaria. Più nel dettaglio fa presente che le risorse di copertura di cui al fondo speciale per i provvedimenti in corso di approvazione, nell'attuale esercizio finanziario non risultano più disponibili.

Il vice ministro MARTONE si riserva di procedere all'individuazione di una nuova copertura finanziaria del provvedimento.

Dopo brevi considerazioni della senatrice SBARBATI (UDC-SVP-AUT:UV-MAIE-VN-MRE-PLI-PSI), il PRESIDENTE rinvia ad altra seduta il seguito dell'esame congiunto.

IN SEDE CONSULTIVA

(3129) Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - Legge comunitaria 2011, approvata dalla Camera dei deputati

(Relazione alla 14^a Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta pomeridiana del 29 febbraio scorso.

È dichiarata aperta la discussione generale.

La senatrice BLAZINA (PD), pur condividendo il contenuto della proposta di relazione già illustrata dalla relatrice Poli Bortone, ritiene op-

portuno, data la rilevanza dei temi trattati, che siano inseriti nel disegno di legge comunitaria due appositi articoli relativi al recepimento delle direttive 2010/41/UE e 2010/18/UE, indicando al Governo principi e criteri specifici di delega al fine di dare piena attuazione nell'ordinamento italiano al principio della parità di trattamento, e superando le criticità e le carenze evidenti della legislazione nazionale in materia di tutela delle donne lavoratrici. Appare, a suo parere, opportuno poi verificare l'eventuale inserimento, attraverso il disegno di legge comunitaria di apposite disposizioni volte a sanare le procedure di infrazione n. 2006'2441 (relativa alla non corretta trasposizione della direttiva 2000/78/CE sulla parità di trattamento in materia di occupazione e lavoro) e n. 2006'2228 (relativa alla sospensione del diritto di ricevere la retribuzione contrattuale in associazione al divieto di lavoro notturno per le lavoratrici in stato di gravidanza), entrambe aperte per violazione del diritto dell'Unione europea. Invita all'uopo la relatrice a valutare l'opportunità di integrare la proposta formulata recependo tali osservazioni.

La senatrice CARLINO (*IdV*) esprime viva preoccupazione per l'inserimento, nel corso dell'esame presso l'altro ramo del Parlamento, nel testo del disegno di legge dell'articolo 25, in materia di responsabilità civile dei magistrati. Di tale norma, fortemente lesiva della dignità della magistratura ritiene che la Commissione, nella propria relazione, debba sollecitare la soppressione.

Il senatore CASTRO (*PdL*), nel rassicurare la collega, fa presente che la Commissione 14ª competente in sede referente sul disegno di legge, è pienamente conscia dell'esigenza di una valutazione della questione concernente la responsabilità dei magistrati. Fa peraltro presente che tale materia non afferisce alle competenze della Commissione lavoro e che pertanto ogni riferimento nella relazione non può che considerarsi impropria.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai fondi europei per l'imprenditoria sociale (n. COM (2011) 862 definitivo)

(Osservazioni alla 6ª Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Osservazioni non ostative)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta pomeridiana del 29 febbraio scorso.

Il PRESIDENTE ricorda che il senatore Pontone ha riferito sul provvedimento nella seduta del 21 febbraio scorso e che in tale occasione ha proposto di esprimere alla Commissione finanze osservazioni non ostative.

Non essendovi richieste di intervento, la proposta formulata dal relatore Pontone è posta ai voti, e previa verifica del prescritto numero legale, approvata all'unanimità.

SULL'ESAME DEL DISEGNO DI LEGGE N. 2514

La senatrice SPADONI URBANI (*PdL*) sollecita il reinserimento nel calendario dei lavori della Commissione del disegno di legge n. 2514 in materia di imprenditorialità e sostegno del reddito, chiedendo di sapere quale sia in merito l'orientamento dell'esecutivo.

La seduta termina alle ore 16,10.

IGIENE E SANITÀ (12^a)

Mercoledì 7 marzo 2012

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 177

Presidenza del Presidente
TOMASSINI

Orario: dalle 8,40 alle ore 9,25

*AUDIZIONE INFORMALE DI RAPPRESENTANTI DELLA FEDERAZIONE ITALIANA
MEDICINA EMERGENZA URGENZA CATASTROFI (FIMEUC)*

Plenaria

317^a Seduta

Presidenza del Presidente
TOMASSINI

Interviene il ministro della salute Balduzzi.

La seduta inizia alle ore 15,05.

IN SEDE DELIBERANTE

*(2515) Istituzione del registro nazionale e dei registri regionali degli impianti protesici mammari, obblighi informativi alle pazienti, nonché divieto di intervento di plastica mammaria alle persone minori, approvato dalla Camera dei deputati
(Discussione e approvazione con modificazioni)*

Il PRESIDENTE avverte che il disegno di legge in titolo è stato riassegnato alla Commissione in sede deliberante.

La relatrice, senatrice RIZZOTTI (*PdL*), ringrazia preliminarmente il Ministro della salute per aver onorato l'impegno a rendere più rapido l'*iter* di tale importante iniziativa legislativa, nonché il Presidente del Senato per l'opportunità offerta alla Commissione di poter dare una risposta positiva, anche alla luce della preoccupante vicenda avente ad oggetto l'impianto delle protesi mammarie *Poly Implant Prothese* (PIP). Ringrazia altresì il Presidente e tutti i componenti della Commissione che ancora una volta dimostra di saper conseguire risultati apprezzabili quando si esprime concordemente.

Propone quindi di acquisire le fasi procedurali già svolte in sede referente, essendo pervenuti i pareri delle Commissioni consultate.

La relatrice, senatrice BIONDELLI (*PD*), si associa alle considerazioni espresse dalla senatrice Rizzotti.

Non facendosi osservazioni, così resta stabilito.

La senatrice ADERENTI (*LNP*), nel sottolineare come la Commissione ed il suo Presidente diano ancora prova della propria sensibilità verso il mondo femminile, esprime l'auspicio che, come già è avvenuto lo scorso anno per la conclusione dell'indagine conoscitiva sulle malattie ad andamento degenerativo e come avviene quest'anno per quanto concerne l'esame del disegno di legge in titolo, la giornata dell'8 marzo possa essere l'occasione per il Parlamento di approvare, anche in futuro, iniziative che mettano in primo piano la tutela della salute della donna.

La Commissione unanime si associa all'auspicio espresso dalla senatrice Aderenti.

Il PRESIDENTE, non essendovi indicazioni contrarie, avverte quindi che si procederà all'esame degli emendamenti già presentati nella sede referente – che risultano pubblicati in allegato al resoconto della seduta – sui quali invita le relatrici ed il Ministro della salute ad esprimere il parere.

Si procede quindi all'esame degli emendamenti presentati all'articolo 1.

Le RELATRICI invitano i firmatari a ritirare gli emendamenti 1.1, 1.3 ed 1.4 – quest'ultimo oggetto di un parere contrario espresso dalla Commissione bilancio ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Il ministro BALDUZZI, nell'esprimere un parere favorevole sull'emendamento 1.2 proposto dalle relatrici, si associa alla richiesta testé formulata di ritiro degli emendamenti richiamati dalle stesse relatrici.

La senatrice BASSOLI (*PD*) ritira gli emendamenti 1.1, 1.3 ed 1.4.

Previa verifica del prescritto numero legale, la Commissione approva l'emendamento 1.2.

La Commissione approva quindi l'articolo 1, come emendato.

Si procede quindi all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 2.

La relatrice, senatrice BIONDELLI (*PD*), precisa che l'emendamento 2.1 viene presentato in una versione corretta – 2.1 (testo 2) – al fine di meglio specificare la provenienza della certificazione delle gravi malformazioni congenite.

La relatrice, senatrice RIZZOTTI (*PdL*), presenta ed illustra l'emendamento 2.100, il quale è diretto ad innalzare l'ammontare della sanzione amministrativa – recependo lo spirito di alcune osservazioni contenute nel parere della Commissione giustizia – ed a prevedere la sospensione per tre mesi dalla professione per gli operatori sanitari che provvedono all'esecuzione dell'impianto.

Il ministro BALDUZZI esprime un parere favorevole sugli emendamenti 2.1 (testo 2) e 2.100.

Con distinte votazioni, la Commissione approva quindi l'emendamento 2.1 (testo 2) e l'emendamento 2.100, restando conseguentemente preclusi o assorbiti gli emendamenti 2.2, 2.3 e 2.4.

La Commissione approva quindi l'articolo 2, come emendato.

Si procede quindi all'esame dell'unico emendamento presentato all'articolo 3.

Le RELATRICI invitano i firmatari a ritirare l'emendamento 3.1.

Il ministro BALDUZZI si associa all'invito avanzato dalle relatrici.

La senatrice BIANCONI (*PdL*) ritira l'emendamento 3.1.

La Commissione approva quindi l'articolo 3, nello stesso testo approvato dalla Camera dei deputati.

Dopo che risulta ritirato l'emendamento 4.1, la Commissione approva quindi, con distinte votazioni, gli articoli 4 e 5 del disegno di legge, nel medesimo testo approvato dalla Camera dei deputati.

Dopo che risulta ritirato l'emendamento 6.1 – oggetto di un parere contrario espresso dalla Commissione bilancio ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione – la Commissione approva l'articolo 6, nello stesso testo approvato dalla Camera dei deputati.

Si passa quindi alle dichiarazioni di voto.

La senatrice BASSOLI (*PD*), nell'esprimere il voto favorevole dei senatori del Partito Democratico, ringrazia innanzitutto le relatrici per aver concordato su modifiche assai limitate al testo in discussione, testo che, a suo giudizio, risulta ulteriormente rafforzato nell'ottica di garantire la sicurezza delle donne che si sottopongono ad impianti di protesi mammarie, con speciale riguardo alle minorenni. In particolare, esprime il proprio apprezzamento poiché l'articolato risulta maggiormente incisivo per quanto concerne le informazioni che i registri devono contenere in ordine al materiale di riempimento utilizzato ed alla etichettatura del prodotto; altrettanto significativa è la previsione introdotta dalla Commissione secondo la quale il divieto di eseguire impianti di protesi mammarie non si applica laddove sussiste una grave malformazione congenita certificata.

Nell'osservare che l'istituzione dei registri degli impianti protesici mammari avrebbe forse reso necessario un apposito finanziamento, esprime l'auspicio che le regioni possano comunque provvedere al più presto alla creazione di tali registri. Sottolinea quindi in conclusione che il lavoro condotto dalla Commissione al termine di un iter parlamentare rapido, possa offrire all'opinione pubblica un segnale di fiducia nei confronti del mondo politico che, in questa circostanza, è stato in grado di fornire una risposta rapida e concreta a problematiche che investono la salute delle donne.

La senatrice BIANCONI (*PdL*) annuncia il voto favorevole della propria parte politica ed esprime il proprio plauso per una iniziativa che si pone in continuità con altri brillanti risultati raggiunti dalla Commissione, grazie soprattutto all'attività di impulso del suo Presidente. Infatti, ricorda come in occasione della indagine conoscitiva sulle malattie degenerative fu aperto uno specifico settore di approfondimento sul tema del tumore alla mammella; in quella sede, emerse l'esigenza di una maggiore attenzione nei confronti degli impianti protesici mammari, attenzione che si è reso necessario accrescere dopo lo scandalo delle protesi mammarie PIP. Rispetto a tale vicenda, coglie l'occasione per rivolgere un ringraziamento al Ministro della salute, il quale ha avuto il merito di fornire alle donne coinvolte una comunicazione corretta e lontana da qualsiasi forma di allarmismo, a dimostrazione della efficace capacità di risposta messa in campo dal Servizio sanitario nazionale.

Nel rimarcare come con l'approvazione del disegno di legge in titolo il Senato ed in generale la politica scrivono certamente una buona pagina, ringrazia il Presidente del Senato e le relatrici che sono state fortemente determinate nel raggiungere questo importante obiettivo, alla vigilia dell'8 marzo.

La senatrice ADERENTI (*LNP*), nell'esprimere il voto favorevole della propria parte politica, osserva che l'istituzione di appositi registri per gli impianti protesici mammari consentirà un rafforzamento della tu-

tela della salute delle donne che si sottopongono a tali interventi, sia in seguito a carcinoma, sia per ragioni di carattere estetico. L'iniziativa legislativa risulta condivisibile anche perché accresce il livello di tracciabilità e la sicurezza degli stessi impianti protesici, soprattutto verso le minorenni. Ritiene pertanto che la Commissione debba essere orgogliosa del risultato conseguito che rappresenta una risposta concreta ad un problema particolarmente avvertito dalle donne; in tal senso, esprime l'auspicio che il Presidente possa rappresentare all'altro ramo del Parlamento l'esigenza che l'iter del provvedimento possa essere altrettanto rapido.

Il senatore FOSSON (*UDC-SVP-AUT:UV-MAIE-VN-MRE-PLI-PSI*) dichiara il proprio voto favorevole, ringraziando il Presidente, le relatrici, l'intera Commissione ed il Ministro della salute in quanto finalmente il settore riguardante gli impianti protesici mammari riceve una regolamentazione a tutela della salute femminile.

Nessun altro senatore chiedendo di intervenire, il PRESIDENTE propone, prima di votare il disegno di legge nel suo complesso, di dare mandato alle relatrici ad apportare al testo le eventuali modificazioni di coordinamento che appaiono opportune, ai sensi dell'articolo 103 del Regolamento.

Conviene la Commissione.

Pone quindi in votazione il disegno di legge n. 2515 nel suo complesso che risulta approvato all'unanimità nel testo emendato.

Il PRESIDENTE coglie quindi l'occasione per ringraziare le relatrici, i rappresentanti di tutti i Gruppi parlamentari, l'intera Commissione ed il Ministro della salute ed il Presidente del Senato, per aver consentito la conclusione rapida dell'iter del provvedimento in titolo, il primo che completa il proprio percorso in sede deliberante nella legislatura. A suo avviso, il disegno di legge risulta complessivamente migliorato ed integrato, fornendo una chiave di risposta incisiva alle problematiche che di recente sono emerse in seguito allo scandalo delle protesi mammarie PIP. Esprime infine l'auspicio che l'iter presso l'altro ramo del Parlamento possa essere altrettanto veloce, in modo da pervenire all'approvazione definitiva del testo.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il senatore COSENTINO (*PD*) ricorda come, in occasione della audizione in sede informale tenutasi ieri con il dottor Massicci, direttore generale dell'Ispettorato generale per la spesa sociale (IGESPES) del Ministero dell'economia e delle finanze, ebbe modo di esprimere il proprio apprezzamento per gli effetti benefici assicurati dai piani di rientro nell'abbatti-

mento dei disavanzi sanitari. Tuttavia nel corso dell'audizione ha posto al dottor Massicci uno specifico quesito per comprendere se a questo risultato di per sè positivo si è giunti attraverso un aumento delle entrate o, invece, tramite una riduzione delle spese. Essendo nel frattempo venuto in possesso di dati più precisi, rileva come il miglioramento complessivo dei disavanzi sanitari sia per lo più un effetto di un incremento delle entrate. In tal senso, sarebbe utile disporre di dati ed accertamenti ulteriori, anche sollecitando la stessa regione Lazio all'approvazione definitiva del bilancio per l'anno 2010.

Il senatore DE LILLO (*PdL*), nell'associarsi alle considerazioni espresse dal senatore Cosentino, condivide l'esigenza di acquisire dati più precisi in merito alla situazione delle regioni sottoposte ai piani di rientro dai *deficit* sanitari, anche attraverso ulteriori occasioni di confronto con i soggetti interessati, nel momento in cui saranno completate le opportune verifiche da parte dei tavoli tecnici. Nella stessa ottica, a suo avviso, occorrerebbe ricercare un percorso di collaborazione con le regioni.

Il senatore BOSONE (*PD*) rileva come nel processo di definizione del nuovo patto per la salute stiano emergendo segnali preoccupanti nel confronto tra il Governo e le Regioni. Stante la rilevanza degli argomenti trattati, il Ministro potrebbe fornire alla Commissione un aggiornamento sul prosieguo e sull'esito di tale confronto, in modo che il Parlamento sia messo nelle condizioni di verificare l'*iter* di formazione del nuovo patto per la salute, alla luce degli accordi che si stanno raggiungendo.

Ad avviso del senatore RIZZI (*LNP*) i dati illustrati ieri dal dottor Massicci sono preoccupanti perché attestano che i risultati conseguiti dai piani di rientro dai *deficit* sanitari sono per lo più effetto di un aumento delle entrate e non di una riduzione delle spese: tuttavia, ritiene che non sia questo l'occasione più utile per dibattere sulle eventuali iniziative che la Commissione potrebbe assumere su tematiche così rilevanti; pertanto, ritiene che la sede più idonea sia rappresentata da un apposito Ufficio di Presidenza.

Il PRESIDENTE, dopo aver ricordato che l'audizione svoltasi ieri con il dottor Massicci era aperta alla partecipazione di tutti i senatori interessati, ritiene che sia indispensabile in questa fase approfondire i documenti ed i dati per far sì che gli stessi Gruppi possano poi avanzare delle proposte che saranno oggetto di esame da parte dell'Ufficio di Presidenza; in tal senso, si può prefigurare un'interlocuzione di tipo politico su tali argomenti, coinvolgendo in primo luogo il Ministro dell'economia, come pure rinnovare l'interlocuzione avuta col dottor Massicci, nel momento in cui i dati da lui illustrati ieri avranno raggiunto un sufficiente consolidamento.

Il ministro BALDUZZI, nel dichiarare la massima disponibilità a qualsiasi approfondimento, si permette di suggerire che ogni riflessione sugli argomenti richiamati deve coinvolgere non solo il tavolo tecnico preposto ai piani di rientro, ma anche il tavolo dedicato al monitoraggio ai livelli essenziali di assistenza; infatti, solo in questo modo si potranno approfondire le criticità emerse sia sotto il versante strettamente contabile-finanziario sia solo quello della riorganizzazione e riqualificazione della risposta del Servizio sanitario nazionale.

In merito poi all'attuale confronto Stato-Regioni sul nuovo patto per la salute 2013-2015, il Ministero della salute conferma la propria disponibilità ad interloquire con la Commissione, sebbene in questo momento lo stato del confronto non ha raggiunto risultati sufficientemente maturi. Si riserva in ogni caso di informare prontamente il Presidente nel momento in cui l'esito del confronto su tale documento programmatico sarà più avanzato.

ESAME DI ATTI PREPARATORI DELLA LEGISLAZIONE COMUNITARIA

Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2001/83/CE per quanto riguarda la comunicazione al pubblico di informazioni sui medicinali per uso umano soggetti a prescrizione medica (n. COM (2012) 48 definitivo)

Proposta modificata di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 726/2004 per quanto riguarda la comunicazione al pubblico di informazioni sui medicinali per uso umano soggetti a prescrizione medica (n. COM (2012) 49 definitivo)

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 726/2004 per quanto riguarda la farmacovigilanza (n. COM (2012) 51 definitivo)

Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2001/83/CE per quanto riguarda la farmacovigilanza (n. COM (2012) 52 definitivo)

(Seguito dell'esame congiunto, ai sensi dell'articolo 144 del Regolamento, degli atti comunitari sottoposti al parere motivato sulla sussidiarietà e rinvio)

Riprende l'esame congiunto sospeso nella seduta del 29 febbraio scorso.

La senatrice ADERENTI (*LNP*) rileva l'opportunità che la Commissione, prima di pronunciarsi sugli atti comunitari in titolo, attenda la osservazioni e le proposte che potranno scaturire nell'ambito dell'esame da parte della 14^a Commissione.

Il PRESIDENTE, non essendovi senatori iscritti a parlare, dichiara chiusa la discussione congiunta sui provvedimenti in titolo e rassicura la senatrice Aderenti che l'esame di tali atti proseguirà la prossima settimana, anche per consentire ai relatori, in sede di elaborazione del parere,

di tenere nella massima considerazione gli eventuali rilievi che la 14^a Commissione potrà avanzare sulle proposte in titolo.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

SULLA PUBBLICAZIONE DI DOCUMENTI ACQUISITI NEL CORSO DI AUDIZIONI

Il PRESIDENTE informa che la documentazione depositata dalla dottoressa Kustermann, a seguito della sua audizione di giovedì 1° marzo sull'indagine conoscitiva «Nascere sicuri» e la documentazione rilasciata dai rappresentanti della Federazione italiana medicina emergenza urgenza catastrofi (FIMEUC), nell'audizione in sede informale svolta stamani, saranno entrambi disponibili alla pubblica consultazione sulla pagina *web* della Commissione.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 15,50.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 2515

Art. 1.

1.1

BASSOLI, BIONDELLI, BOSONE, CHIAROMONTE, COSENTINO, Ignazio MARINO,
PORETTI, MONGIELLO

Al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, nonché nel campo della prevenzione oncologica».

1.2

LE RELATRICI

Al comma 4 sostituire le parole: «la durata degli impianti» con le seguenti: «la tipologia e durata degli impianti, con informazioni dettagliate circa il materiale di riempimento utilizzato ed etichettatura del prodotto».

1.3

BASSOLI, BIONDELLI, BOSONE, CHIAROMONTE, COSENTINO, Ignazio MARINO,
PORETTI, MONGIELLO

Al comma 7, secondo periodo, dopo le parole: «è consentito» inserire le seguenti: «, previa informazione del soggetto sottoposto al trattamento sanitario,».

1.4

BASSOLI, BIONDELLI, BOSONE, CHIAROMONTE, COSENTINO, Ignazio MARINO, PORETTI, MONGIELLO

Al comma 8, lettera a), sostituire le parole da: «la Direzione generale dei farmaci e dispositivi medici del Ministero della salute» con le seguenti: «l'Istituto Superiore di Sanità».

Art. 2.**2.1 (testo 2)**

BIONDELLI, BASSOLI, BOSONE, CHIAROMONTE, COSENTINO, Ignazio MARINO, PORETTI, MONGIELLO

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Il divieto di cui al primo periodo non si applica nei casi di gravi malformazioni congenite certificate da un medico convenzionato con il Servizio sanitario nazionale o da una struttura sanitaria pubblica».

2.1

BIONDELLI, BASSOLI, BOSONE, CHIAROMONTE, COSENTINO, Ignazio MARINO, PORETTI, MONGIELLO

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Il divieto di cui al primo periodo non si applica nei casi di gravi malformazioni congenite certificate da un medico convenzionato con il Servizio sanitario nazionale o appartenente ad una struttura sanitaria pubblica».

2.100

LE RELATRICI

Al comma 2, sostituire le parole: «della sanzione amministrativa del pagamento di una somma pari a 15.000 euro.» con le seguenti: «della sanzione amministrativa del pagamento di una somma pari a 20.000 euro a carico degli operatori sanitari che provvedono all'esecuzione dell'impianto. Gli operatori sanitari che provvedono all'esecuzione dell'impianto sono altresì sottoposti alla sospensione dalla professione per tre mesi.».

2.2

BIONDELLI, BASSOLI, BOSONE, CHIAROMONTE, COSENTINO, Ignazio MARINO,
PORETTI, MONGIELLO

Al comma 2, sostituire le parole: «della sanzione amministrativa del pagamento di una somma pari a 15.000 euro» con le seguenti: «della multa da euro 50.000 a euro 250.000 e l'interdizione dalla professione per un periodo non inferiore ad un anno».

2.3

BIONDELLI, BASSOLI, BOSONE, CHIAROMONTE, COSENTINO, Ignazio MARINO,
PORETTI, MONGIELLO

Al comma 2, sostituire le parole: «della sanzione amministrativa del pagamento di una somma pari a 15.000 euro» con le seguenti: «della sanzione amministrativa pecuniaria da euro 50.000 a euro 150.000».

2.4

LE RELATRICI

Al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e un mese di sospensione dall'attività professionale».

Art. 3.**3.1**

SACCOMANNO, BIANCONI

Al comma 1, sopprimere le parole: «o chirurgia toracica».

Art. 4.**4.1**

BIONDELLI, BASSOLI, BOSONE, CHIAROMONTE, COSENTINO, Ignazio MARINO, PORETTI, MONGIELLO

Al comma 4, primo periodo, sostituire le parole: «la durata dell'impianto, gli effetti collaterali» con le seguenti: «la presunta durata minima dell'impianto, nonché i possibili effetti collaterali».

Art. 6.**6.1**

BIONDELLI, BASSOLI, BOSONE, CHIAROMONTE, COSENTINO, Ignazio MARINO, PORETTI, MONGIELLO

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 6. - (*Disposizioni finanziarie*). – 1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, pari a 3,5 milioni di euro per l'anno 2011 ed a 1,5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2012, si provvede a valere sulle risorse del Fondo di funzionamento dell'Istituto Superiore di Sanità».

TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13^a)

Mercoledì 7 marzo 2012

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 81

Presidenza del Presidente
D'ALÌ

Orario: dalle ore 14,30 alle ore 15,45

*AUDIZIONE INFORMALE DEL PROFESSOR PAOLO PILERI DEL POLITECNICO DI
MILANO SULL'AFFARE ASSEGNATO SULLE PROBLEMATICHE CONNESSE AL CON-
SUMO DEL SUOLO (N. 708)*

Plenaria

329^a Seduta

Presidenza del Presidente
D'ALÌ

La seduta inizia alle ore 15,50.

IN SEDE CONSULTIVA

(3184) Conversione in legge del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, recante disposizioni urgenti in materia di semplificazioni tributarie, di efficientamento e potenziamento delle procedure di accertamento

(Parere alle Commissioni 5^a e 6^a riunite. Esame e rinvio)

Il senatore DE LUCA (*PD*), relatore, illustra il disegno di legge in titolo per le parti di competenza della Commissione facendo presente

che il decreto-legge in materia di semplificazione fiscale, che si compone di 13 articoli, ha introdotto disposizioni finalizzate a rafforzare l'azione nel campo della semplificazione della normativa tributaria, del controllo mirato degli illeciti e della lotta all'evasione.

L'articolo 2, comma 13, è volto alla semplificazione degli adempimenti per gli esercenti le officine di produzione elettrica utilizzata per uso proprio, azionate da fonti rinnovabili, con esclusione di quelle sottoposte ad accisa. Si prevede, infatti, che la licenza di esercizio venga rilasciata dall'Agenzia delle dogane a seguito di un controllo di natura documentale, dal quale risulti specifica dichiarazione relativa al rispetto dei requisiti di sicurezza fiscale, anziché a seguito di una verifica sull'impianto, come precedentemente previsto.

L'articolo 3, riguardante facilitazioni per imprese e contribuenti, prevede, al comma 13, che per gli impianti azionati da fonti rinnovabili con potenza disponibile non superiore a 100 kW si possa corrispondere l'imposta mediante canone di abbonamento annuale, al pari di quanto già previsto per gli impianti di produzione combinata di energia elettrica e calore di eguale potenza.

La relazione motiva le disposizioni suddette ricordando che si è registrato, presso gli Uffici delle dogane, un notevole incremento di operatori che richiedono l'attivazione di officine elettriche per uso proprio, azionate da fonti rinnovabili, con potenze installate inferiori a 100 kW. La procedura per pervenire al rilascio della licenza di esercizio nonché quella di gestione dell'officina elettrica, in assenza di specifiche disposizioni di semplificazione, appare eccessivamente onerosa a fronte del gettito tutelato. Infatti, ai soggetti obbligati sono prescritte tutte le incombenze previste per il controllo di officine elettriche molto più significative dal punto di vista produttivo e di rischio fiscale per l'erario.

L'articolo 6, al comma 1, interviene sulle competenze istituzionali dell'Agenzia del territorio in materia di Osservatorio del mercato immobiliare e dei servizi estimativi, eliminando, anzitutto, il riferimento ai connessi servizi estimativi che può offrire direttamente sul mercato. La relazione evidenzia come la precedente formulazione con riferimento ai servizi estimativi, allo stato delle attuali esigenze sopra indicate, risulta non più soddisfacente a stabilire in modo puntuale l'ambito entro cui si esercitano effettivamente tali servizi, individuando nel termine «connessi» una scarsa chiarezza e considerando che di fatto l'azione dell'Agenzia in questi anni si è comunque svolta nell'ambito del settore pubblico allargato. Si introducono inoltre modifiche volte a specificare che – ferme restando le attività di competenza dell'Agenzia del demanio per le amministrazioni dello Stato – i servizi di valutazione immobiliare e tecnico-estimativi richiesti dalle pubbliche amministrazioni vanno inquadrati nelle forme di accordo che le pubbliche amministrazioni possono concludere per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune. L'accordo deve prevedere il rimborso dei costi sostenuti dall'Agenzia. La relazione evidenzia come la scelta del rimborso dei costi sembra opportuna soprattutto al fine di garantire comunque un filtro che disincen-

tivi richieste di valutazione non correlate ad una matura volontà del richiedente relativamente alla finalità della richiesta stessa.

Il comma 2 reca modifiche alla disciplina del nuovo tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES). Tale tributo è corrisposto, per le unità immobiliari a destinazione ordinaria, sulla base dell'80 per cento della superficie catastale. Si prevede che, in sede di prima applicazione, per le unità immobiliari urbane a destinazione ordinaria, prive di planimetria catastale – e per le unità immobiliari a destinazione ordinaria alle quali è stata attribuita la rendita presunta – l'Agenzia del territorio proceda alla determinazione di una superficie convenzionale, sulla base degli elementi in proprio possesso e che il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi corrispondente sia corrisposto a titolo di acconto e salvo conguaglio. Ciò in luogo della previgente procedura, secondo la quale gli intestatari catastali erano tenuti a presentare all'Agenzia del territorio la planimetria catastale dell'immobile per l'eventuale conseguente modifica, presso il comune, della consistenza.

I commi 3 e 4 recano disposizioni di semplificazione per le dichiarazioni relative all'uso del suolo. In particolare il comma 3 demanda ad un decreto del direttore dell'Agenzia del territorio la fissazione delle modalità di trasmissione delle dichiarazioni stesse.

Il comma 5 dispone la non applicabilità della disciplina in tema di autocertificazione ai certificati e alle attestazioni da produrre al conservatore dei registri immobiliari per l'esecuzione di formalità ipotecarie, nonché ai certificati ipotecari e catastali rilasciati dall'Agenzia del territorio. Secondo la relazione trattandosi di certificazioni che non attestano in via diretta stati, fatti o qualità personali, le stesse non possono essere sostituite da una dichiarazione di parte e pertanto necessitano di apposita disciplina.

L'articolo 8, comma 25, demanda ad un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze la disciplina delle modalità di certificazione dell'utilizzo dei contributi statali, a valere sul Fondo per la tutela dell'ambiente e la promozione dello sviluppo del territorio, per interventi realizzati dagli enti nei rispettivi territori per il risanamento e il recupero dell'ambiente e lo sviluppo economico. Le certificazioni, attestanti la conclusione dei lavori, nonché il corretto utilizzo dei fondi, sono trasmesse agli Uffici territoriali del Governo per la comunicazione alle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti. Secondo la relazione la modifica introdotta è finalizzata ad attribuire il riscontro della rendicontazione delle opere realizzate ad organi che, per la vicinanza territoriale ai soggetti beneficiari, possono assicurare la verifica del rispetto dei vincoli di destinazione cui soggiacciono i contributi. Si semplificano, inoltre, gli adempimenti a carico degli enti locali beneficiari, prevedendo un'unica certificazione in sostituzione del rendiconto e della relazione conclusiva prevista dai decreti attuativi.

L'articolo 12, nei commi da 8 a 11, affronta il tema dell'acquisto da parte della regione Campania del termovalorizzatore di Acerra. In particolare il comma 8, riproducendo quanto previsto, prima delle modificazioni

apportate dal Senato in sede di conversione, dal decreto-legge n. 2 del 2012, recante misure straordinarie e urgenti in materia ambientale, autorizza la regione Campania ad utilizzare i fondi europei, e nello specifico le risorse del Fondo di sviluppo e di coesione 2007-2013 relative al programma attuativo regionale, per l'acquisto del termovalorizzatore di Acerra, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 7 del decreto-legge n. 195 del 2009. Il medesimo comma 8, a differenza di quanto era avvenuto nel decreto-legge n. 2 del 2012, quantifica in 355.550.240,84 euro le risorse necessarie. Si ricorda che l'articolo 6 del menzionato decreto-legge n. 195 del 2009 provvede a determinare il valore del termovalorizzatore di Acerra, da riconoscersi al soggetto già concessionario del servizio di smaltimento dei rifiuti e proprietario dell'impianto, in 355 milioni di euro, sulla base di criteri elaborati dall'Enea (Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile).

Il comma 9 prevede che le risorse già finalizzate al pagamento del canone di affitto di cui al decreto legge n. 195 del 2009 siano destinate alla medesima Regione quale contributo dello Stato. Si ricorda che, ai sensi del decreto-legge n. 195 del 2009, il canone di affitto è stato stabilito in euro 2.500.000 mensili; il contratto – «contratto invero mai concluso», rileva la relazione – si risolve automaticamente per effetto del trasferimento della proprietà e l'onere complessivo per l'affitto è stato quantificato in 30 milioni di euro annui per quindici anni a decorrere dall'anno 2010.

Il comma 10 dispone che ai fini fiscali, il pagamento da parte della regione Campania della suddetta somma di 355.550.240,84 euro, in quanto effettuato a definizione di ogni pretesa del soggetto proprietario dell'impianto di termovalorizzazione, vale come liquidazione risarcitoria transattiva tra le parti private e quelle pubbliche interessate. Esenta inoltre ogni atto perfezionato in attuazione della disposizione da imposizione fiscale. La relazione ricorda che sulla questione pendono alcuni giudizi tra il Dipartimento della Protezione civile ed il soggetto concessionario, in relazione ai quali quest'ultimo ha prestato rinuncia condizionata all'effettivo pagamento della somma netta di cui all'articolo 6 del decreto-legge n. 195 del 2009.

Il comma 11 esclude dalla disciplina del patto di stabilità interno delle Regioni a statuto ordinario sia le spese sostenute della regione Campania per il termovalorizzatore di Acerra, diverse da quelle necessarie per l'acquisto, nei limiti dei ricavi derivanti dalla vendita di energia spettanti annualmente alla Regione, per un ammontare massimo di 50 milioni di euro annui, sia le risorse già finalizzate al pagamento del canone di affitto del termovalorizzatore ora destinate, come disposto dal precedente comma 8 dell'articolo, alla regione Campania quale contributo dello Stato.

Si apre la discussione.

Il senatore DELLA SETA (*PD*) interviene manifestando serie perplessità in merito alla eterogeneità delle materie disciplinate dal decreto-

legge n. 16 del 2012. In un clima di massimo rigore istituzionale circa l'omogeneità dei provvedimenti normativi d'urgenza e in un contesto che ha condotto, presso la Camera dei deputati, in occasione dell'esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 2 del 2012, alla soppressione di talune modificazioni introdotte dal Senato perché ritenute, pur riguardando la materia ambientale, non attinenti rispetto al contenuto dello stesso decreto-legge n. 2, appare incomprensibile la previsione dei commi 8, 9, 10 e 11 dell'articolo 12 del decreto in esame. Tali commi, difatti, riguardano il termovalorizzatore di Acerra e risultano palesemente estranei all'oggetto del decreto-legge in conversione. Inoltre, il comma 11 dell'articolo 12 sembra scritto proprio allo scopo di suscitare polemiche, poiché esclude ingiustificatamente dai vincoli previsti dal patto di stabilità interno le spese sostenute dalla regione Campania per il termovalorizzatore di Acerra, diverse da quelle necessarie per l'acquisto dello stesso termovalorizzatore.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(3129) Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - Legge comunitaria 2011

(Relazione alla 14^a Commissione. Esame e rinvio)

Il senatore FERRANTE (*PD*), relatore, illustra il disegno di legge in titolo per le parti di competenza della Commissione, facendo presente che questo giunge all'esame del Senato dopo che la Camera dei deputati, nel corso dell'esame in prima lettura, ha apportato una serie di modifiche, molte delle quali volte a reintrodurre nel testo disposizioni già contenute nel disegno di legge comunitaria 2010 (Atto Camera n. 4059-A) e poi soppresse o stralciate nel corso dell'esame in Assemblea alla Camera dei deputati.

L'articolo 6 modifica l'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica n. 357 del 1997, riguardante le introduzioni di specie autoctone animali e vegetali di interesse europeo, che richiedono una protezione rigorosa, nonché delle specie di uccelli selvatici. Al comma 1 si prevede che nell'emanazione delle linee guida con cui vengono disciplinate le reintroduzioni delle specie autoctone venga sentito anche il Ministero della salute. Inoltre tali linee guida devono disciplinare anche la deroga al divieto, previsto nel successivo comma 3, di introduzione in natura di specie e popolazioni non autoctone. Il divieto si applica anche nei confronti di specie e popolazioni autoctone, laddove la loro introduzione interessi porzioni di territorio esterne all'area di presenza naturale. Il comma 2 stabilisce che le Regioni autorizzino la reintroduzione o il ripopolamento delle specie di cui sopra, dandone comunicazione ai Ministeri competenti. Il comma 4 disciplina l'introduzione in deroga di specie non autoctone o anche autoctone, ma esterne al territorio interessato, che può essere autorizzata dal Ministero dell'ambiente su istanza delle Regioni o degli enti di

gestione delle aree protette nazionali. Il comma 6 subordina l'autorizzazione ministeriale alla valutazione di uno specifico studio predisposto dai soggetti privati o dagli enti territoriali richiedenti. Il comma 5 stabilisce che per l'introduzione e la traslocazione di specie e popolazioni faunistiche alloctone per l'impiego ai fini di acquacoltura si applichi il Regolamento (CE) n. 708/2007. Nel decreto che stabilisce le linee-guida dovrà essere specificata, ai sensi del comma 7, la procedura da seguire per l'autorizzazione in deroga. Secondo il comma 8 il Governo apporgerà le modifiche necessarie al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 357 del 1997.

L'articolo 7 delega il Governo ad attuare la normativa comunitaria relativa all'istituzione di un sistema di licenze FLEGT (*Forest Law Enforcement, Governance and Trade*) per le importazioni di legname nell'Unione europea, nell'ambito delle azioni di contrasto alla raccolta ed al commercio illegale di legname. A tal fine sono individuati al comma 1 i principi e criteri direttivi per l'attuazione della delega, concernenti l'individuazione di un'autorità competente per le verifiche, la determinazione dell'apparato sanzionatorio, nonché l'individuazione delle forme e sedi di coordinamento tra i soggetti istituzionali preposti all'attuazione del Regolamento comunitario. A tali criteri si aggiungono, ai sensi del comma 2, i principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 2, in quanto compatibili.

L'articolo 9 delega il Governo ad adottare uno o più decreti legislativi al fine di attuare la direttiva 2010/75/UE, contenuta altresì nell'allegato B al presente disegno di legge, che integra, tra le altre, la direttiva 2008/1/CE (direttiva IPPC in materia di emissioni industriali), fissando alcuni principi e criteri direttivi. L'articolo 9 reca nelle lettere dalla *a*) alla *f*) del comma unico i principi e criteri direttivi della delega. Ai sensi della lettera *a*), saranno riordinate le competenze in materia di rilascio delle autorizzazioni e dei controlli, ferme restando le competenze statali semplificate per gli impianti con potenza superiore a 300 MegaWatt. La lettera *b*) prevede, per determinate categorie di installazioni, la determinazione di requisiti autorizzativi, previa consultazione delle associazioni maggiormente rappresentative a livello nazionale degli operatori delle installazioni interessate. Con la lettera *c*), il Governo è impegnato a semplificare e razionalizzare i procedimenti autorizzativi, anche in relazione con altri procedimenti aventi valore di autorizzazione integrata ambientale. La lettera *d*) e la lettera *f*) dell'articolo 9 vertono sulle sanzioni in caso di violazioni e sulla destinazione dei proventi delle sanzioni stesse. La lettera *e*) dell'articolo 9 in esame impone una revisione dei criteri per la quantificazione e la gestione contabile delle tariffe che si applicheranno per istruttorie e controlli.

Venendo al contenzioso relativo alla direttiva 2008/1/CE, si ricorda che il 31 marzo 2011 la Corte di Giustizia dell'Unione europea ha giudicato l'Italia responsabile di non avere adottato entro il termine stabilito le misure necessarie affinché le autorità competenti riesaminassero gli impianti esistenti e controllassero la loro conformità ai requisiti imposti dalla

normativa comunitaria. La Corte di Giustizia, contestualmente, ha rilevato che ad aprile 2009 molti degli impianti esistenti in funzione nel nostro Paese erano privi dell'autorizzazione richiesta dalla direttiva 2008/1/CE, in quanto soltanto una parte delle autorizzazioni era stata riveduta e aggiornata, e che per oltre 600 impianti le autorità non avevano ritenuto necessario riesaminare le autorizzazioni.

L'articolo 10, nel novellare il comma 11 dell'articolo 29-*quater* del decreto legislativo n. 152 del 2006, precisa come le autorizzazioni integrate ambientali sostituiscano ad ogni effetto non solo le autorizzazioni riportate nell'elenco di cui all'allegato IX del medesimo decreto legislativo (autorizzazioni per le emissioni in atmosfera, per lo scarico, per i nuovi impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti, per lo smaltimento degli apparecchi contenenti PCB-PCT e per l'utilizzo dei fanghi derivanti dal processo di depurazione in agricoltura), ma anche ogni altra autorizzazione, visto, nulla osta o parere di settore in materia ambientale previsti dalle disposizioni di legge e dalle relative norme di attuazione.

L'articolo 11 novella il decreto legislativo n. 117 del 2008, relativo alla gestione dei rifiuti delle industrie estrattive, attraverso alcune modifiche alle disposizioni previste per i rifiuti inerti derivanti dalle operazioni di prospezione o ricerca, di estrazione, di trattamento e di stoccaggio delle risorse minerali e dallo sfruttamento delle cave. Oltre ad alcune modifiche recate dall'unico comma 1 di carattere puramente formale, la lettera *d*) incide sulle disposizioni relative ai piani di gestione dei rifiuti di estrazione che l'operatore incaricato è tenuto a predisporre. Con la modifica qui proposta si stabilisce che, qualora le informazioni siano presenti in altri piani precedentemente predisposti, l'operatore può allegare al piano generale di gestione detti piani, integralmente o in estratto. La lettera *e*) stabilisce che il piano di emergenza previsto in caso di incidente debba fornire anche le informazioni relative al diritto di partecipare al processo decisionale ad esso relativo, nonché l'indicazione dell'autorità competente alla quale inviare osservazioni e quesiti. Le lettere *g*) ed *h*) riscrivono alcune disposizioni rendendole più aderenti al testo del corrispondente articolo della direttiva. Viene, in particolare, introdotta una nuova e più dettagliata disciplina relativa alla partecipazione del pubblico al procedimento autorizzatorio relativo ai depositi dei rifiuti di estrazione, prevedendo adeguate forme di pubblicità. Vengono, inoltre, introdotte alcune norme volte, sostanzialmente, a garantire una più efficace gestione dei rifiuti delle industrie estrattive e delle fasi relative alla chiusura delle strutture di deposito degli stessi rifiuti (lettere *m*) e *n*)). La lettera *o*) prevede che la valutazione sulla presenza di percolato operata dall'Agenzia regionale di protezione ambientale venga effettuata anche con riferimento agli inquinanti presenti; la lettera *p*) riguarda gli effetti transfrontalieri degli incidenti e le relative informazioni da trasmettere alle autorità competenti; la lettera *q*) introduce ulteriori specificazioni sulla periodicità dei controlli e dispone in merito alla responsabilità dell'operatore. Si ricorda che, con riferimento alle disposizioni contenute nell'articolo 11, il 14 marzo 2011 la Commissione ha inviato all'Italia una lettera di messa in mora (procedura d'infrazione

2011/2006) con la quale si contesta il non corretto recepimento della direttiva 2006/21/CE relativa alla gestione dei rifiuti delle industrie estrattive e che modifica la direttiva 2004/35/CE.

L'articolo 14 reca specifici principi e criteri direttivi per l'esercizio della delega volta al recepimento della direttiva 2010/63/UE sulla protezione degli animali utilizzati a fini scientifici, contenuta nell'Allegato B al presente disegno di legge.

L'articolo 17 novella il decreto legislativo n. 188 del 2008, al fine di dare una più compiuta attuazione alla direttiva europea 2006/66/CE in materia di pile, accumulatori e relativi rifiuti. Si inserisce nell'articolo che delimita l'ambito di applicazione del decreto legislativo n. 188 del 2008, l'espresso divieto di immettere sul mercato pile ed accumulatori contenenti sostanze pericolose. Si precisa che le operazioni di riciclaggio dei rifiuti di pile e accumulatori possono essere effettuate fuori dal territorio nazionale o comunitario solo se le relative spedizioni sono conformi alla normativa comunitaria in materia. Si attribuisce al Ministero dell'ambiente la ricerca di metodi di riciclaggio ecocompatibili e si consente lo smaltimento in discarica o mediante incenerimento di taluni residui dei rifiuti di pile e accumulatori. Si estende, infine, la vigente disciplina in tema di etichettatura di pile e accumulatori.

L'articolo 19 reca una delega al Governo ai fini del riordino della disciplina in materia di produzione e distribuzione commerciale dei prodotti fitosanitari. La delega appare intesa a coordinare la disciplina interna vigente con le disposizioni comunitarie, in particolare con alcune di recente adozione (cosiddetto «pacchetto pesticidi»), che hanno ampliato l'ambito della regolamentazione di livello comunitario in materia.

I principi e criteri direttivi specifici concernono: il riordino ed il coordinamento delle disposizioni vigenti; la tutela degli interessi relativi alla salute dell'uomo, degli animali e dei vegetali; la tutela dell'ambiente, la protezione ed informazione del consumatore; la tutela della qualità dei prodotti (con la garanzia della libera circolazione degli stessi e della competitività delle imprese); la determinazione, nel rispetto del principio della copertura del costo effettivo del servizio, delle tariffe dovute dalle imprese sia per le procedure di rilascio delle autorizzazioni alla produzione e alla commercializzazione dei prodotti fitosanitari, sia per quelle di controllo ufficiale; la semplificazione delle procedure di registrazione e di riconoscimento delle imprese del settore; la definizione di un sistema di sanzioni efficaci, proporzionate e dissuasive.

L'articolo 21 dà attuazione all'articolo 10 della direttiva 2006/7/CE relativa alla gestione della qualità delle acque di balneazione, introducendo alcune forme di cooperazione tra gli Stati qualora il bacino idrografico comporti un impatto transfrontaliero sulla qualità delle acque di balneazione. Si prevede in tal caso che le stesse procedure di cooperazione (anche tramite uno scambio di informazioni ed un'azione comune per limitare l'impatto) già previste fra gli enti territoriali coinvolti nella gestione delle acque interregionali siano poste in essere anche fra Stati membri dell'Unione europea.

L'articolo 26 novella il decreto legislativo n. 151 del 2005, recante attuazione delle direttive 2002/95/CE, 2002/96/CE e 2003/108/CE, relative alla riduzione dell'uso di sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche, nonché allo smaltimento dei rifiuti, eliminando il requisito dimensionale ed estendendo ai condizionatori d'aria e ai test di fecondazione la relativa disciplina.

Fa quindi presente la necessità di introdurre nel disegno di legge una delega finalizzata al riordino della disciplina in materia di inquinamento acustico e a garantire la piena integrazione nell'ordinamento nazionale delle disposizioni contenute nella direttiva 2002/49/CE, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 giugno 2002. L'esercizio della delega si rende necessario per armonizzare la normativa vigente in materia di tutela dell'ambiente esterno e dell'ambiente abitativo dall'inquinamento acustico, adottata ai sensi della legge n. 447 del 1995 e del decreto legislativo n. 194 del 2005, alla normativa comunitaria, a seguito dell'abrogazione dell'articolo 10 del citato decreto legislativo n. 194, disposta dalla legge comunitaria del 2008. Andrebbe inoltre tenuto conto della esigenze connesse alle contestazioni mosse dalla Commissione europea nell'ambito della procedura di infrazione n. 2007/4680, *ex* articolo 258 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in merito alla non conformità della Parte III del decreto legislativo n. 152 del 2006 alla direttiva 200/60/CE, nonché dell'esigenza di evitare rischi di procedura di infrazione per il recepimento non corretto della direttiva in parola. Infine, con riferimento all'articolo 6 del disegno di legge in esame, ritiene necessario aggiungere un comma in base al quale il Ministero dell'ambiente debba adeguare, con cadenza triennale, i diritti speciali di prelievo in materia CITES, di cui al Regolamento 338/97/CE, alle esigenze di compiuta applicazione degli impegni assunti dall'Italia con lo stesso Regolamento e, in particolare, per la gestione degli esemplari animali e vegetali sequestrati e confiscati in applicazione delle predette norme.

Si apre la discussione.

Il senatore ORSI (*PdL*) interviene sostenendo la necessità di stralciare l'articolo 6 del disegno di legge poiché esso non trova fondamento nella necessità di un adeguamento necessario alla normativa comunitaria. Quest'ultima, difatti, certamente è volta a tutelare determinate specie, ma non prevede obblighi in capo agli Stati con riferimento alla reintroduzione delle specie animali non alloctone. In particolare, il comma 3 sortirebbe l'effetto di pregiudicare la possibilità, attualmente sfruttata da taluni ambiti territoriali di caccia, di introdurre selvaggina nobile da piuma per attività venatoria a impatto zero.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE REFERENTE

(1820) D'ALÌ. – Nuove disposizioni in materia di aree protette

(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame del disegno di legge in titolo sospeso nella seduta del 17 gennaio scorso.

Il presidente D'ALÌ avverte che il Relatore ha presentato l'emendamento 1.0.1.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA DI DOMANI

Il presidente D'ALÌ avverte che la seduta di domani, giovedì 8 marzo 2012, già convocata per le ore 8,45, non avrà luogo.

La seduta termina alle ore 16,30.

NUOVO EMENDAMENTO AL DISEGNO DI LEGGE N. 1820

Art. 1.

1.0.1

IL RELATORE

Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Introduzione dell'articolo 7-bis della legge n. 394 del 1991)

1. Dopo l'articolo 7 della legge n. 394 del 1991 è inserito il seguente:

"Art. 7-bis. - *(Contributo per la tutela ambientale delle aree protette delle isole minori)*. – 1. A decorrere dal 1° gennaio 2013 i comuni delle isole minori, di cui all'articolo 25, comma 7, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, nelle quali sono presenti aree protette di cui alla presente legge, possono deliberare con apposito regolamento, adottato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, l'istituzione di un contributo per lo sbarco di passeggeri sul proprio territorio operante anche per periodi limitati dell'anno, destinato a finanziare interventi per la tutela ambientale, nonché per il controllo della sicurezza territoriale, per il potenziamento dei servizi igienico-sanitari e per il miglioramento dell'accoglienza e della promozione turistiche.

2. Il contributo di cui al comma 1 non può superare la misura massima di 2 euro per passeggero e non è dovuto dai soggetti residenti, dai lavoratori e dagli studenti pendolari, nonché da altri soggetti appartenenti a categorie da tutelare, che arrivano sulle isole minori mediante le compagnie di navigazione concessionarie delle linee marittime, nonché dai componenti dei nuclei familiari dei soggetti che risultino aver pagato l'imposta municipale unica (IMU).

3. Il regolamento adottato ai sensi delle disposizioni di cui al comma 1 determina, in particolare:

a) la misura del contributo;

b) eventuali riduzioni ed esenzioni, determinate in relazione alle incentivazioni a favore di operatori turistici e al prolungamento della sta-

gione turistica, alle motivazioni relative allo sbarco di passeggeri e alle caratteristiche socio-economiche dei soggetti passivi;

c) l'eventuale periodo infrannuale di applicazione del contributo.

4. Le compagnie di navigazione e gli altri vettori di cui al comma 2 provvedono al versamento del contributo, con diritto di rivalsa sui soggetti passivi, e presentano al comune la relativa dichiarazione, nel rispetto dei termini e delle modalità stabiliti dal regolamento adottato ai sensi delle disposizioni di cui al comma 1"».

POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA (14^a)

Mercoledì 7 marzo 2012

Plenaria**200^a Seduta**

Presidenza della Presidente
BOLDI

Interviene il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Malaschini.

La seduta inizia alle ore 13.

IN SEDE REFERENTE

(3129) Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee – Legge comunitaria 2011, approvato dalla Camera dei deputati

(Esame e rinvio)

In apertura di seduta, la senatrice MARINARO (*PD*) interviene sull'ordine dei lavori per ribadire – vista la presenza del Governo nella persona del sottosegretario Malaschini – la richiesta di conoscere l'orientamento dell'Esecutivo in merito al delicato problema posto dalla formulazione dell'articolo 25 del disegno di legge in esame, proveniente, come noto, da una deliberazione dell'Assemblea della Camera dei deputati.

La PRESIDENTE, nel raccogliere l'osservazione della senatrice Marinaro, ritiene, tuttavia, che si debba procedere, nella disamina del provvedimento, in maniera ordinata e secondo le consuete modalità previste dal Regolamento, ossia mediante la previa illustrazione dello stesso da parte dei relatori.

Concorda, in proposito, con l'opinione della Presidente il senatore LUSI (*Misto*).

Prende, quindi, la parola, il senatore DI GIOVAN PAOLO (PD), relatore, il quale, anche a nome del senatore Nessa, relatore, tiene ad evidenziare, in primo luogo, che esso è stato presentato dal Governo il 19 settembre 2011 alla Camera dei deputati, nel rispetto del criterio dell'alternanza, mentre era ancora in corso, presso il Senato, l'esame della legge comunitaria 2010 (legge 15 dicembre 2011, n. 217). Inoltre, il 1° febbraio scorso, il Governo ha presentato il disegno di legge comunitaria 2012, in linea con i termini previsti dalla legge n. 11 del 2005.

Rileva, quindi, come il provvedimento in esame, nella sua stesura originaria presentata dal Governo, constava di soli cinque articoli, con due direttive nell'allegato A (da attuare senza parere parlamentare) e venti direttive nell'allegato B (da attuare previo parere parlamentare) oltre alla rettifica concernente la direttiva IVA. Nel testo approvato dall'Assemblea della Camera il 2 febbraio 2012, gli articoli sono aumentati a 27 ed è stata aggiunta una direttiva agli allegati.

Segnala che gli articoli da 1 a 5 contengono le disposizioni che conferiscono al Governo la delega legislativa, per l'attuazione delle direttive elencate negli allegati A e B, che come è noto viene fissata a due mesi antecedenti la scadenza della direttiva, nonché per l'emanazione di decreti legislativi recanti sanzioni penali ed amministrative, e di testi unici per il riordino delle materie interessate dalle direttive comunitarie. Si tratta di disposizioni che si ripetono in maniera pressoché identica, rispetto alle precedenti leggi comunitarie, salvo il caso eccezionale della legge comunitaria 2010, che peraltro è oggetto di modifica da parte dell'articolo 27 del disegno di legge in esame.

Con riferimento all'articolo 2, recante i principi criteri direttivi generali di delega, il relatore nota che alla lettera c) sono stati introdotti i riferimenti alle pene accessorie (settimo periodo) e alla confisca (ottavo periodo), quali ulteriori misure sanzionatorie per assicurare l'osservanza delle disposizioni contenute nei decreti legislativi attuativi delle direttive. Tali previsioni, che non figurano nelle precedenti leggi comunitarie, erano invece contenute nel disegno di legge comunitaria 2010 presentato dal Governo ed erano state successivamente soppresse nel corso dell'esame presso la Camera dei deputati.

I successivi articoli, dal 6 al 27, sono stati tutti introdotti per via emendativa, durante l'esame presso l'altro ramo del Parlamento.

L'articolo 6 modifica l'articolo 12 del DPR n. 357 del 1997 (regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche) riguardante le introduzioni di specie autoctone animali e vegetali di interesse europeo, che richiedono una protezione rigorosa, nonché delle specie di uccelli selvatici di cui all'Allegato I della direttiva 79/409/CEE (cd. «direttiva uccelli»).

L'articolo era stato già introdotto nel disegno di legge comunitaria 2010 durante l'esame in Commissione in seconda lettura presso la Camera dei deputati e poi espunto dall'Assemblea dello stesso ramo del Parlamento. In proposito, egli segnala che la modifica incide su una fonte di

natura secondaria, quale è il regolamento di cui al DPR n. 357 del 1997, operando una legificazione della materia limitata ad un solo articolo del provvedimento, in contrasto con la circolare del Presidente del Senato «Regole e raccomandazioni per la formulazione tecnica dei testi legislativi» (n. 3, lettera e)), del 20 aprile 2001.

L'articolo 7 delega il Governo ad attuare la normativa comunitaria relativa all'istituzione di un sistema di licenze FLEGT (*Forest Law Enforcement, Governance and Trade*) per le importazioni di legname nell'Unione europea, nell'ambito delle azioni di contrasto alla raccolta ed al commercio illegale di legname. La normativa comunitaria in questione è rappresentata dal regolamento (CE) n. 2173/2005, che ha istituito un sistema di licenze per l'importazione di legname nel territorio dell'Unione al fine di affrontare il problema del disboscamento illegale e del relativo commercio di legname, nonché dal regolamento (CE) n. 995/2010 che, per le medesime finalità, stabilisce gli obblighi degli operatori che commercializzano legno e prodotti da esso derivati, con ciò intendendosi la prima immissione sul mercato interno dei prodotti.

Analogo articolo era stato introdotto nel disegno di legge comunitaria 2010 durante l'esame in Commissione in seconda lettura presso la Camera dei deputati e poi espunto dall'Assemblea dello stesso ramo del Parlamento.

Peraltro, nel senso previsto dall'articolo in esame, operava già l'articolo 16 della legge 25 febbraio 2008 n. 34 (Legge comunitaria 2007), ma la delega allora concessa dal Parlamento non fu esercitata, mentre la normazione comunitaria sul punto è proseguita con l'emanazione del citato regolamento del 2010.

L'articolo 8 – continua il relatore – sostituisce alcune disposizioni del decreto legislativo n. 225 del 2005, con il quale è stata dettata la disciplina sanzionatoria per le violazioni del regolamento CE n. 1019/2002, relativo alla commercializzazione dell'olio d'oliva. L'intervento si rende necessario in seguito all'emanazione del regolamento (CE) n. 182/2009, che ha notevolmente modificato il regolamento precedente. In particolare, il regolamento ha reso obbligatoria l'indicazione dell'origine sull'etichetta per l'olio extra vergine di oliva e l'olio di oliva vergine, precedentemente facoltativa, e ha semplificato le indicazioni di provenienza delle miscele, in considerazione del fatto che una parte significativa degli oli di oliva vergini ed extra vergini è costituita da miscele di oli originari di vari Stati membri e Paesi terzi.

Analogo articolo – osserva il relatore – era stato introdotto nel disegno di legge comunitaria 2010 durante l'esame in Commissione in seconda lettura presso la Camera dei deputati e poi espunto dall'Assemblea dello stesso ramo del Parlamento.

L'articolo 9 fissa i principi e criteri specifici di delega per l'attuazione della direttiva 2010/75/UE (contenuta nell'allegato B del disegno di legge). La direttiva 2010/75/UE, relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento da fonti industriali, opera una rifusione, con modifiche sostanziali, di sette direttive europee preesistenti riguardanti

la prevenzione e la riduzione dell'inquinamento proveniente da attività industriali, sostituendole in via definitiva a partire dal 7 gennaio 2014. Tra queste direttive figura anche la direttiva 2008/1/CE (cosiddetta direttiva IPPC – *Integrated Pollution Prevention and Control*), che è stata oggetto, il 31 marzo 2011, di una pronuncia della Corte di giustizia dell'UE nei confronti dell'Italia, per non aver adottato, entro i termini previsti dalla direttiva, le misure necessarie affinché le autorità competenti controllassero, attraverso autorizzazioni rilasciate a norma della direttiva IPPC – ovvero mediante il riesame aggiornato delle prescrizioni – che gli impianti esistenti funzionassero secondo i requisiti imposti dalla normativa europea.

Articolo di simile tenore era stato introdotto nel disegno di legge comunitaria 2010 durante l'esame in Commissione in seconda lettura presso la Camera dei deputati e poi espunto dall'Assemblea dello stesso ramo del Parlamento.

L'articolo 10 modifica il comma 11 dell'articolo 29-*quater* del Codice dell'ambiente, per precisare che le autorizzazioni integrate ambientali (AIA) sostituiscono ad ogni effetto, non solo le autorizzazioni per le emissioni in atmosfera dei nuovi impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti, ma anche ogni altra autorizzazione, visto, nulla osta o parere di settore in materia ambientale previsti dalle disposizioni di legge e dalle relative norme di attuazione.

L'articolo 11 modifica il decreto legislativo n. 117 del 2008, recante attuazione della direttiva 2006/21/CE sulla gestione dei rifiuti delle industrie estrattive, al fine di migliorare alcune disposizioni relative ai rifiuti inerti derivanti dalle operazioni di prospezione o ricerca, di estrazione, di trattamento e di stoccaggio delle risorse minerali e dallo sfruttamento delle cave, in considerazione della procedura di infrazione n. 2011/2006, avviata dalla Commissione europea il 14 marzo 2011, per non corretto recepimento della direttiva 2006/21/CE. Anche questa disposizione era già stata introdotta nel disegno di legge comunitaria 2010 durante l'esame in Commissione presso la Camera dei deputati e poi soppressa dall'Assemblea.

L'articolo 12 delega il Governo ad adottare uno o più decreti legislativi per dare attuazione entro sei mesi alla direttiva 2011/7/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali, che prevede come termine per il suo recepimento il 16 marzo 2013.

Al riguardo il relatore evidenzia che, nell'allegato all'analisi annuale della crescita 2012 (COM(2011) 815 def., del 23 novembre 2011) – il documento della Commissione europea che segna l'inizio del semestre europeo di *governance* economica per il 2012 – è stata avanzata la proposta di anticipare *de facto* di un anno il recepimento della direttiva 2011/7/UE negli ordinamenti nazionali, in quanto tale anticipo è ritenuto funzionale all'accrescimento del potenziale di crescita economica dell'Unione e costituisce una specifica misura di aiuto nei confronti delle PMI.

Egli ricorda, inoltre, che, durante l'esame in Commissione presso l'altro ramo del Parlamento, era stato approvato un emendamento recante

disposizioni di diretta attuazione della predetta direttiva sui ritardi nei pagamenti. Tuttavia, poiché – come affermato nel parere della Commissione Bilancio della Camera – il recepimento della direttiva, in assenza di un adeguamento delle procedure di pagamento in ambito pubblico e stante la situazione di forte ritardo nelle erogazioni, darebbe luogo al conseguente addebito di interessi moratori a carico dell'erario, non quantificabili *ex ante* e privi della relativa copertura, con grave pregiudizio per gli equilibri di finanza pubblica, l'Assemblea della Camera ha ritenuto di sostituire le disposizioni di attuazione diretta con una delega al Governo, in cui peraltro si precisa, al comma 3, che i decreti legislativi siano emanati ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 (ovvero con la quantificazione degli oneri al momento dell'adozione dei decreti legislativi) e solo successivamente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanino le occorrenti risorse finanziarie.

L'articolo 13 novella l'articolo 139 del codice del consumo (decreto legislativo n. 206 del 2005), in materia di provvedimenti inibitori a tutela degli interessi dei consumatori. La modifica estende la legittimazione ad agire da parte delle associazioni dei consumatori e degli utenti, a tutela degli interessi collettivi dei consumatori, mediante la cosiddetta *class action*, anche al caso di violazione delle norme del decreto legislativo n. 59 del 2010, recante attuazione della «direttiva servizi» (2006/123/CE). Attualmente, infatti, le associazioni dei consumatori e degli utenti possono agire a tutela dei propri interessi collettivi solo nelle materie disciplinate dal codice del consumo, nonché dalla legge 6 agosto 1990, n. 223, in materia televisiva e dal decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 541, concernente la pubblicità dei medicinali per uso umano.

L'articolo 14 reca specifici principi e criteri direttivi per l'esercizio della delega volta al recepimento della direttiva 2010/63/UE sulla protezione degli animali utilizzati a fini scientifici. Con riferimento a tali criteri, si osserva che il divieto di cui alla lettera *c*) di allevare primati, cani e gatti per destinarli alla sperimentazione e il divieto di cui alla lettera *e*) di utilizzare animali nelle sperimentazioni didattiche e negli esperimenti bellici, non appaiono presenti nella direttiva 2010/63/UE, né nella disciplina interna. Sotto tale profilo, peraltro, l'articolo 2, paragrafo 1, della medesima direttiva, sembra ammettere che le disposizioni interne assicurino una protezione più estesa degli animali (utilizzati a fini scientifici) solo qualora le stesse fossero già vigenti alla data del 9 novembre 2010. Analogamente, il divieto di cui alla lettera *f*), concernente esperimenti dolorosi che non prevedano anestesia o analgesia, appare più generale e restrittivo rispetto a quanto previsto dalla direttiva e dall'attuale disciplina interna.

Anche in questo caso, un articolo di simile tenore era stato introdotto nel disegno di legge comunitaria 2010 durante l'esame in Commissione in seconda lettura presso la Camera dei deputati e poi espunto dall'Assemblea dello stesso ramo del Parlamento.

L'articolo 15 delega il Governo ad adottare un decreto legislativo finalizzato al riordino e alla semplificazione delle procedure di autorizza-

zione all'esportazione di prodotti e di tecnologie a duplice uso (civile e militare) e dell'applicazione delle sanzioni in materia di embarghi commerciali, nonché per ogni tipologia di operazione di esportazione di cosiddetti materiali proliferanti (materiali suscettibili di favorire la proliferazione di armi di distruzione di massa).

Come è noto, il regolamento (CE) n. 428/2009 ha istituito un regime comunitario di controllo delle esportazioni, del trasferimento, dell'intermediazione e del transito di prodotti a duplice uso. Per tali prodotti si intendono tutti quelli, inclusi il *software* e le tecnologie, che possono avere un utilizzo sia civile sia militare, o che comunque possono avere un qualche impiego nella fabbricazione di armi nucleari o di altri congegni esplosivi nucleari.

Al riguardo, il relatore ricorda che l'8 gennaio 2012 è entrato in vigore il regolamento (CE) n. 1232/2011, che ha modificato il regolamento n. 428 prevedendo, tra l'altro, procedure di controllo uniformi e coerenti in tutta l'Unione per evitare pratiche concorrenziali sleali fra gli esportatori dell'Unione, nonché norme dirette ad armonizzare la portata delle autorizzazioni generali di esportazione dell'Unione e le condizioni relative al loro uso tra gli esportatori dell'Unione e a garantire l'efficienza e l'efficacia dei controlli della sicurezza nell'Unione.

L'articolo 16 è diretto ad estendere il meccanismo dell'inversione contabile (*reverse charge*) dell'IVA – previsto in via facoltativa e temporanea (fino al 30 giugno 2015) dalla direttiva 2010/23/CE – anche alle cessioni di quote di emissioni di gas serra di cui alla direttiva 2003/87/CE. Tale previsione, come emerge dai considerando della direttiva 2010/23/CE, ha la finalità di combattere le frodi ai danni dell'IVA. Inoltre, il comma 2 dell'articolo 16 estende l'inversione contabile anche ai certificati verdi (diritti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili) e ai certificati bianchi (titoli di efficienza energetica). Infine, il comma 3 subordina l'efficacia delle disposizioni del comma precedente alla preventiva autorizzazione da parte del Consiglio dell'Unione europea, ai sensi dell'articolo 395 della direttiva IVA 2006/112/CE, che consente deroghe per misure aventi la finalità di semplificare la riscossione dell'IVA o di evitare evasioni o elusioni fiscali.

Sulla stessa materia dell'inversione contabile per l'IVA, il disegno di legge comunitaria 2010 conteneva una delega al Governo per l'emanazione di disposizioni analoghe. Tale articolo è stato poi espunto durante l'esame in seconda lettura presso l'Assemblea della Camera dei deputati.

L'articolo 17 modifica il decreto legislativo n. 188 del 2008 (recante attuazione della direttiva 2006/66/CE concernente pile, accumulatori e relativi rifiuti), al fine di risolvere la procedura di infrazione n. 2011/2218, avviata dalla Commissione europea per non corretta trasposizione della suddetta direttiva.

L'articolo 18 modifica l'articolo 6 del decreto legislativo n. 109 del 1992, recante attuazione della direttiva 89/395/CEE e della direttiva 89/396/CEE in materia di etichettatura, presentazione e pubblicità dei prodotti alimentari e relativa pubblicità, al fine adeguare la normativa nazio-

nale a quanto stabilito dal regolamento (CE) n. 1334/2008, che ha dettato le nuove denominazioni con le quali gli aromi devono essere indicati in etichetta nell'elenco degli ingredienti presenti nei prodotti alimentari. In particolare, il citato regolamento prevede che il consumatore non debba essere indotto a confondere un prodotto affumicato tradizionalmente con fumo fresco, con un prodotto contenente «aromatizzanti di affumicatura».

L'articolo in questione era stato introdotto nel disegno di legge comunitaria 2010 durante l'esame in Commissione in seconda lettura presso la Camera dei deputati e poi espunto dall'Assemblea dello stesso ramo del Parlamento.

L'articolo 19 reca una delega al Governo ai fini del riordino della disciplina in materia di produzione e distribuzione commerciale dei prodotti fitosanitari. In particolare, la delega è diretta a coordinare le norme interne vigenti in materia di produzione e commercializzazione dei prodotti fitosanitari con le disposizioni comunitarie del cosiddetto «pacchetto pesticidi», che hanno ampliato l'ambito della regolamentazione di livello comunitario in materia. Si tratta del regolamento (CE) n.1107/2009, del regolamento (CE) n. 1185/2009, e delle direttive 2009/127/CE e 2009/128/CE.

Analogo articolo era stato introdotto nel disegno di legge comunitaria 2010 durante l'esame in Commissione in seconda lettura presso la Camera dei deputati e poi espunto dall'Assemblea dello stesso ramo del Parlamento.

L'articolo 20 è diretto a modificare le modalità di trasmissione al Parlamento dei dati sulle frodi e sulle sofisticazioni in materia di alimenti e di bevande, raccolti dal Nuovo Sistema Informativo Sanitario Nazionale (NSIS) sulla base delle attività di tutte le pubbliche amministrazioni competenti in materia. La novella in esame dispone che i predetti dati, anziché essere trasmessi annualmente al Parlamento, siano inseriti nella relazione sul «piano integrato di controllo nazionale pluriennale» e che la medesima relazione sia trasmessa annualmente al Parlamento. Il predetto piano è previsto dall'articolo 41 del regolamento (CE) n. 882/2004, al fine di garantire il rispetto della legislazione alimentare da parte degli operatori del settore alimentare e dei mangimi, in tutte le fasi della produzione, della trasformazione e della distribuzione.

Analogo articolo era stato introdotto nel disegno di legge comunitaria 2010 durante l'esame in Commissione in seconda lettura presso la Camera dei deputati e poi espunto dall'Assemblea dello stesso ramo del Parlamento.

L'articolo 21 è diretto a dare attuazione all'articolo 10 della direttiva 2006/7/CE relativa alla gestione della qualità delle acque di balneazione, introducendo l'obbligo di cooperazione tra gli altri Stati interessati, qualora il bacino idrografico comporti un impatto transfrontaliero sulla qualità delle acque di balneazione.

Analogo articolo era stato introdotto nel disegno di legge comunitaria 2010 durante l'esame in Commissione in seconda lettura presso la Camera

dei deputati e poi espunto dall'Assemblea dello stesso ramo del Parlamento.

L'articolo 22 reca una delega al Governo ai fini del riordino della disciplina sui medicinali ad uso veterinario, al fine di coordinare il decreto legislativo 6 aprile 2006, n. 193, attuativo della direttiva 2004/28/CE recante il codice comunitario dei medicinali veterinari, con la vigente normativa in materia di medicinali per uso veterinario, nonché con i regolamenti (CE) n. 1234/2008, n. 470/2009, e n. 37/2010.

Analogo articolo era stato introdotto nel disegno di legge comunitaria 2010 durante l'esame in Commissione in seconda lettura presso la Camera dei deputati e poi espunto dall'Assemblea dello stesso ramo del Parlamento.

L'articolo 23 delega il Governo a rivedere la disciplina sanzionatoria per le violazioni delle prescrizioni contenute nella direttiva 1999/74/CE che stabilisce le norme minime per la protezione delle galline ovaiole, apportando le opportune modifiche al decreto legislativo n. 267 del 2003, con il quale è stata data attuazione alla direttiva 1999/74/CE e alla direttiva 2002/4/CE (quest'ultima concernente la registrazione degli stabilimenti di allevamento di galline ovaiole).

L'articolo 24 reca modifiche al decreto legislativo 10 agosto 2007, n.162, conseguenti all'apertura del caso *EU Pilot* 1254/10/MOVE per mancata applicazione della direttiva 2004/49/CE in materia di indagini sugli incidenti ferroviari.

A tale riguardo, il relatore rammenta che il sistema *EU Pilot* è una procedura avviata in via sperimentale nell'aprile del 2008, sulla base della comunicazione della Commissione europea, del 5 settembre 2007, relativa all'applicazione del diritto comunitario (COM(2007) 502), in cui la fase del reclamo, che precede quella della procedura d'infrazione di cui all'articolo 258 del TFUE, viene decentrata allo Stato membro interessato. La finalità è quella di fornire risposte più celeri ai cittadini e alle imprese e a risolvere più rapidamente i problemi relativi all'applicazione del diritto dell'Unione europea, evitando per quanto possibile il ricorso alla procedura di infrazione.

Il caso in questione concerne l'incidente ferroviario avvenuto il 29 giugno 2009 a Viareggio, in cui hanno perso la vita trentadue persone. A tale riguardo la Commissione europea ha ricordato che in base all'articolo 19 della direttiva 2004/49/CE, relativa alla sicurezza delle ferrovie comunitarie, dopo un incidente grave, l'organismo investigativo di cui all'articolo 21 della direttiva deve poter svolgere un'indagine finalizzata al miglioramento della sicurezza ferroviaria e alla prevenzione di incidenti. Tale indagine, secondo il successivo articolo 20 della direttiva, deve essere condotta in modo indipendente rispetto a ogni eventuale inchiesta giudiziaria e deve poter essere svolta «in collaborazione con le autorità responsabili dell'inchiesta giudiziaria».

Secondo la Commissione europea, nel caso dell'incidente di Viareggio, per mancanza di collaborazione con le autorità responsabili dell'inchiesta giudiziaria, l'organismo d'inchiesta non è stato in grado di conclu-

dere i lavori, né di fare chiarezza sulle cause esatte dell'incidente, e non è stato quindi in grado di pubblicare un rapporto finale entro i dodici mesi dalla data dell'incidente, come previsto dall'articolo 23, paragrafo 2, della direttiva 2004/49/CE. Sempre secondo la Commissione europea, ciò comporta un rischio grave per la sicurezza ferroviaria, che non può avvalersi di alcun insegnamento sulle cause dell'incidente e che non può quindi adottare le misure necessarie per ridurre i rischi di un simile incidente in futuro.

Per questi motivi, osserva il relatore, l'articolo in esame modifica il decreto legislativo n. 162 del 2007, attuativo della direttiva 2004/49/CE, sostituendo il vigente rapporto di «subordinazione» dell'organismo investigativo, rispetto all'autorità giudiziaria, con un rapporto di «collaborazione».

Analogo articolo era stato introdotto nel disegno di legge comunitaria 2010 durante l'esame in Commissione in seconda lettura presso la Camera dei deputati e poi espunto dall'Assemblea dello stesso ramo del Parlamento.

L'articolo 25 reca modifiche alla legge 13 aprile 1988, n. 117, relativa alla responsabilità civile dei magistrati e al risarcimento dei danni cagionati nell'esercizio delle funzioni giudiziarie. L'intervento normativo in esame – analogamente a quello inserito e poi espunto dal disegno di legge comunitaria 2010 – è stato inserito nel testo originario della legge in oggetto, durante l'esame da parte dell'Assemblea della Camera dei deputati, tramite l'emendamento 30.052 e approvato a maggioranza; esso si collega alla procedura di infrazione comunitaria n. 2009/2230, poi sfociata nella sentenza di condanna per inadempimento del 24 novembre 2011 (causa C-379/10) nonché a quanto affermato dalla Corte di giustizia dell'Unione europea nella sentenza 30 settembre 2003, emessa nella causa C-224/01 (Köbler), e della sentenza 13 giugno 2006, emessa nella causa C-173/03 (Traghetti del Mediterraneo SpA).

In proposito, occorre rilevare che la disposizione in argomento non si pone come mero recepimento delle citate pronunce della Corte di Giustizia ed incide su una materia di particolare delicatezza, nonché sulla questione concernente la conformità del diritto interno a quello dell'Unione europea.

L'articolo 26 è diretto a modificare il decreto legislativo n. 151 del 2005, recante attuazione delle direttive 2002/95/CE, 2002/96/CE e 2003/108/CE, relative alla riduzione dell'uso di sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche, nonché allo smaltimento dei rifiuti, al fine di risolvere la procedura di infrazione n. 2009/2264, avviata dalla Commissione europea per non corretta trasposizione dell'allegato I B della direttiva 2002/96/CE (cosiddetta RAEE – Rifiuti di Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche).

Il relatore conclude la sua illustrazione menzionando l'articolo 27, il quale reintroduce, nella legge comunitaria 2010 (legge 15 dicembre 2011, n. 217), i primi due articoli che erano stati soppressi durante l'esame in seconda lettura presso l'Assemblea della Camera dei deputati, recanti – ri-

spettivamente – le disposizioni procedurali generali e i principi e criteri direttivi generali, concernenti le deleghe ivi previste. Contestualmente, viene abrogato il comma 1 dell'articolo 24 della stessa legge, che rinviava alle corrispondenti norme della legge comunitaria 2009.

Il senatore NESSA (*PdL*), relatore, nell'esprimere la propria condivisione per l'esposizione testé svolta dal collega, aggiunge che, con riferimento al citato articolo 25, permane la necessità, al termine di una auspicabile articolata discussione in seno alla Commissione, di pervenire ad una proposta modificativa di sintesi.

La PRESIDENTE, quindi, dichiara aperta la discussione generale.

Al senatore FLERES (*CN:GS-SI-PID-IB-FI*) preme mettere in evidenza come, avuto riguardo al mentovato articolo 25, ci si trovi di fronte ad un enunciato frutto di una iniziativa squisitamente parlamentare che, di conseguenza, deve essere considerata alla stregua di una qualsiasi attività che promana dal potere tipico insito in ciascun membro del Parlamento: al riguardo, il punto di vista del Governo dovrà essere preso in considerazione come avviene, di norma, per ogni procedimento legislativo, senza che possa implicare, in alcun modo, qualsivoglia intenzione di interferire con la libera potestà legislativa delle Camere.

Proprio sotto tale specifico profilo, egli chiede alla Presidente quale tempistica si intenda adottare per quanto riguarda il termine di fissazione degli emendamenti, onde evitare, se possibile, eventuali tentativi – che la prassi parlamentare, molto spesso, è capace di sprigionare – volti a separare o espungere la suddetta disposizione dal testo in esame.

Il senatore Mauro Maria MARINO (*PD*) si aggiunge a tale richiesta, chiedendo con quale scansione temporale si voglia procedere nella discussione del disegno di legge in titolo.

Replica, in proposito, la PRESIDENTE, informando, in primo luogo, che, fino a questo momento, sono pervenute le relazioni di sole sei delle tredici Commissioni chiamate ad esprimersi sull'atto in sede consultiva.

Riterrebbe opportuno, pertanto, attendere prima la formulazione delle relazioni delle rimanenti Commissioni, che auspicabilmente dovrebbe verificarsi entro la prossima settimana. Nel frattempo, la Commissione potrebbe continuare la discussione generale per almeno una ulteriore seduta e, quindi, determinare il termine per la presentazione delle proposte emendative.

L'intera Commissione condivide tale impostazione.

La senatrice ADAMO (*PD*) concentra il proprio intervento su alcuni profili di irregolarità, a suo avviso rinvenibili nell'articolo 1, comma 1 e comma 7, nonché nell'articolo 19, comma 3, dell'Atto Senato n. 3129.

Relativamente all'articolo 25, l'oratrice ravvisa un problema non tanto di legittimità della norma, quanto di congruità. Infatti, è necessario, attraverso una precisa riscrittura della disposizione, circoscrivere in maniera definita il nucleo normativo che dia effettivamente attuazione alle sentenze della Corte di Lussemburgo, la quale, a titolo di esempio, parla di responsabilità dello Stato e non dei singoli giudici.

L'attuale statuizione, al contrario, va molto oltre il *petitum* proveniente dalle istituzioni europee e, pertanto, se rimanesse invariata non risolverebbe il problema dell'adeguamento dell'ordinamento italiano a quello dell'Unione.

Il senatore PEDICA (*IdV*) si sofferma, in modo particolare, sull'articolo 12 del disegno di legge, che va a toccare la problematica dei ritardati pagamenti della pubblica Amministrazione, che rischia di mettere in pericolo la stessa sopravvivenza di molte piccole e medie imprese, e sull'articolo 25, già affrontato dai colleghi, rispetto al quale preannuncia la presentazione, a nome della propria parte politica, di un conferente emendamento soppressivo.

In proposito, egli esprime la netta contrarietà verso questa disposizione palesemente incostituzionale, che, nei fatti, si atteggia ad una sorta di vero e proprio atto intimidatorio, mirante a minacciare il libero esercizio della funzione giurisdizionale.

Per ultimo, rammenta la norma di cui all'articolo 14 del provvedimento, che recepisce la direttiva relativa all'uso degli animali per fini scientifici: si tratta, a suo parere, di una disposizione minimamente accettabile per la tutela degli animali e per la quale si augura non intervengano ulteriori modificazioni.

Segue, successivamente, un intervento della senatrice MARINARO (*PD*), la quale, ad integrazione di quanto da lei già affermato in apertura di seduta, richiama l'attenzione sulla circostanza che se l'emendamento che ha condotto, presso la Camera, all'approvazione dell'articolo 25, fosse stato presentato in Senato, esso, sicuramente, per le rigorose norme regolamentari vigenti in questo ramo del Parlamento, non sarebbe stato dichiarato ammissibile, proprio perché va chiaramente *ultra vires* rispetto al mero recepimento delle sentenze della Corte di giustizia.

Il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri MALASCHINI, dopo aver apprezzato la relazione, molto attenta e puntuale, dei relatori, replica, in particolare, alle sollecitazioni che sono state rivolte all'Esecutivo in merito al citato articolo 25.

In proposito, si sente di fare propria la dichiarazione resa, nella giornata di ieri, dal Ministro della giustizia, secondo la quale il Governo intende lavorare – nell'ambito della Commissione Politiche dell'Unione europea del Senato – per una iniziativa che dia soluzione immediata e condivisa alla problematica posta a causa di tale articolo.

La PRESIDENTE, nel prendere atto dell'affermazione del rappresentante del GOVERNO, rinvia, quindi, il seguito della discussione generale alla prossima settimana.

IN SEDE CONSULTIVA

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai fondi europei di *venture capital* (n. COM (2011) 860 definitivo)

(Osservazioni alla 6^a Commissione. Esame e rinvio)

Introduce il provvedimento in titolo la senatrice GERMONTANI (*Per il Terzo Polo:ApI-FLI*), relatrice, premettendo che la Commissione europea inquadra la proposta nel contesto di una risposta più strutturata che l'Unione europea deve fornire nella disciplina del *venture capital* rispetto ai concorrenti globali nel settore dell'alta tecnologia e dell'innovazione, in particolare gli Stati Uniti.

Poiché, infatti, la frammentazione e dispersività della disciplina determina una riluttanza degli investitori a investire in fondi di *venture capital*, la Commissione ricorda che alcuni Stati membri dispongono di regimi regolamentari dedicati ai fondi di *venture capital*, con norme sulla composizione del portafoglio, sulle tecniche di investimento e sugli obiettivi d'investimento ammissibili. La maggior parte degli Stati membri, tuttavia, non dispone di tali regimi, ma preferisce applicare norme generali sul diritto societario e sugli obblighi sui prospetti alle attività di tutti i gestori di fondi che intendono offrire «collocamenti privati» di *venture capital* nelle proprie giurisdizioni.

Come conseguenza della frammentazione normativa, risulta difficile e oneroso per i potenziali investitori in «*venture capital*» convogliare alcuni dei propri investimenti verso esso. Attualmente, i potenziali investitori tendono a preferire investimenti in «*private equity*» piuttosto che in *venture capital*: nel periodo di riferimento 2003-2010, i fondi dedicati al *venture capital* ammontavano a 64 miliardi di euro a fronte di un totale di 437 miliardi di euro investiti nel più ampio settore del «*private equity*».

La relatrice fa notare che, finché persiste questa distorsione in favore del «*private equity*», un settore che investe in società mature e organizza acquisizioni di società ricorrendo all'indebitamento, i fondi disponibili non vengono convogliati verso il finanziamento di imprese in fase di *start-up* che sono nello stadio decisivo del proprio sviluppo societario. Di conseguenza, in questa fase, il *venture capital* riveste un ruolo secondario nel finanziamento delle piccole e medie imprese, che quindi dipendono essenzialmente dai finanziamenti bancari, con le rilevanti difficoltà apprezzate a causa della perdurante crisi dei mercati finanziari.

La mancanza di un settore efficiente del *venture capital* fa sì che gli innovatori e le iniziative imprenditoriali innovative non riescano ad esprimere appieno le proprie potenzialità commerciali, incidendo negativamente sulla competitività globale dell'Europa.

La relatrice ricorda, in proposito, che un mercato europeo fiorente del *venture capital*: è uno degli obiettivi della Strategia Europa 2020 globale; è stato richiamato dal Consiglio europeo del febbraio 2011, che ha chiesto la rimozione dei restanti ostacoli normativi relativi al *venture capital* transfrontaliero; nell'Atto per il mercato unico, la Commissione Europea si è impegnata ad assicurare che, entro il 2012, i fondi di *venture capital* istituiti negli Stati membri potranno raccogliere capitali e investire liberamente in tutta l'UE; la comunicazione della Commissione «Una tabella di marcia per la stabilità e la crescita», adottata il 12 ottobre 2011, ha inoltre individuato nella facilitazione dell'accesso al *venture capital* uno strumento importante per incentivare la crescita nell'UE e, pertanto, ha richiesto l'adozione con iter accelerato delle proposte rilevanti da parte del Parlamento europeo e del Consiglio.

In tale prospettiva, secondo la Commissione europea, il regolamento proposto mira a raggiungere i predetti obiettivi. In particolare, introduce requisiti uniformi per i gestori di organismi di investimento collettivo che operano sotto la denominazione di «Fondo europeo di *venture capital*». Introduce dei requisiti inerenti al portafoglio d'investimento, alle tecniche d'investimento e alle imprese ammissibili per un fondo europeo di *venture capital* qualificato. Introduce, inoltre, regole uniformi sulle categorie di investitori su cui può concentrarsi un fondo di *venture capital* qualificato e sull'organizzazione interna dei gestori che commercializzano tali fondi. In qualità di gestori di organismi di investimento collettivo che operano sotto la denominazione di «Fondo europeo di *venture capital*», essi saranno soggetti a norme sostanziali identiche in tutta l'UE, beneficeranno di requisiti uniformi per la registrazione e di un passaporto europeo che contribuirà a creare parità di condizioni per tutti gli operatori di mercato nel settore del *venture capital*.

Nella motivazione della proposta, la Commissione dà conto della consultazione delle parti interessate e della valutazione di impatto (contenuta nel SEC(2011) 1515 def. e nel SEC(2011) 1516 def.). La linea di azione prescelta consiste nella creazione di un passaporto per il *venture capital* come strumento giuridico indipendente. L'analisi delle varie opzioni possibili è stata condotta avendo riguardo agli obiettivi generali, ossia quelli di rendere le piccole e medie imprese europee più competitive nel mercato globale, ma anche a fronte degli obiettivi più specifici e più operativi: i) istituire una nozione europea di «fondo di *venture capital*»; ii) creare un sistema europeo di promozione della raccolta transfrontaliera dei fondi di *venture capital*; iii) creare un approccio regolamentare comune che disciplini tali fondi, inclusa una rete di cooperazione normativa per la vigilanza su detti fondi di investimento. Gli impatti sono stati valutati analizzando i costi e i benefici per i gestori di fondi di *venture capital*, per le piccole e medie imprese, per la società, per l'economia in generale, per l'ambiente e per il contesto globale. L'analisi si è conclusa in favore della creazione di un passaporto per il *venture capital* come strumento indipendente, prevedendo che l'impatto dell'opzione prescelta vada a beneficio dei gestori dei fondi di *venture capital*, in quanto

ne migliorerà le condizioni operative nell'UE, con conseguenti riduzioni dei costi di conformità e amministrativi, nonché con nuove opportunità per la raccolta di capitali. Ciò darà luogo a maggiori opportunità d'affari e a un aumento dei capitali convogliati verso le piccole e medie imprese giovani e innovative che, a loro volta, incrementeranno la competitività e la crescita dell'economia europea.

Per quanto concerne la base giuridica, prosegue la relattrice, la proposta si basa sull'articolo 114 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, che prevede la procedura legislativa ordinaria per l'adozione di «*misure relative al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri che hanno per oggetto l'instaurazione ed il funzionamento del mercato interno*». A tale proposito, il ravvicinamento è operato tenendo conto della necessità di incrementare l'affidabilità e la certezza giuridica delle attività di commercializzazione intraprese dagli operatori utilizzando la denominazione di «Fondo europeo di *venture capital*». Nel perseguire tale obiettivo, la proposta introduce: a) principi uniformi riguardanti la composizione del portafoglio del «Fondo europeo di *venture capital*», gli strumenti d'investimento che tale fondo può utilizzare e gli obiettivi d'investimento ammissibili per i fondi di investimento collettivi che operano sotto la denominazione di «Fondo europeo di *venture capital*»; b) principi uniformi sulle categorie di investitori considerati idonei a investire nei fondi europei di *venture capital*. Tali principi uniformi sono meglio garantiti da uno strumento legislativo direttamente applicabile, quale è il regolamento.

In riferimento al principio di sussidiarietà, la proposta si prefigge essenzialmente di creare un ambiente fidato, sicuro e giuridicamente stabile per la commercializzazione dei fondi europei di *venture capital*. La determinazione delle caratteristiche essenziali di tale fondo, in termini di composizione del portafoglio, di strumenti d'investimento, di obiettivi d'investimento e di gruppi di investitori idonei, non può essere lasciata alla discrezione degli Stati membri, in quanto questi requisiti fondamentali verrebbero applicati in modo diversificato e non coerente nell'ambito dell'UE.

Per quanto riguarda la registrazione e la vigilanza dei gestori dei fondi europei di *venture capital*, la proposta intende trovare il giusto equilibrio tra la necessità di una vigilanza efficace, l'interesse delle autorità nazionali competenti dei paesi in cui tali fondi sono domiciliati o offerti alle categorie di investitori idonei e il ruolo di coordinamento dell'AE-SFEM.

Per quanto riguarda il principio di proporzionalità, la proposta trova il giusto equilibrio tra l'interesse pubblico di promuovere lo sviluppo di mercati di *venture capital* più liquidi e l'efficienza in termini di costi delle misure proposte.

In riferimento al merito della proposta, l'articolo 1 delinea l'oggetto del regolamento sancendo requisiti uniformi per i gestori di organismi di investimento collettivo che desiderano utilizzare la denominazione di «Fondo europeo di *venture capital*» e le condizioni per la commercializ-

zazione di organismi di investimento collettivo nell'Unione. Stabilisce altresì norme uniformi per la commercializzazione dei fondi di *venture capital* qualificati a investitori idonei in tutta l'Unione, per la composizione del portafoglio dei fondi di *venture capital* qualificati, per gli strumenti e le tecniche d'investimento che i fondi di *venture capital* qualificati possono utilizzare, nonché norme su organizzazione, condotta e trasparenza dei gestori di fondi di *venture capital* che commercializzano tali fondi.

L'articolo 2 specifica che il regolamento si applica ai gestori di organismi di investimento collettivo come definiti nell'articolo 3, lettera b), purché tali gestori siano stabiliti nell'Unione, siano registrati presso l'autorità competente dello Stato membro d'origine ai sensi della direttiva 2011/61/UE (direttiva sui gestori di fondi alternativi) e gestiscano portafogli di fondi di *venture capital* qualificati, le cui attività in gestione non superino complessivamente la soglia di 500 milioni di euro.

L'articolo 3 reca le definizioni essenziali che delineano l'ambito di applicazione del regolamento proposto. Sono definiti i concetti fondamentali, quali il fondo di *venture capital* qualificato, gli strumenti e obiettivi d'investimento ammissibili. Sostanzialmente, queste definizioni intendono tracciare una linea di demarcazione netta tra i fondi di *venture capital* qualificati e gli altri fondi che possono perseguire strategie d'investimento meno specialistiche, come per esempio il «*private equity*». In linea con l'obiettivo di circoscrivere con precisione i fondi qualificati in relazione ai quali il gestore di un fondo di *venture capital* beneficia dei diritti derivanti dal regolamento, l'articolo 3, lettera a) sancisce che un fondo di *venture capital* qualificato è un fondo che destina almeno il 70 per cento dell'aggregato dei propri conferimenti di capitale e del capitale impegnato non richiamato a investimenti in piccole e medie imprese che emettono strumenti rappresentativi di *equity* o *quasi-equity* direttamente a beneficio dell'investitore in *venture capital* («obiettivi d'investimento»). Al riguardo, la relatrice chiarisce che il fondo di *venture capital* deve acquisire detti strumenti direttamente dalla piccola o media impresa emittente. L'acquisizione diretta è una misura di tutela essenziale, in quanto si prefigge di distinguere i fondi di *venture capital* qualificati dalla più ampia categoria dei fondi di «*private equity*» (che negoziano titoli emessi sui mercati secondari).

L'articolo 4 contiene il principio secondo il quale solo i fondi che rispettano i criteri uniformi stabiliti dal regolamento sono autorizzati a utilizzare la denominazione di «Fondo europeo di *venture capital*» per commercializzare fondi di *venture capital* qualificati in tutta l'Unione.

L'articolo 5 contiene una disposizione dettagliata sulla composizione del portafoglio che caratterizza un fondo europeo di *venture capital*. Le negoziazioni secondarie sono consentite entro la soglia massima del 30 per cento dell'aggregato dei conferimenti di capitale e degli investimenti di capitale non richiamato.

L'articolo 6 individua gli investitori idonei a investire nei fondi di *venture capital* qualificati. I fondi qualificati possono essere commercializzati solo a investitori riconosciuti come investitori professionali ai sensi

della direttiva 2004/39/CE (c.d. direttiva MIFID). La commercializzazione ad altri investitori è consentita solo nel caso in cui questi ultimi si impegnino a versare nel fondo un importo minimo di 100.000 euro.

Gli articoli 7 e 8 recano norme per disciplinare il comportamento del gestore di un fondo di *venture capital* qualificato e per la gestione dei conflitti di interesse da parte dei gestori di esso. Queste norme stabiliscono anche che il gestore deve disporre di strutture organizzative e amministrative atte a garantire la corretta gestione dei conflitti di interesse, così come l'articolo 9 dispone che il gestore debba detenere risorse umane e tecniche adeguate, nonché fondi propri in misura sufficiente.

Per l'articolo 10, le regole per la valutazione delle attività sono indicate nei documenti statuari del fondo, mentre l'articolo 11 contiene delle norme sulle relazioni annuali che i gestori di fondi di *venture capital* dovrebbero predisporre in merito ai fondi gestiti.

L'articolo 12 contiene i requisiti informativi fondamentali cui il gestore di un fondo di *venture capital* deve adempiere. Soprattutto, tali requisiti contengono obblighi informativi pre-contrattuali relativi alla strategia di investimento e agli obiettivi del fondo qualificato, agli strumenti di investimento utilizzati, alle informazioni sui costi e sugli oneri associati, nonché al profilo di rischio/rendimento dell'investimento proposto da un fondo qualificato. Essi includono, inoltre, informazioni sulle modalità di calcolo della retribuzione del gestore.

L'articolo 13 stabilisce che i gestori di fondi di *venture capital* che, per la commercializzazione dei propri fondi intendono utilizzare la denominazione di «Fondo europeo di *venture capital*», informano di tale intenzione le autorità competenti del proprio Stato membro d'origine, fornendo tutte le informazioni necessarie, incluse quelle relative ai mezzi con cui adempiere alle disposizioni del regolamento e ai fondi che intendono commercializzare. Tali informazioni devono essere aggiornate in caso di mutamento (articolo 14). L'autorità competente registrerà il gestore di fondi di *venture capital* quando si riterrà soddisfatta in merito alla completezza delle informazioni richieste e all'adeguatezza dei mezzi previsti per adempiere alle disposizioni del regolamento. La registrazione sarà valida in tutta l'Unione e consentirà al gestore di fondi di *venture capital* di commercializzarli con la denominazione di «Fondo europeo di *venture capital*». In base all'articolo 15, l'autorità di vigilanza del paese di origine dovrà procedere alla notifica agli altri Stati membri e all'AESFEM, che avrà il compito di gestire una base di dati centrale contenente tutti i fondi di *venture capital* qualificati registrati nell'Unione (articolo 16). L'autorità di vigilanza del Paese di origine ha l'obbligo di vigilare sul rispetto delle disposizioni del regolamento (articolo 17), esercitando i poteri indicati dall'articolo 18, come ad esempio, la possibilità di accedere a qualsiasi documento, la possibilità di eseguire ispezioni in loco, l'emissione di un'ordinanza con cui si ingiunga al gestore del fondo di adempiere alle disposizioni del regolamento.

In riferimento alla normativa interna, la relatrice rammenta che l'articolo 31 del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, recante disposizioni ur-

genti per la stabilizzazione finanziaria, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, ha previsto *interventi per favorire l'afflusso di capitale di rischio verso le nuove imprese*. Tale articolo è stato novellato in diverse parti dall'articolo 90 del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1, recante disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività.

L'articolo in parola mira a favorire l'accesso al *venture capital* e a sostenere i processi di crescita di nuove imprese, utilizzando lo strumento dei fondi comuni di investimento, secondo le linee indicate dalla Commissione europea nella comunicazione «Europe 2020» (comma 1).

A seguito della novella, il comma 2 definisce «Fondi per il Venture Capital» (FVC) i fondi comuni di investimento che investono almeno il 75 per cento dei capitali raccolti in società non quotate nella fase di sperimentazione (*seed financing*), di costituzione (*start-up financing*), di avvio dell'attività (*early-stage financing*) o di sviluppo del prodotto (*expansion financing*).

Per converso, le società destinatarie dei FVC devono avere, tra l'altro, le seguenti caratteristiche: a) non essere quotate; b) avere sede operativa in Italia; c) le relative quote od azioni devono essere direttamente detenute, in via prevalente, da persone fisiche; d) essere soggette all'imposta sul reddito delle società o analoga imposta prevista dalla legislazione locale senza la possibilità di esserne esentate totalmente o parzialmente; e) essere società esercenti attività di impresa da non più di 36 mesi; f) avere un fatturato, così come risultante dall'ultimo bilancio approvato prima dell'investimento del FVC, non superiore ai 50 milioni di euro (comma 3).

Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di natura non regolamentare sono stabilite le modalità attuative e di rendicontazione annuale dei gestori dei FVC al fine di rispettare le condizioni di cui ai commi 2 e 3 e le sanzioni nel caso del mancato rispetto delle suddette condizioni. Le quote di investimento oggetto delle misure di cui al presente articolo devono essere inferiori a 2,5 milioni di euro per piccola e media impresa destinataria su un periodo di dodici mesi (comma 5).

La relatrice svolge, in conclusione, alcune ulteriori considerazioni sul testo del regolamento, esprimendo un giudizio di complessiva soddisfazione nonché alcuni rilievi: a) è opportuno che i vantaggi in termini di semplificazione autorizzativa e di requisiti organizzativi e amministrativi previsti per i Fondi di *venture capital* siano chiaramente evidenziati, differenziando maggiormente il trattamento degli stessi rispetto a quanto previsto dalla direttiva 2011/61/UE (sui gestori di fondi alternativi). Ciò in piena aderenza al principio di proporzionalità che, oltre ad essere riconosciuto sussistere in termini generali, deve trovare effettiva applicazione e comportare, di conseguenza, una effettiva riduzione dei costi di conformità e amministrativi per i gestori dei fondi; b) in riferimento alla definizione di «fondo di *venture capital qualificato*», è auspicabile che si adotti un concetto sufficientemente ampio di veicolo di investimento. Ciò sembra dedursi dall'articolo 3, lett. b), della proposta di regolamento, secondo cui un «organismo di investimento collettivo» viene definito come un'im-

presa che raccoglie capitali da una serie di investitori nell'intento di investirli in linea con una politica d'investimento definita a beneficio di tali investitori;

c) l'articolo 3, lett. a), della proposta impone ai fondi di *venture capital* qualificato di investire almeno il 70 per cento dei propri conferimenti in investimenti ammissibili. Tale soglia, per quanto strumentale ad un'utilizzazione effettiva delle risorse conferite in imprese che presentino i requisiti previsti, appare poco flessibile in relazione a possibili strategie di diversificazione di rischi. A tale proposito, pertanto, appare maggiormente aderente al principio di proporzionalità consentire ai gestori un margine maggiore di operatività, attraverso l'elevazione della quota di investimenti non ammissibili, facendo comunque salvo il fondamentale requisito che la maggioranza degli interventi possa essere effettuata in «investimenti ammissibili»; d) riguardo alla tipologia di imprese di portafoglio ammissibili, che possono ricevere finanziamenti dai fondi di *venture capital*, occorrerebbe chiarire la definizione di piccola e media impresa destinataria degli interventi; in effetti, la definizione richiamata dal regolamento, riconducibile a quella introdotta dalla raccomandazione della Commissione europea 2003/361/CE per identificare le imprese aventi diritto ad accedere alle misure di incentivo pubblico, ha presentato in passato alcune problematiche applicative. Secondo tale definizione (artt. 2 e 3 dell'allegato alla citata raccomandazione), le imprese che sono partecipate da investitori istituzionali, quali i fondi di *venture capital*, potrebbero acquistare la qualifica di imprese «collegate» o «associate». In tali circostanze, ai fini del calcolo dei parametri per identificarle come piccole e medie imprese, il fatturato, gli occupati e il totale di bilancio di queste stesse imprese si sommerebbero a tutti i dati relativi alle altre società nel portafoglio del fondo; si applicherebbe, quindi, impropriamente al fondo di *venture capital* il concetto di «gruppo industriale». L'adozione di una simile interpretazione determinerebbe, quale conseguenza, che un'impresa partecipata da un fondo di *venture capital* potrebbe perdere la qualifica di piccola e media impresa e quindi il diritto ad accedere alle agevolazioni previste per questa categoria di soggetti. Sarebbe necessario approfondire tali aspetti, anche adoperandosi affinché le piccole e medie imprese partecipate da fondi di *venture capital*: non perdano tale qualifica in ragione della mera partecipazione del fondo; la perdano solo al superamento di consistenti soglie di investimento; la perdano solo decorso un congruo periodo temporale dall'investimento; e) occorrerebbe specificare chiaramente che i vantaggi previsti dal regolamento in oggetto per la categoria dei fondi europei di *venture capital* debbano valere anche nel caso di acquisizione di partecipazione «temporanea» di maggioranza al capitale dell'impresa. Sebbene nel testo non si escluda tale fattispecie tra gli investimenti ammissibili, sarebbe opportuno che si contempli la possibilità di acquisire quote di maggioranza, anche di carattere temporaneo, finalizzate a sostenere progetti di trasmissione di impresa e di avvio di imprese innovative. Potrebbe accadere, infatti, che, per supportare particolari momenti nella crescita dell'impresa in cui occorre prendere decisioni fondamentali ed è scarso il capitale proprio dell'impre-

ditore, il fondo di *venture capital* possa assumere, almeno transitoriamente, una posizione di maggioranza. In tal senso, la posizione potrebbe collegarsi a quella prima segnalata in riferimento alla previsione della mancata perdita della qualifica di PMI per la piccola e media impresa partecipata da un fondo di *venture capital* per un periodo di tempo determinato.

Terminando il suo intervento, la relatrice precisa che la parte finale dell'esposizione da lei svolta costituisce il nucleo della bozza di osservazioni per la Commissione di merito, da lei, peraltro, già predisposta in un testo preliminare, che mette a disposizione dei Commissari.

Il seguito dell'esame viene, quindi, rinviato.

ESAME DI ATTI PREPARATORI DELLA LEGISLAZIONE COMUNITARIA

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sull'introduzione accelerata delle norme in materia di doppio scafo o di tecnologia equivalente per le petroliere monoscafo (n. COM (2011) 566 definitivo)

Proposta di regolamento del Consiglio relativa alla cooperazione amministrativa in materia di accise (n. COM (2011) 730 definitivo)

(Deliberazione, ai sensi dell'articolo 144, comma 5, del Regolamento, sugli atti comunitari sottoposti al parere motivato sulla sussidiarietà. Approvazione delle risoluzioni: *Doc. XVIII-bis*, n. 61 per l'atto comunitario n. COM (2011) 566 definitivo e *Doc. XVIII-bis*, n. 62 per l'atto comunitario n. COM (2011) 730 definitivo)

La PRESIDENTE sottopone l'opportunità di inoltrare direttamente – mediante la cosiddetta «doppia deliberazione» e nell'esercizio del potere sostitutivo di cui all'articolo 144, comma 5, del Regolamento, nonché per il tramite del Presidente del Senato – al Governo, affinché ne tenga conto nel corso della trattativa comunitaria, le osservazioni approvate dalla Commissione: sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sull'introduzione accelerata delle norme in materia di doppio scafo o di tecnologia equivalente per le petroliere monoscafo (COM (2011) 566 definitivo), il 3 novembre 2011, relatore Sircana e sulla proposta di regolamento del Consiglio relativo alla cooperazione amministrativa in materia di accise (COM (2011) 730 definitivo), relatrice Fontana.

A tal fine, propone, quindi, dopo aver verificato la presenza del prescritto numero legale richiesto per questo tipo di deliberazione ai sensi dell'articolo 30 del Regolamento, che le osservazioni già precedentemente formulate sugli atti comunitari (COM (2011) 566 definitivo) e (COM (2011) 730 definitivo) siano inviate al Governo, nella forma di risoluzione, secondo quanto disposto dal citato articolo 144, commi 1, 5 e 6, del Regolamento e che siano ulteriormente pubblicate in allegato al resoconto odierno della Commissione.

La Commissione, con distinte votazioni, approva all'unanimità.

La seduta termina alle ore 14,15.

**RISOLUZIONE APPROVATA DALLA COMMISSIONE
SULL'ATTO COMUNITARIO N. COM (2011) 566
definitivo SOTTOPOSTO AL PARERE MOTIVATO
SULLA SUSSIDIARIETÀ (Doc. XVIII-bis, n. 61)**

La 14^a Commissione permanente, esaminato l'atto COM(2011) 566 definitivo,

considerato che esso propone una rifusione del regolamento (CE) n. 417/2002 del 18 febbraio 2002, provvedendo a raccogliere, coordinare ed aggiornare la normativa comunitaria relativa all'introduzione accelerata delle norme in materia di doppio scafo o di tecnologia equivalente per le petroliere monoscafo;

considerato che il regolamento (CE) n. 417/2002 in seguito ai numerosi incidenti con fuoriuscita di petrolio in mare e in seguito al naufragio della petroliera *Prestige*, avvenuto nel novembre del 2002, è stato modificato a più riprese ed in modo sostanziale;

considerata, altresì, la necessità di aggiornare la normativa comunitaria attribuendo alla Commissione europea la possibilità di adottare atti delegati ai sensi dell'articolo 290 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) allo scopo di modificare le parti della proposta di regolamento che rinviano alla convenzione internazionale MARPOL 73/78 nonché a diverse risoluzioni del Comitato per la protezione dell'ambiente marino dell'Organizzazione marittima internazionale (IMO);

formula, per quanto di competenza, osservazioni favorevoli, con i seguenti rilievi:

la base giuridica della proposta è correttamente individuata nell'articolo 100, paragrafo 2, del TFUE secondo cui Parlamento europeo e Consiglio, deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria, possono stabilire le opportune disposizioni per la navigazione marittima ed aerea, previa consultazione del Comitato economico e sociale e del Comitato delle regioni;

la proposta rispetta il principio di sussidiarietà in quanto l'obiettivo dell'azione proposta non può essere realizzato individualmente dagli Stati membri;

la proposta è conforme al principio di proporzionalità in quanto le novità introdotte appaiono congrue agli obiettivi che si intendono perseguire;

nel merito, per quanto riguarda la delega di potere conferita alla Commissione europea per modificare i rinvii della proposta di regolamento alle regole della convenzione internazionale MARPOL 73/78 e alle risoluzioni del Comitato per la protezione dell'ambiente marino del-

l'Organizzazione marittima internazionale (IMO), al fine di allinearli alle eventuali modifiche di tali regole e risoluzioni, non si rilevano particolari problemi concernenti la «non essenzialità» degli elementi oggetto di delega, ai sensi dell'articolo 290 del TFUE.

**RISOLUZIONE APPROVATA DALLA COMMISSIONE
SULL'ATTO COMUNITARIO N. COM (2011) 730
definitivo SOTTOPOSTO AL PARERE MOTIVATO
SULLA SUSSIDIARIETÀ (Doc. XVIII-bis, n. 62)**

La 14^a Commissione permanente, esaminato l'atto COM(2011) 730 definitivo,

considerato che esso è diretto alla rifusione dell'attuale quadro giuridico comune per la cooperazione amministrativa nel settore dei prodotti soggetti ad accisa, previsto dal regolamento (CE) n. 2073/2004, al fine di aggiornarne il testo, in vista della piena operatività – prevista per il 2012 – del sistema di informatizzazione dei movimenti e dei controlli dei prodotti soggetti ad accisa (*Excise Movement and Control System – EMCS*) istituito con la decisione n. 1152/2003/CE relativa all'informatizzazione dei movimenti e dei controlli dei prodotti soggetti ad accisa;

ricordato che il sistema EMCS, oltre a permettere la trasmissione elettronica del documento d'accompagnamento amministrativo (DAA) di cui al regolamento (CEE) n. 2719/92, consente di migliorare il funzionamento del mercato interno mediante la semplificazione della circolazione intracomunitaria dei prodotti soggetti ad accisa in regime sospensivo (ovvero nella fase precedente all'esigibilità dell'accisa);

rilevato che la proposta di regolamento, sostituendo il regolamento (CE) n. 2073/2004, prevede la semplificazione normativa delle procedure amministrative per le autorità pubbliche (dell'UE o nazionali) e delle procedure amministrative per i privati in materia di accise in quanto estende l'automazione del flusso di informazioni, utilizzando il sistema EMCS, alla cooperazione amministrativa su richiesta tra Stati membri, alla cooperazione amministrativa senza previa richiesta tra Stati membri, all'archiviazione di dati in materia di accise, alla registrazione degli operatori economici ed al sistema di statistiche e relazioni;

considerato, infine, che la proposta intende aggiornare alcuni meccanismi relativi allo scambio di informazioni ed eliminare i meccanismi obsoleti, modernizzando in tal modo il quadro comune della cooperazione amministrativa tra gli Stati membri, senza determinare un ravvicinamento delle legislazioni nazionali relative alla gestione dei movimenti di prodotti soggetti ad accisa o la tassazione di tali prodotti, già disciplinati da altri strumenti,

formula, per quanto di competenza, osservazioni favorevoli con i seguenti rilievi:

la base giuridica della proposta di regolamento è correttamente individuata nell'articolo 113 del TFUE ai sensi del quale «il Consiglio, de-

liberando all'unanimità secondo una procedura legislativa speciale e previa consultazione del Parlamento europeo e del Comitato economico e sociale, adotta le disposizioni che riguardano l'armonizzazione delle legislazioni relative alle imposte sulla cifra d'affari, alle imposte di consumo ed altre imposte indirette, nella misura in cui detta armonizzazione sia necessaria per assicurare l'instaurazione ed il funzionamento del mercato interno ed evitare le distorsioni di concorrenza»;

la proposta risulta conforme al principio di sussidiarietà in quanto la cooperazione amministrativa nel settore dei prodotti soggetti ad accisa non può essere realizzata in modo soddisfacente mediante il solo intervento degli Stati membri;

la proposta appare conforme al principio di proporzionalità in quanto essa si limita a stabilire norme procedurali e strumenti comuni al fine di facilitare la cooperazione amministrativa quotidiana tra gli Stati membri, i quali rimangono pertanto interamente responsabili della loro organizzazione interna, della ripartizione delle risorse, della scelta dei casi in cui fare ricorso alla cooperazione amministrativa con Paesi terzi e dell'utilizzo che viene fatto dei risultati;

nel merito, si rileva che la presente proposta di regolamento non comporta un onere supplementare per gli operatori economici interessati dalle accise e che l'introduzione nella proposta di regolamento di nuovi sistemi statistici e di relazione, volti alla valutazione dell'efficacia della cooperazione amministrativa, dovrebbe ridurre l'onere amministrativo che grava sulle amministrazioni degli Stati membri;

si esprime apprezzamento per la proposta della Commissione europea di rafforzare la cooperazione amministrativa al fine di garantire un corretto funzionamento del sistema delle accise e la lotta alla frode tramite un utilizzo sistematico e standardizzato dell'EMCS;

si condivide, infine, il mantenimento di quanto previsto nel precedente regolamento (CE) n. 2073/2004 relativamente alla possibilità di applicare delle limitazioni, nella misura in cui siano necessarie e proporzionate, alla portata di taluni diritti e obblighi stabiliti dalla direttiva 95/46/CE relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, al fine di salvaguardare gli interessi economici o finanziari anche in materia monetaria, di bilancio e tributaria di uno Stato membro o dell'Unione europea ai sensi dell'articolo 13, paragrafo 1, lettera e), della medesima direttiva, tenuto conto delle potenziali perdite di gettito per gli Stati membri e dell'importanza cruciale delle informazioni contemplate dalla presente proposta di regolamento per l'efficacia della lotta contro la frode.

COMMISSIONE STRAORDINARIA
per la tutela e la promozione
dei diritti umani

Mercoledì 7 marzo 2012

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti
dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 12

Presidenza del Presidente
MARCENARO

Orario: dalle ore 13,05 alle ore 13,45

INCONTRO CON IL DIRETTORE ESECUTIVO E ALTRI RAPPRESENTANTI DELL'ASSOCIAZIONE FREE THE NK GULAG

COMMISSIONE STRAORDINARIA
per la verifica dell'andamento generale dei prezzi
al consumo e per il controllo della trasparenza dei mercati

Mercoledì 7 marzo 2012

Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 7

Presidenza del Presidente
DIVINA

Orario: dalle ore 14,15 alle ore 14,40

*PROPOSTA DI CONFERIMENTO DI INCARICHI DI CONSULENZA NELL'AMBITO
DELL'INDAGINE CONOSCITIVA SULLA DINAMICA DEI PREZZI AL CONSUMO*

COMMISSIONE PARLAMENTARE per le questioni regionali

Mercoledì 7 marzo 2012

Plenaria

Presidenza del vicepresidente
Mario PEPE

La seduta inizia alle ore 8,30.

Variazione nella composizione della Commissione

Mario PEPE, *presidente*, comunica che il Presidente della Camera, in data 24 febbraio 2012, ha chiamato a far parte della Commissione parlamentare per le questioni regionali il deputato Marco Calgaro, in sostituzione del deputato Anna Teresa Formisano, dimissionaria.

IN SEDE CONSULTIVA

DL 2/12: Misure straordinarie e urgenti in materia ambientale

C. 4999 Governo, approvato dal Senato

Parere alla VIII Commissione della Camera

(Esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni)

La Commissione avvia l'esame del provvedimento.

Il senatore Salvatore PISCITELLI (*CN:GS-SI-PID-IB*), *relatore*, riferisce sul provvedimento in esame, approvato dal Senato e su cui la commissione ha espresso parere alla 13^a Commissione del Senato in data 1^o febbraio 2012. Rileva che l'articolo 1, nei commi da 1 a 3, reca misure urgenti volte a fronteggiare la situazione di criticità nella gestione dei rifiuti nella regione Campania mediante la realizzazione di impianti di digestione anaerobica della frazione organica dei rifiuti presso gli impianti Stabilimenti di trattamento, tritovagliatura ed imballaggio dei rifiuti; l'ampliamento dei compiti e il prolungamento del mandato dei commissari straordinari regionali. Evidenzia che il comma 3-*bis* anticipa al 31 dicem-

bre 2012 il termine per l'elaborazione, da parte del Ministero dell'ambiente, di un Programma nazionale di prevenzione dei rifiuti, mentre il comma 3-ter prevede la presentazione annuale al Parlamento di una relazione sulla gestione dei rifiuti. Sottolinea che l'articolo 1-bis reca disposizioni in materia di rifiuti di attività agricole e di materiali vegetali, agricoli e forestali volte a modificare il Codice dell'ambiente in materia di definizioni e di fattispecie escluse. Osserva che il comma 2 semplifica gli adempimenti cui sono tenuti gli imprenditori agricoli in materia di trasporto di rifiuti; il comma 3 introduce una disciplina speciale, applicabile nelle isole con popolazione residente inferiore a 15.000 abitanti, per l'utilizzo di paglia, sfalci e potature. Rileva che l'articolo 1-ter esclude le attività di trattamento tramite compostaggio aerobico o digestione anaerobica dei rifiuti urbani organici biodegradabili dal regime autorizzatorio previsto dal Codice dell'ambiente per gli impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti, prevedendo che la realizzazione e l'esercizio di tali impianti siano soggetti a denuncia di inizio attività. Segnala che l'articolo 1-quater reca disposizioni concernenti taluni impianti della regione Campania: il termovalorizzatore di Santa Maria La Fossa; il termovalorizzatore di Acerra, di cui viene differito il termine per il trasferimento della proprietà; l'impianto di recupero e smaltimento dei rifiuti nel territorio del comune di Giugliano, di cui si prevede la realizzazione. Si sofferma sull'articolo 2, che prevede la proroga del termine relativo al divieto definitivo di commercializzazione dei sacchi per l'asporto merci o per la spesa non biodegradabili, limitatamente alla commercializzazione di alcune tipologie di sacchi indicati dalla norma, fino all'emanazione di un apposito decreto interministeriale che possa individuare le ulteriori caratteristiche dei sacchi medesimi. Riferisce che l'articolo 3 reca disposizioni in materia di materiali di riporto e rifiuti: in particolare: i commi 5 e 6 novellano il Codice dell'ambiente in ordine alla disciplina della raccolta dei rifiuti organici, modificando la definizione di rifiuti organici e autocompostaggio; i commi da 7 a 9, novellando il Codice dell'ambiente, recano misure tese a prorogare gli effetti delle autorizzazioni in essere riguardanti gli impianti di miscelazione di rifiuti speciali; permettere la miscelazione degli oli usati nel rispetto dei requisiti indicati; consentire la raccolta di materiali usati ceduti da privati e da destinare al riutilizzo e alla raccolta differenziata; il comma 12 novella il comma 29 dell'articolo 14 del decreto-legge n. 201 del 2011, estendendo la portata della norma recante la facoltà, per i comuni, di prevedere l'applicazione di una tariffa avente natura corrispettiva in luogo del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi che sarà operativo dal 2013; il comma 17 novella i commi 27 e 29 dell'articolo 3 della legge n. 549 del 1995 relativi al tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi, al fine di elevare la quota di gettito da destinare alle regioni per interventi principalmente connessi a rifiuti e bonifiche. Osserva che l'articolo 3-bis reca modifiche agli articoli 183 e 195 del Codice dell'ambiente in materia di gestione del compost, introducendo una norma transitoria che consente alle regioni e alle Province autonome di Trento e di Bolzano di adottare disposizioni regolamentari e tecniche nelle more

dell'adozione dei decreti statali finalizzati alla determinazione dei limiti di accettabilità e delle caratteristiche di talune sostanze contenute nei rifiuti. Segnala che l'articolo 3-ter novella gli articoli 195 e 206 del Codice ambientale, al fine di agevolare i cosiddetti «acquisti verdi», e per incentivare lo sviluppo del mercato dei materiali da riciclo e da recupero: si prevede l'emanazione di direttive statali per la definizione e l'aggiornamento dei capitolati speciali per le opere pubbliche e la possibilità di stipulare accordi e contratti di programma tra amministrazioni e imprese che contemplino l'impiego di materiali provenienti dal riciclo e dal recupero nella realizzazione delle opere infrastrutturali e nell'acquisto di beni. Evidenzia che l'articolo 3-quater è volto a dimezzare le garanzie finanziarie che le imprese in possesso delle certificazioni ambientali EMAS e ISO 14000 devono prestare ai fini della spedizione transfrontaliera dei rifiuti e del rilascio dell'autorizzazione per i nuovi impianti di smaltimento e di recupero, mentre l'articolo 3-quinquies dispone che nei casi in cui possono essere imposte misure di compensazione e riequilibrio ambientale e territoriale in relazione alla realizzazione di attività, opere, impianti o interventi, esse non possono avere carattere esclusivamente monetario. Rileva che l'articolo 3-sexies prevede che il Ministero dell'ambiente pubblichi sul proprio sito web l'andamento effettivo dei flussi delle risorse finanziarie che sono riassegnate per l'attuazione di politiche ambientali. Ritiene che le disposizioni recate dal testo debbano far salve le competenze costituzionalmente riconosciute alle autonomie territoriali e, all'articolo 3-bis, osserva che i decreti ministeriali che disciplineranno la gestione del compost, materia regolata dalle disposizioni regolamentari e tecniche delle regioni e delle province autonome, dovrebbero essere adottati sentita la Conferenza unificata.

Il deputato Luciano PIZZETTI (*PD*), nel rilevare la complessità dei contenuti dell'articolato del testo in esame rispetto all'originaria formulazione del decreto-legge, dichiara di concordare con le osservazioni formulate dal relatore.

Il senatore Gianvittore VACCARI (*LNP*) reputa necessario precisare, all'articolo 3-bis, che i decreti ministeriali che disciplineranno la gestione del compost, materia regolata dalle disposizioni regolamentari e tecniche delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, siano adottati previa intesa della Conferenza unificata.

Il senatore Salvatore PISCITELLI (*CN:GS-SI-PID-IB*), *relatore*, nel condividere le considerazioni svolte dal senatore Vaccari, formula una proposta di parere favorevole con condizioni (*vedi allegato 1*).

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Modifica della disciplina transitoria del conseguimento delle qualifiche professionali di restauratore di beni culturali e di collaboratore restauratore di beni culturali**Testo unificato S. 2997 e S. 2794**

Parere alla 7ª Commissione del Senato

(Esame e conclusione – Parere favorevole con condizione e osservazione)

La Commissione avvia l'esame del provvedimento.

Il deputato Giuseppe SCALERA (*PdL*), *relatore*, riferisce sul provvedimento in esame, recante la modifica della disciplina transitoria del conseguimento delle qualifiche professionali di restauratore di beni culturali e di collaboratore restauratore di beni culturali. Riferisce che l'articolo 1 modifica i commi da 1 a 1-*quinquies* dell'articolo 182 del Codice dei beni culturali e del paesaggio. Osserva che il novellato comma 1 dispone che, in via transitoria, entro il 31 dicembre 2014, acquisisce la qualifica di restauratore di beni culturali colui il quale abbia maturato una adeguata competenza professionale nell'ambito del restauro dei beni culturali mobili e delle superfici decorate dei beni architettonici. Rileva che il comma 1-*bis* prevede che la qualifica di restauratore di beni culturali è attribuita, in esito ad apposita procedura di selezione pubblica, con provvedimenti del Ministero che danno luogo all'inserimento in un apposito elenco suddiviso per settori di competenza. Ai sensi del comma 1-*ter*, segnala, la procedura di selezione pubblica consiste nella valutazione dei titoli e delle attività, e nell'attribuzione dei punteggi, indicati nell'Allegato B del provvedimento. Fa notare che il comma 1-*quater* elenca le tipologie di attività utili ai fini dell'attribuzione dei menzionati punteggi, mentre il comma 1-*quinquies* dispone che può acquisire la qualifica di restauratore di beni culturali, previo superamento di una prova di idoneità secondo le modalità stabilite con decreto del Ministro di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, colui il quale abbia acquisito la qualifica di collaboratore restauratore di beni culturali sulla base della procedura di cui ai commi 1-*sexies* e 1-*septies*. Evidenzia che il comma 1-*octies* dispone che la qualifica di collaboratore restauratore di beni culturali è attribuita con provvedimenti del Ministero che danno luogo all'inserimento in un apposito elenco reso accessibile a tutti gli interessati. Osserva che il comma 2 prevede che al predetto Codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo n. 42 del 2004, è aggiunto infine l'Allegato B annesso al provvedimento, che elenca i titoli e i punteggi.

Il senatore Gianvittore VACCARI (*LNP*) ravvisa l'opportunità che sia stabilito, all'articolo 1, che possano essere predisposti elenchi anche di carattere regionale in aggiunta all'elenco richiamato dal comma 1 *bis* novellato dell'articolo 182 del codice dei beni culturali del paesaggio.

Il deputato Luciano PIZZETTI (*PD*) valuta favorevolmente l'osservazione formulata dal senatore Vaccari.

Il deputato Giuseppe SCALERA (*PdL*), *relatore*, formula quindi una proposta di parere favorevole con condizione e osservazione (*vedi allegato 2*).

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Istituzione del registro nazionale e dei registri regionali degli impianti protesici mammari, obblighi informativi alle pazienti, nonché divieto di intervento di plastica mammaria alle persone minori

S. 2515, approvato dalla Camera

Parere alla 12^a Commissione del Senato

(Esame e conclusione – Parere favorevole)

La Commissione avvia l'esame del provvedimento.

Il deputato Giuseppe SCALERA (*PdL*), *relatore*, riferisce sul provvedimento in esame, diretto ad introdurre disposizioni più severe a garanzia dei requisiti di sicurezza delle protesi mammarie e a tutela del diritto all'informazione delle pazienti. Rileva che l'articolo 1 abilita, rispettivamente, il Ministero della salute e le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano ad istituire il Registro nazionale e i registri regionali degli impianti protesici mammari effettuati in Italia, nell'ambito della chirurgia plastica, ricostruttiva ed estetica, inquadrandoli nel campo del monitoraggio clinico ed epidemiologico delle attività di chirurgia e medicina plastica ed estetica. Segnala che vengono definite le finalità dell'istituzione dei registri, gli obbiettivi della raccolta e del trattamento dei dati, i soggetti aventi diritto all'accesso e al trattamento di questi ultimi e viene rimessa ad un regolamento da adottare con decreto ministeriale, previa intesa in sede di Conferenza Stato-regioni, la disciplina della raccolta dei vari aspetti della raccolta dei dati. Osserva che l'articolo 2 consente l'impianto di protesi mammaria a soli fini estetici soltanto su coloro che abbiano compiuto la maggiore età, mentre l'articolo 3 stabilisce che l'applicazione di protesi mammarie per fini estetici è riservata a coloro che sono in possesso del titolo di specializzazione in chirurgia plastica o a chi ha svolto attività chirurgica equipollente nei precedenti cinque anni o è in possesso del titolo di specializzazione in chirurgia generale, ginecologia e ostetricia o chirurgia toracica. Sottolinea che l'articolo 4 dispone che i registri regionali sono custoditi presso le unità organizzative delle regioni e delle province autonome competenti, come individuate da provvedimenti regionali e provinciali. Fa notare che la disposizione disciplina altresì le modalità di custodia e di accesso ai registri definendo le strutture presso le quali vengono conservati, le modalità di comunicazione dei dati e i soggetti abilitati, gli obblighi delle strutture sanitarie; le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano definiscono i criteri per la compilazione della scheda informativa e per lo svolgimento delle verifiche ivi richia-

mate. Rileva che l'articolo 5 prevede che ogni due anni il Ministro della salute trasmette al Parlamento una relazione sui dati raccolti nel registro nazionale e nei registri regionali, relativamente alle finalità di monitoraggio epidemiologico e di programmazione, gestione, controllo e valutazione dell'assistenza sanitaria.

Formula quindi una proposta di parere favorevole (*vedi allegato 3*).

Il senatore Antonio FOSSON (*UDC-SVP-AUT:UV-MAIE-VN-MRE-PLI*), nel condividere la proposta di parere del relatore, segnala l'esigenza di definire una specifica regolamentazione in ordine alle tipologie di protesti da utilizzare, al fine di assicurare più elevati *standard* di sicurezza per la salute.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle ore 9.

ALLEGATO 1

**DL 2/12: Misure straordinarie e urgenti in materia ambientale
(C. 4999 Governo, approvato dal Senato)**

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

esaminato, per i profili di propria competenza, il disegno di legge di conversione del decreto-legge 25 gennaio 2012, n. 2, approvato dal Senato, recante «Misure straordinarie e urgenti in materia ambientale», in corso di esame presso la VIII Commissione della Camera e su cui la Commissione ha espresso parere alla 13ª Commissione del Senato in data 1º febbraio 2012;

considerato che il provvedimento afferisce alla materia ambientale, assegnata dall'articolo 117, secondo comma, lettera *s*) della Costituzione, alla competenza esclusiva dello Stato, ed evidenziato che il «governo del territorio» è riconducibile alla competenza concorrente tra Stato e regioni ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione;

evidenziato che la disciplina recata dal provvedimento risponde a puntuali rilievi mossi dai competenti organismi dell'Unione europea in sede di procedura d'infrazione verso l'Italia per inadempimenti in materia ambientale;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:

1) sia precisato che le disposizioni recate dal testo in esame debbano comunque far salve le competenze costituzionalmente riconosciute alle autonomie territoriali ai sensi delle previsioni del titolo V, parte seconda, della Costituzione e sia definito il graduale rientro delle competenze in materia agli enti locali titolari delle medesime;

2) sia precisato, all'articolo 3-*bis*, che i decreti ministeriali che disciplineranno la gestione del *compost*, materia regolata dalle disposizioni regolamentari e tecniche delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, siano adottati previa intesa con la Conferenza unificata.

ALLEGATO 2

**Modifica della disciplina transitoria del conseguimento delle qualifiche professionali di restauratore di beni culturali e di collaboratore restauratore di beni culturali
(Testo unificato S. 2997 e S. 2794)**

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

esaminato, per i profili di propria competenza, il testo unificato dei disegni di legge S. 2997 e S. 2794, in corso di esame presso la 7^a Commissione del Senato, recante la modifica della disciplina transitoria del conseguimento delle qualifiche professionali di restauratore di beni culturali e di collaboratore restauratore di beni culturali;

considerato che, in relazione al Titolo V, parte seconda della Costituzione, il testo in esame disciplina materie afferenti alla competenza legislativa regionale;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente condizione:

sia precisato, all'articolo 1, che i decreti ministeriali di cui ai richiamati commi 1-*quinquies* e 1-*octies*, che definiscono requisiti e modalità per acquisire le qualifiche, rispettivamente, di restauratore di beni culturali e di collaboratore restauratore di beni culturali, sono adottati d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;

e con la seguente osservazione:

valuti la Commissione di merito l'opportunità di prevedere, all'articolo 1, che possano essere predisposti anche elenchi di carattere regionale in aggiunta all'elenco richiamato dal comma 1 *bis* novellato dell'articolo 182 del codice dei beni culturali del paesaggio.

ALLEGATO 3

**Istituzione del registro nazionale e dei registri regionali degli impianti protesici mammari, obblighi informativi alle pazienti, nonché divieto di intervento di plastica mammaria alle persone minori
(S. 2515, approvato dalla Camera)**

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

esaminato, per i profili di propria competenza, il testo del disegno di legge S. 2515 Governo, approvato dalla Camera, recante «Istituzione del registro nazionale e dei registri regionali degli impianti protesici mammari, obblighi informativi alle pazienti, nonché divieto di intervento di plastica mammaria alle persone minori», in corso di esame presso la 12^a Commissione del Senato e su cui la commissione ha espresso parere alla XII della Camera in data 24 novembre 2010;

valutati i contenuti del testo in esame che, nel prescrivere disposizioni a garanzia dei requisiti di sicurezza delle protesi mammarie e a tutela del diritto all'informazione delle pazienti, valorizzano il ruolo delle regioni, in un settore che afferisce all'ambito della «tutela della salute», oggetto di competenza legislativa concorrente ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

COMMISSIONE PARLAMENTARE
di controllo sull'attività degli enti gestori
di forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale

Mercoledì 7 marzo 2012

Plenaria

Presidenza del Presidente
Giorgio JANNONE

La seduta inizia alle ore 8,35.

Indagine conoscitiva sulla consistenza, gestione e dismissione del patrimonio immobiliare degli enti previdenziali pubblici e privati

Audizione del Presidente e del Direttore generale della Cassa italiana di previdenza ed assistenza dei geometri liberi professionisti, geometra Fausto Amadasi e dottor Franco Minucci

(Svolgimento e conclusione)

Il deputato Giorgio JANNONE, *presidente*, propone che, se non vi sono obiezioni, la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Avverte che il Presidente e il Direttore generale della Cassa italiana di previdenza ed assistenza dei geometri liberi professionisti, sono accompagnati dal ragioniere Renato Porcarelli, consulente della Cassa.

Fausto AMADASI, *Presidente della Cassa italiana di previdenza ed assistenza dei geometri liberi professionisti*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono a più riprese per porre domande e formulare osservazioni il senatore Elio LANNUTTI (*IdV*), i deputati Giulio SANTAGATA (*PD*) e Giuliano CAZZOLA (*PdL*), la deputata Carmen MOTTA (*PD*) e il deputato Giorgio JANNONE, *presidente*, a più riprese.

Fausto AMADASI, *Presidente della Cassa italiana di previdenza ed assistenza dei geometri liberi professionisti*, replica ai quesiti posti, fornendo ulteriori elementi di valutazione.

Il deputato Giorgio JANNONE, *presidente*, nel ringraziare i partecipanti all'odierna audizione, dispone che la documentazione presentata sia pubblicata in allegato al resoconto stenografico della seduta odierna.

Il senatore Elio LANNUTTI (*IdV*), intervenendo sull'ordine dei lavori, sollecita a nome del suo Gruppo e del senatore Musi il seguito dell'audizione del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, professoressa Elsa Fornero.

La deputata Carmen MOTTA (*PD*), si associa alla richiesta del senatore LANNUTTI.

Il deputato Giorgio JANNONE, *presidente*, assicura il senatore Lannutti e la deputata Motta che è già stata richiesta la disponibilità del Ministro.

La seduta termina alle ore 9,20.

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti

Mercoledì 7 marzo 2012

Plenaria

Presidenza del Presidente
Gaetano PECORELLA

La seduta inizia alle ore 8,35.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il deputato Gaetano PECORELLA, *presidente*, propone che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Audizione di rappresentanti della società Selex Elsag (Svolgimento e rinvio)

Il deputato Gaetano PECORELLA, *presidente*, dopo brevi considerazioni preliminari, introduce l'audizione di rappresentanti della società Selex Elsag. Sono presenti l'amministratore delegato della Selex Elsag, dottor Paolo Aielli, l'amministratore delegato della Selex Management (Se.Ma), ingegner Massimiliano Veltroni, il direttore delle operazioni Selex Management (Se.Ma), ingegner Stefano Carlini, e il direttore delle relazioni esterne della Selex Elsag, dottor Antonio Raiano.

Paolo AIELLI, *amministratore delegato della società Selex Elsag*, svolge una relazione. Quindi, in considerazione della delicatezza degli argomenti in discussione, chiede che i lavori proseguano in seduta segreta.

Intervengono sulla richiesta di procedere in seduta segreta i deputati Alessandro BRATTI (PD), Paolo RUSSO (PdL) e Gaetano PECORELLA,

presidente, nonché il senatore Gianpiero DE TONI (IdV). La Commissione, quindi, acconsente a che i lavori proseguano in seduta segreta.

(I lavori proseguono in seduta segreta. Indi riprendono in seduta pubblica).

Il deputato Gaetano PECORELLA, *presidente*, considerati i contenuti riferiti nel corso della parte segretata dell'audizione, propone, e la Commissione acconsente, la desegretazione degli interventi svolti. Conseguentemente autorizza la relativa pubblicazione integrale nel resoconto stenografico della seduta odierna.

Intervengono a più riprese, per porre quesiti e formulare osservazioni, i deputati Alessandro BRATTI (PD), Paolo RUSSO (PdL), Francesco PROIETTI COSIMI (FLpTP) e Gaetano PECORELLA, *presidente*, nonché il senatore Gianpiero DE TONI (IdV).

Paolo AIELLI, *amministratore delegato della società Selex Elsag*, e Massimiliano VELTRONI, *amministratore delegato della società Selex Management*, rispondono ai quesiti posti.

Il deputato Gaetano PECORELLA, *presidente*, essendo imminenti votazioni presso l'Assemblea del Senato, dopo aver ringraziato gli intervenuti per il contributo fornito, avverte che il seguito dell'audizione avrà luogo in altra data. Avverte inoltre che la riunione dell'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, avrà luogo alle ore 13,30.

La seduta sospesa alle ore 9,45, riprende alle ore 14.

Audizione del Ministro dello sviluppo economico, Corrado Passera

(Svolgimento e conclusione)

Il deputato Gaetano PECORELLA, *presidente*, dopo brevi considerazioni preliminari, introduce l'audizione del Ministro dello sviluppo economico, Corrado Passera.

Corrado PASSERA, *Ministro dello sviluppo economico*, svolge una relazione.

Intervengono a più riprese, per porre quesiti e formulare osservazioni, i senatori Candido DE ANGELIS (*ApI-FLI*), Gerardo D'AMBROSIO (*PD*) e Daniela MAZZUCONI (*PD*), nonché i deputati Alessandro BRATTI (*PD*), Susanna CENNI (*PD*), Paolo RUSSO (*PdL*) e Gaetano PECORELLA, *presidente*.

Corrado PASSERA, *Ministro dello sviluppo economico*, risponde ai quesiti posti.

Il deputato Gaetano PECORELLA, *presidente*, ringrazia il ministro Passera per il contributo fornito e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle ore 15,05.

**UFFICIO DI PRESIDENZA
INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, si è riunito dalle ore 13,30 alle ore 13,55 e dalle ore 15,05 alle ore 15,10.

COMITATO PARLAMENTARE per la sicurezza della Repubblica

Mercoledì 7 marzo 2012

Plenaria

Presidenza del Presidente
Massimo D'ALEMA

La seduta inizia alle ore 8,40.

Seguito dell'audizione del Direttore generale del Dipartimento delle informazioni per la sicurezza (DIS), prefetto Giovanni De Gennaro

Il Comitato procede al seguito dell'audizione, iniziata nella scorsa seduta, del Direttore generale del Dipartimento delle informazioni per la sicurezza (DIS), prefetto Giovanni DE GENNARO.

Rivolgono domande e formulano osservazioni il presidente D'ALEMA (*PD*), il deputato CICCHITTO (*PdL*), il senatore PASSONI (*PD*), il deputato ROSATO (*PD*), e i senatori BELISARIO (*IdV*) e QUAGLIARIELLO (*PdL*). Replica infine il prefetto Giovanni DE GENNARO.

SUI LAVORI DEL COMITATO

Il presidente D'ALEMA (*PD*) svolge alcune comunicazioni concernenti la documentazione pervenuta e l'organizzazione dei lavori.

La seduta termina alle ore 9,45.

COMMISSIONE PARLAMENTARE per l'attuazione del federalismo fiscale

Mercoledì 7 marzo 2012

Plenaria

Presidenza del Presidente
Enrico LA LOGGIA

*Interviene il sottosegretario di Stato per i beni e le attività culturali,
Roberto Cecchi.*

La seduta inizia alle ore 15,10.

ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante ulteriori disposizioni in materia di ordinamento di Roma capitale

Atto n. 425

(Seguito esame ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio)

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto rinviato, da ultimo, nella seduta del 29 febbraio 2012.

Enrico LA LOGGIA, *presidente*, avverte che sono stati trasmessi i rilievi della I Commissione della Camera.

Comunica quindi che il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, in risposta alla propria lettera del 29 febbraio scorso, ha confermato, con lettera del 5 marzo, la disponibilità del Governo a non procedere all'approvazione definitiva del decreto legislativo in esame prima che la Commissione si sia pronunciata sul parere di propria competenza.

Fa altresì presente che il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze, Ceriani, ha dato la propria disponibilità ad approfondire i profili economico-finanziari delle integrazioni allo schema di decreto legislativo contenute nella proposta di parere, anche attraverso un incontro informale con i relatori e altri membri della Commissione.

Per quanto concerne il termine per la presentazione di emendamenti alla proposta di parere dei relatori e di eventuali proposte di parere alternative, propone di fissarlo per venerdì 16 marzo alle ore 12.

Comunica infine che, a seguito della richiesta avanzata nell'ultima riunione dell'Ufficio di presidenza dal senatore Vitali, è stato acquisito l'atto della Conferenza unificata con cui, in data 19 gennaio 2012, sono stati designati i membri della Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica, in rappresentanza della Conferenza delle regioni e delle province autonome, dell'ANCI e dell'UPI. Osserva che, una volta effettuate tali designazioni, spetta al Presidente del Consiglio dei ministri o al Ministro da lui delegato presiedere la Conferenza e, in conformità con quanto previsto dall'articolo 35 del decreto legislativo n. 68 del 2011, convocare la riunione di insediamento della Conferenza stessa.

Il senatore Paolo FRANCO (*LNP*), intervenendo sull'ordine dei lavori, ribadisce il disagio del proprio gruppo in considerazione dell'illegittimità dell'espressione di un parere da parte della Commissione oltre i termini previsti dalla legge delega. Sotto questo profilo, a suo avviso, il Governo non ha alcun titolo per consentire alla Commissione di procedere ad esprimere il parere. Più in generale osserva che la dilatazione dei tempi nei lavori della Commissione è conseguenza della predisposizione da parte dei relatori di una proposta di parere che amplia notevolmente i contenuti dello schema di decreto, introducendo previsioni che devono ritenersi in contrasto con la legge delega, con i vincoli finanziari e con lo stesso assetto costituzionale. A differenza di quanto accaduto in passato, la proroga dei termini per l'espressione del parere non deriva dall'esigenza di precisarne la formulazione, ma di acquisire le valutazioni del Governo su misure, proposte nel parere stesso, che sono del tutto nuove rispetto allo schema di decreto legislativo sottoposto alla Commissione.

Con riferimento all'atto della Conferenza unificata di designazione dei membri della Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica, rileva che tra tali membri non sono compresi né il presidente della Conferenza delle regioni e delle province autonome, né il presidente dell'ANCI. Osserva che tali assenze destano stupore in considerazione della rilevanza che il tema del federalismo fiscale dovrebbe assumere per gli enti territoriali e del ruolo che la Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica dovrebbe rivestire.

Infine, in relazione all'organizzazione dei lavori della Commissione, ritiene che la Commissione stessa possa procedere ad assumere le proprie deliberazioni anche a prescindere dalle valutazioni del Governo. Per questo invita il Presidente a fissare il termine per gli emendamenti già per venerdì 9 marzo.

Il senatore Walter VITALI (*PD*), nel concordare con la proposta di organizzazione dei lavori del Presidente, evidenzia come sia opportuno attivare tutti gli strumenti utili per sollecitare il Governo a convocare la riunione di insediamento della Conferenza permanente per il coordinamento

della finanza pubblica, in modo da dare avvio all'attività della Conferenza stessa che, nell'ambito dell'assetto definito dalla legge n. 42 del 2009, è chiamata ad esercitare un ruolo essenziale di raccordo tra il Governo e le autonomie territoriali.

Il deputato Linda LANZILLOTTA (*Misto-ApI*), dopo aver espresso il proprio assenso alla proposta di organizzazione dei lavori del Presidente, nel passare al merito del provvedimento e alla proposta di parere presentata dai relatori, ritiene opportuno formulare alcune osservazioni, pur riconoscendo ai relatori stessi il merito di aver svolto un importante lavoro di approfondimento.

La prima obiezione di fondo riguarda, a suo giudizio, la coerenza del provvedimento in esame, in relazione al sistema delle fonti disegnato dalla Costituzione, che attribuisce alla legge dello Stato il compito di definire l'ordinamento di Roma capitale. In relazione all'esercizio delle funzioni amministrative, il Titolo quinto della Costituzione prevede un sistema di fonti, in cui le competenze legislative sono separate da quelle amministrative, per cui gli enti locali sono titolari di funzioni proprie, senza la necessità che vi sia un legge regionale che le abbia conferite. In tale assetto si inserisce la legge delega, che demanda ai decreti legislativi il compito di conferire le funzioni amministrative a Roma capitale, indipendentemente dagli ambiti di competenza legislativa degli enti interessati. Pertanto, a suo avviso, la distinzione operata dall'articolo 1, comma 2, dello schema di decreto, tra legge statale e legge regionale presenta profili di criticità sia sotto il piano costituzionale, sia in termini di compatibilità con i criteri della legge delega. Il risultato di una tale previsione sarebbe quello di riservare a Roma capitale un trattamento meno favorevole rispetto agli altri enti locali. Preannuncia al riguardo la presentazione di una proposta emendativa con la quale si stabilisce che le funzioni amministrative siano conferite con legge statale previa intesa con la regione Lazio, prevenendo altresì che qualora l'intesa non si raggiunga, siano attivati gli strumenti previsti dalla legge n. 131 del 2003.

Un secondo profilo da approfondire è, a suo giudizio, la questione delle risorse da assegnare a Roma capitale, rispetto alla quale le misure contenute nella proposta di parere appaiono per alcuni aspetti eccessivamente favorevoli e per altri indubbiamente insufficienti. Evidenzia, in primo luogo, che a fronte della disposizione con la quale si definisce un percorso diretto alla determinazione dei costi delle funzioni connesse al ruolo di capitale della Repubblica, non è previsto alcun meccanismo di finanziamento dei citati costi. Al riguardo, prospetta l'inserimento, nella proposta di parere dei relatori, di un principio, in base al quale una quota dell'IVA riscossa dallo Stato e dalla regione Lazio sia utilizzata per garantire il finanziamento dei maggiori oneri connessi al ruolo di capitale. Precisa inoltre che l'operatività di questo principio, mediante una precisa quantificazione della quota di gettito IVA da utilizzare, potrebbe essere demandata alla legge di stabilità annuale, compatibilmente con gli obiettivi di finanza pubblica.

Sempre in relazione ai profili di carattere finanziario della proposta di parere, ritiene per altro verso eccessiva la previsione di esonerare Roma dall'obbligo di rispettare i vincoli del patto di stabilità interno. Ritiene al contrario che Roma dovrebbe assicurare ancora per lungo tempo una gestione particolarmente rigorosa, anche in considerazione della vigenza del piano di rientro dal debito.

Non ritiene altresì opportuna l'assegnazione di ulteriori risorse, a carico del bilancio dello Stato, per il finanziamento dei servizi di trasporto e mobilità, fino a quando la gestione di tali servizi non sia assegnata in conformità con la normativa comunitaria e secondo le regole prescritte dall'articolo 24 del decreto-legge n. 201 del 2011, vale a dire mediante procedure competitive. L'attribuzione di risorse aggiuntive è destinata infatti a finanziare, gravando sui contribuenti, l'inefficienza della gestione.

Con riferimento al Teatro dell'Opera di Roma, reputa inappropriato il conferimento a Roma capitale delle funzioni di vigilanza sull'ente, finora esercitate dal Ministero per i beni e le attività culturali. In questo modo infatti il Teatro dell'Opera di Roma, anziché essere valorizzato, assumerebbe, a suo giudizio, una configurazione analoga a quella di un teatro di provincia, con l'ulteriore conseguenza di rendere più difficile la gestione delle dinamiche sindacali e di provocare possibili riflessi negativi sul piano dell'equilibrio economico.

Esprime inoltre forti perplessità in ordine alla disposizione che prevede il trasferimento a titolo gratuito a Roma capitale della partecipazione statale nel capitale sociale dell'EUR SpA, dal momento che questa società costituisce un *asset* del patrimonio dello Stato. Ritiene, pertanto, che sull'attività della società EUR SpA si possa immaginare l'esercizio di una funzione di indirizzo del comune di Roma in termini di programmazione urbanistica e riqualificazione dei territori, funzione che peraltro il comune già, almeno in parte, può esercitare attraverso la presenza negli organi sociali connessa alla partecipazione azionaria detenuta. Ricorda, a tale proposito, gli esiti non positivi di analoghe operazioni effettuate in passato, tra cui in particolare cita la più recente, vale a dire la cessione a titolo gratuito della partecipazione statale nella società di gestione dell'acquedotto pugliese.

Con riguardo al tema dei beni culturali ritiene soddisfacenti gli approfondimenti svolti dai relatori, anche con riferimento alle criticità emerse nel corso dell'attività conoscitiva, segnalando peraltro come, in relazione ai beni paesaggistici, la tutela del patrimonio sia riservata, dalla Costituzione, alla competenza esclusiva statale.

Reputa infine equilibrata la soluzione proposta in tema di beni storici, artistici e architettonici in base alla quale si assiste ad una riaffermazione del ruolo dello Stato, per quanto riguarda la tutela, mentre si è adottato un modello di cogestione tra Stato e Roma capitale in relazione alla funzione di valorizzazione.

Il deputato Roberto SIMONETTI (*LNP*) dichiara di non condividere per molti aspetti le valutazioni espresse dalla collega Lanzillotta. In parti-

colare considera corretta la disposizione di cui all'articolo 1 dello schema in esame, che attribuisce ad una legge della regione Lazio il conferimento a Roma capitale delle funzioni amministrative nelle materie di competenza regionale, in quanto espressamente prevista dall'articolo 24, comma 3, lettera g), della legge delega. Ritiene, al contrario, in contrasto con il dettato costituzionale il testo proposto dai relatori. A suo avviso devono inoltre ritenersi non riconducibili ai criteri di delega le disposizioni di cui all'articolo 11-*bis* della proposta di parere dei relatori, che, con riferimento alla disciplina del patto di stabilità interno, prevedono che Roma capitale concordi ogni anno le modalità e l'entità del proprio concorso agli obiettivi di finanza pubblica e, contestualmente escludono dalla determinazione del saldo finanziario non soltanto le spese connesse al ruolo di capitale della Repubblica, ma anche tutte le altre spese attinenti alla gestione ordinaria dell'ente.

Analogamente ritiene non conformi ai contenuti della delega le disposizioni relative al finanziamento degli interventi infrastrutturali nel territorio di Roma capitale, in quanto l'articolo 24 fa riferimento solo allo sviluppo urbano e alla pianificazione territoriale, ma non alla realizzazione delle infrastrutture. Osserva quindi che, per quanto concerne la determinazione dei costi specificamente riferiti al ruolo di capitale, di cui all'articolo 1-*bis* della proposta di parere, dovrebbe essere eliminato il riferimento alla spesa storica quale parametro rilevante per la determinazione dei suddetti costi. Considera che tale riferimento sia in contrasto con l'impostazione complessiva della legge delega, che è finalizzata proprio a sostituire il parametro della spesa storica con quello dei fabbisogni standard.

Più in generale, osserva che, se l'esercizio del ruolo di capitale deve ritenersi un onere piuttosto che un vantaggio, potrebbe essere adottata la soluzione della capitale «reticolare», attraverso la ripartizione tra le principali città italiane dei vari compiti, come la Lega Nord aveva già proposto con una diversa distribuzione territoriale dei ministeri. Qualora, invece, dal ruolo di capitale derivino per la città effetti positivi in termini economici e finanziari, ritiene giusto che il saldo positivo tra le risorse acquisite e gli oneri sostenuti confluisca nel fondo perequativo. Per altro verso osserva che i servizi erogati nell'esercizio delle funzioni specifiche di capitale dovrebbero essere posti a carico di coloro che ne usufruiscono, piuttosto che gravare sul bilancio comunale.

Per quanto riguarda la proposta di trasferimento a titolo gratuito a Roma capitale della partecipazione dello Stato nella società EUR SpA, ritiene necessario che il Governo fornisca alla Commissione, oltre alla propria valutazione su tale proposta, anche una quantificazione puntuale del valore patrimoniale che verrebbe trasferito a Roma capitale.

Ritiene, inoltre, non condivisibile la previsione, contenuta all'articolo 9 dello schema in esame, per cui nelle linee guida del piano strategico nazionale per il turismo dovrebbe essere riservata una specifica sezione alla valorizzazione e allo sviluppo del sistema turistico di Roma capitale. Tale previsione infatti determinerebbe una evidente disparità di trattamento rispetto ad altre città italiane a forte vocazione turistica.

Puntualizza, infine, che, relativamente alle disposizioni concernenti la materia dei beni culturali, deve essere mantenuta la dizione «beni storici e artistici» contenuta nella legge delega, in luogo della dizione «beni culturali», che ha una portata più ampia. In conclusione, preannuncia la presentazione da parte del proprio gruppo di emendamenti, che permettono di superare le ragioni di perplessità da lui evidenziate.

Il deputato Marco CAUSI (*PD*), *relatore*, ribadisce la sollecitazione al Governo a fornire gli elementi di approfondimento richiesti, in particolare per quanto attiene ai profili economici e finanziari. Osserva infatti che sulla base di tali elementi, i relatori potranno anche riformulare la propria proposta di parere. Rileva infine che anche nella seduta odierna dal dibattito sono emerse proposte interessanti, di cui come relatore terrà sicuramente conto.

Enrico LA LOGGIA, *presidente*, nel demandare all'Ufficio di presidenza le decisioni in ordine all'organizzazione del seguito dei lavori della Commissione, rileva peraltro che, anche in relazione a quanto da ultimo osservato dal relatore Causi, appare opportuno mantenere un termine più ampio per la presentazione di emendamenti alla proposta di parere del relatore e di proposte di parere alternative. Ribadisce quindi, con riferimento alle altre osservazioni del senatore Franco, la correttezza delle decisioni assunte in merito ai tempi e alle modalità di lavoro della Commissione.

Nessun altro chiedendo di intervenire rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle ore 15,40.

**UFFICIO DI PRESIDENZA
INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle ore 15,40 alle ore 15,50.

COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
sul fenomeno degli infortuni sul lavoro
con particolare riguardo alle cosiddette «morti bianche»

Mercoledì 7 marzo 2012

Plenaria

98ª Seduta

Presidenza del Presidente
TOFANI

Assistono alla seduta, ai sensi dell'articolo 23, comma 6, del Regolamento interno, i collaboratori dottoressa Varinia Cignoli, dottoressa Francesca Costantini, dottor Valentino Di Giacomo, dottoressa Emanuela Donato e maresciallo capo Giovanni Maceroni.

La seduta inizia alle ore 14,35.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il PRESIDENTE avverte che sarà redatto e pubblicato il resoconto stenografico della seduta e propone altresì di attivare, ai sensi dell'articolo 13, comma 2, del Regolamento interno della Commissione, il circuito audiovisivo. Non facendosi osservazioni, tale forma di pubblicità è adottata per il prosieguo dei lavori.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Prima di affrontare l'argomento all'ordine del giorno della seduta odierna, il Presidente TOFANI richiama alcune importanti iniziative recentemente messe in atto dalla Commissione. In primo luogo, ricorda la propria lettera dello scorso 29 febbraio inviata al Ministro del lavoro Fornero, per segnalare alcuni problemi interpretativi in materia di tutela della salute e sicurezza del lavoro legati al testo dell'articolo 14 del decreto-

legge n. 5 del 2012 (cosiddetto «decreto semplificazioni»), in discussione presso le Commissioni riunite I e X della Camera dei deputati. Il citato articolo proponeva infatti, in particolare al comma 4, lettera *f*), una forte semplificazione dei controlli amministrativi per le imprese: in mancanza di una espressa esclusione, secondo una certa interpretazione, ciò avrebbe potuto condurre ad una sorta di *deregulation* anche dei controlli nel settore della tutela della sicurezza e della salute sul lavoro, per quelle aziende che fossero state in possesso di alcune certificazioni di qualità, rilasciate ad esempio da organismi di attestazione accreditati in ambito comunitario o internazionale.

Fortunatamente, le Commissioni riunite della Camera hanno approvato un emendamento, a prima firma degli onorevoli Boccuzzi e Damiano, che esclude espressamente il settore della salute e sicurezza sul lavoro da questo processo di semplificazione e a cui il Governo ha dato parere favorevole. Nell'esprimere apprezzamento per l'iniziativa dei firmatari dell'emendamento e per il risultato che ne è derivato, osserva che analoga esclusione non è stata però introdotta per altri settori ugualmente importanti e attinenti alla tutela della salute umana, quali la sanità, l'ambiente ecc. Auspica dunque che tale lacuna possa essere corretta allorquando il disegno di legge di conversione del decreto-legge approderà in Senato. Al riguardo, ricorda altresì il prezioso lavoro di stimolo e di sensibilizzazione svolto su questi temi da varie associazioni di settore, tra le quali la Consulta italiana interassociativa per la prevenzione (CIIP). Anche in questo caso, come in altre occasioni in passato, la Commissione d'inchiesta ha quindi offerto, nella materie di propria competenza, un importante contributo nei riguardi di un provvedimento legislativo *in itinere*.

Ricorda poi che la Commissione si sta interessando anche del tragico incidente sul lavoro avvenuto lo scorso 1° marzo nel cantiere della linea C della metropolitana di Roma, nel quale ha perso la vita un giovane operaio. Al fine di acquisire informazioni sull'incidente e, più in generale, sui problemi della sicurezza sul lavoro nel suddetto cantiere, la Commissione effettuerà, nella mattinata di domani, un sopralluogo nel luogo dove si è verificato l'incidente e, successivamente, una serie di audizioni con i rappresentanti del Comune di Roma, della Magistratura, delle Forze dell'ordine, delle Autorità competenti in materia di salute e sicurezza del lavoro, nonché con i vertici delle aziende interessate e con le organizzazioni sindacali. Nel ringraziare l'Ufficio di segreteria per l'assistenza fornita nella complessa organizzazione dell'iniziativa, ricorda che la Commissione, come organismo d'inchiesta, svolge normalmente questo tipo di indagini nel corso di missioni sul territorio fuori dal Senato, appoggiandosi alle varie Prefetture d'Italia. Anche in questo caso, pertanto, ci si è avvalsi del prezioso supporto della Prefettura di Roma: non avendo la stessa però potuto mettere a disposizione locali idonei a svolgere le audizioni, la Commissione ha ritenuto opportuno effettuare gli incontri direttamente in Senato, sia pure con le stesse modalità delle missioni svolte fuori sede.

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE SULLA RECENTE AUDIZIONE DEL DOTTOR GIANCARLO CASELLI E DEL DOTTOR RAFFAELE GUARINIELLO, IN MERITO ALLA PROPOSTA DI ISTITUZIONE DI UNA PROCURA NAZIONALE PER LA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO

Il Presidente TOFANI ricorda che la seduta odierna è dedicata ad una riflessione sulla proposta di istituzione di una Procura nazionale per la sicurezza nei luoghi di lavoro, illustrata alla Commissione dal dottor Caselli e dal dottor Guariniello della Procura della Repubblica di Torino, durante l'audizione dello scorso 15 febbraio, tema ripreso anche nelle risoluzioni approvate dall'Assemblea in seguito alla discussione sulla terza relazione intermedia sull'attività della Commissione, svoltasi lo scorso 7 febbraio.

Tale proposta si inserisce in una questione più generale, che è quella di garantire una più elevata professionalità e specializzazione dei magistrati che si occupano dei problemi della salute e sicurezza sul lavoro. Si tratta di un'esigenza che è emersa anche nel corso dell'inchiesta e che lo stesso dottor Guariniello ha segnalato espressamente all'inizio della relazione da lui svolta in Commissione, al fine di migliorare e rendere più soddisfacente l'approccio degli inquirenti nella prevenzione e nella repressione delle violazioni in campo antinfortunistico.

La proposta di istituire una Procura unica nazionale è un tentativo di dare risposta a questi problemi: ritiene quindi opportuno aprire una seria e attenta riflessione sul tema, al fine di valutarne tutte le possibili implicazioni.

Il senatore Vincenzo DE LUCA (*PD*) dopo aver ringraziato il Presidente per la sua iniziativa, osserva che il tema della salute e sicurezza sul lavoro in Italia è purtroppo spesso affrontato in maniera puramente emotiva, mentre la proposta del dottor Caselli e del dottor Guariniello ha una grande valenza istituzionale e come tale merita una valutazione attenta e approfondita. Senza anticipare conclusioni su una questione così complessa, la riflessione sarebbe certamente utile, posto che l'esigenza di una migliore specializzazione della magistratura in materia di salute e sicurezza sul lavoro è assai concreta.

Il senatore ROILO (*PD*) conviene con il senatore De Luca sulla necessità di dare una risposta non affrettata. Il tema della specializzazione dei magistrati, già segnalato dallo stesso procuratore Guariniello nella passata legislatura, è certamente fondato: non sempre, per loro stessa ammissione, i magistrati che indagano sulle violazioni antinfortunistiche riescono infatti a fare un lavoro approfondito. Il punto però è capire se la risposta giusta a tale esigenza possa essere l'istituzione di una Procura unica nazionale o non, piuttosto, una maggiore specializzazione delle singole procure sul territorio.

Il senatore NEROZZI (*PD*) concorda anch'egli sulla concretezza del problema sollevato. Si tratta però di una questione complessa, sulla quale

sono necessari adeguati approfondimenti, anche perché investe aspetti di organizzazione del potere giudiziario costituzionalmente rilevanti. Propone quindi di audire in merito il competente Ministro della giustizia nonché i rappresentanti del Consiglio Superiore della Magistratura, al fine di avere una valutazione di carattere istituzionale, non legata alla sensibilità delle singole procure. In alcuni casi, la Commissione ha effettivamente riscontrato la necessità di una migliore e più specifica preparazione tecnica in materia della salute e sicurezza sul lavoro da parte dei magistrati, nonché quella di un più forte coordinamento centrale, anche per assicurare uniformità di procedure e approcci. Questo aspetto potrebbe del resto inserirsi in un discorso più generale sul funzionamento delle attività di vigilanza e prevenzione dei vari organi ispettivi, dove pure manca un adeguato coordinamento.

Suggerisce poi di dare adeguata pubblicità, anche sul sito Internet della Commissione, al testo della lettera inviata dal Presidente al Ministro del lavoro sull'articolo 14 del decreto semplificazioni, a testimonianza dell'intenso lavoro svolto dalla Commissione su questi temi.

Ricorda infine che nel dibattito parlamentare che accompagnò l'iter del decreto legislativo n. 81 del 2008 si ipotizzò anche la possibilità di costituire un'agenzia unica per la salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. Potrebbe quindi essere utile recuperare i relativi atti parlamentari, come contributo agli approfondimenti che la Commissione si accinge a fare.

Il senatore GRAMAZIO (*PdL*) concorda sull'opportunità di avviare una discussione sulla proposta del dottor Caselli e del dottor Guariniello. Poiché però sul tema esistono sensibilità diverse, anche in seno alla magistratura, come testimoniano le vicende che hanno accompagnato l'istituzione di altre «Superprocure», è necessario un approfondimento attento, interpellando il Governo e anche gli stessi organi del potere giudiziario: ad esempio sarebbe utile sapere se la proposta della Procura nazionale per la sicurezza nei luoghi di lavoro sia già stata sottoposta al CSM e quale sia stato eventualmente il giudizio.

Richiama poi il recente infortunio sul lavoro verificato a Reggio Calabria durante le operazioni di allestimento del palco per un concerto, nel quale è morto un giovane operaio. L'incidente è del tutto simile a quello successo lo scorso 12 dicembre a Trieste, nel quale è ugualmente rimasto ucciso un giovane operaio: al riguardo aveva fatto una specifica richiesta al Governo per domandare quali iniziative si stessero adottando per prevenire simili rischi nel corso dei numerosi concerti e spettacoli che si svolgono nelle varie parti d'Italia. Anche in questo settore si riscontrano purtroppo carenze di coordinamento, sovrapposizioni e conflitti di competenze, per cui non è chiaro a chi spettino i necessari controlli.

Il PRESIDENTE conviene con i colleghi sull'opportunità di approfondire il tema in esame, attraverso un confronto con il Governo e con i rappresentanti della magistratura. Tale confronto non vuole naturalmente ledere le prerogative di nessuno, essendo in ogni caso condivisibile l'esi-

genza di una maggiore specializzazione delle funzioni dei magistrati che si occupano di contrasto alle violazioni in materia antinfortunistica, che andrebbe a vantaggio di tutti. Si tratterebbe quindi di condurre un'istruttoria su tale questione, lasciando alla fine le valutazioni di merito, se la migliore soluzione sia la creazione di una «Superprocura» o di un altro tipo di coordinamento, ad esempio mediante un'autorità di settore come proposto dal senatore Paravia.

Il senatore PARAVIA (*PdL*) condivide l'approccio del Presidente. Per quanto concerne i soggetti da audire, potrebbe essere opportuno sentire anche l'Associazione nazionale magistrati (ANM), oltre naturalmente al Governo. Purtroppo, nel settore della tutela della salute e della sicurezza sul lavoro si registrano frequentemente conflitti di competenze tra organi di vigilanza e a volte anche carenze di professionalità, che riguardano anche alcune procure, specie di medio-piccole dimensioni, come esplicitamente sottolineato dal dottor Caselli e dal dottor Guariniello. A questa situazione si aggiunge poi anche la competenza delle Regioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro, che crea un ulteriore livello di complessità. Ferma restando la necessità di attendere l'esito degli approfondimenti che la Commissione condurrà sull'argomento, dunque, questa frammentazione e disomogeneità di competenze rende a suo avviso poco praticabile l'ipotesi di affidare il coordinamento tra magistrati in campo antinfortunistico ad una «Superprocura», mentre potrebbe essere più utile istituire una autorità di regolamentazione, sul modello di quelle previste in altri settori, come ad esempio quello energetico.

Il Presidente TOFANI osserva che, trattandosi dell'attività della magistratura, sembra difficile ipotizzare una supervisione affidata ad una *authority* di tipo amministrativo, anche se resta chiara la necessità prospettata di un rafforzamento del coordinamento e della specializzazione dei magistrati inquirenti.

Questi temi si legano al dibattito più generale del riparto delle competenze sulla tutela della salute e della sicurezza sul lavoro, attualmente materia di legislazione corrente tra Stato e Regioni. Al riguardo, occorre decidere se tale competenza legislativa debba rimanere condivisa o se, invece, debba essere ricondotta alla gestione esclusiva dello Stato. Sia in considerazione della scadenza del mandato della Commissione, sia in vista dell'apertura di una nuova stagione di riforme istituzionali, ritiene maturi i tempi per una riflessione approfondita su questi aspetti. L'inchiesta della Commissione ha infatti dimostrato che il coordinamento affidato alle Regioni per quanto riguarda la salute e la sicurezza sul lavoro non sta funzionando come dovrebbe, nonostante vi siano ormai da diversi anni disposizioni molto chiare in merito. Tale situazione impone un intervento deciso.

Infine, ringrazia i colleghi per il prezioso contributo offerto al dibattito e dichiara conclusa la seduta.

La seduta termina alle ore 15,25.

COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
Sull'esposizione a possibili fattori patogeni,
con particolare riferimento all'uso dell'uranio impoverito

Mercoledì 7 marzo 2012

Plenaria

64ª Seduta

Presidenza del Presidente

COSTA

Intervengono il colonnello medico Roberto Biselli, Direttore dell'Osservatorio epidemiologico della Difesa e il generale Federico Marmo, Capo Ufficio Generale della Sanità Militare (UGESAN), accompagnato dal colonnello medico Luigi Lista, dal generale Giacomo Simeone e dalla dottoressa Marisa Bosco.

La seduta inizia alle ore 14,10

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il PRESIDENTE avverte che verrà redatto e pubblicato il resoconto stenografico della seduta odierna. Dispone altresì, ai sensi dell'articolo 13, comma 3 del Regolamento interno, l'attivazione del circuito audiovisivo.

SULLA MISSIONE A LECCE DEL 9 MARZO

Il PRESIDENTE ricorda che il 9 marzo una delegazione della Commissione si recherà a Lecce per svolgere una serie di incontri. Il primo degli incontri programmati, che si svolgerà *a latere* dell'annuale convegno IMID, si propone, tra l'altro, di verificare quali risultati sono stati conseguiti dal Centro ospedaliero IMID di Campi Salentina, destinatario di finanziamenti della Regione e dell'Unione Europea, nel campo della ricerca e della cura delle patologie invalidanti contratte dal personale militare. Al

termine dell'incontro, la delegazione della Commissione si recherà al Poligono di Torre Veneri, dove già si recò, nella XV legislatura, una delegazione della Commissione presieduta dalla senatrice Brisca Menapace. In quella occasione, la Commissione intendeva accertare quale tipologia di armamenti venisse utilizzata per le esercitazioni svolte in quel sito. Il sopralluogo che si svolgerà venerdì intende focalizzare l'attenzione sulla situazione ambientale del poligono e dell'area circostante e, in particolare accertare se vi sia o meno l'esigenza di interventi di bonifica, in analogia con quanto è già stato accertato dalla Commissione per i Poligoni della Sardegna.

Il senatore RAMPONI (*PdL*) chiede di sapere attraverso quali procedure la Commissione intenda verificare la sussistenza di condizioni ambientali del Poligono di Torre Veneri tali da richiedere eventuali misure di bonifica. A suo avviso, la Commissione non accerterà nulla di nuovo rispetto a quanto fu acclarato nella precedente legislatura e un semplice contatto telefonico avrebbe potuto essere sufficiente a chiarire eventuali ulteriori interrogativi.

Il PRESIDENTE, nel prendere atto della dichiarazione del senatore Ramponi, ribadisce che nel precedente sopralluogo presso il Poligono di Torre Veneri, svolto nella XV legislatura, i temi della condizione ambientale e dell'eventuale necessità di misure di bonifica nell'area non erano stati affrontati. Peraltro, il collaboratore della Commissione capitano Minervini procederà ad alcuni prelievi sul terreno per effettuare analisi che peraltro non mancheranno di suffragare quanto il comando del Poligono vorrà riferire circa la condizione ambientale del territorio di competenza e l'esistenza di eventuali fonti di inquinamento.

Audizione del Capo Ufficio Generale della Sanità Militare (UGESAN) e seguito dell'audizione del Direttore dell'Osservatorio epidemiologico della Difesa

Il PRESIDENTE ricorda che con l'odierna seduta prosegue l'audizione del Direttore dell'Osservatorio epidemiologico della difesa, colonnello Roberto Biselli, già ascoltato nella seduta del 22 febbraio. In tale occasione, il colonnello Biselli ha svolto un'ampia relazione sull'attività svolta dall'Osservatorio epidemiologico della Difesa per la raccolta di dati riguardanti il numero dei casi di malattie e decessi notificati dalle singole Forze Armate all'Osservatorio stesso, relativi a patologie neoplastiche occorse nel personale militare dal 1991 al 21 febbraio 2012. Il colonnello Biselli ha inoltre commentato i dati da lui illustrati, ricordando che l'Osservatorio epidemiologico della Difesa sta lavorando al fine di determinare l'effettiva incidenza dei tumori maligni nella totalità del personale militare delle Forze Armate in un periodo sufficientemente lungo, per consentire raffronti non solo con i dati dei registri tumori istituiti sul territorio nazionale, ma anche all'interno della popolazione militare, e cioè tra il perso-

nale impegnato in operazioni fuori dai confini nazionali e quello mai impiegato all'estero.

Nella seduta del 22 febbraio – prosegue il Presidente – si decise, dopo avere ascoltato la relazione del colonnello Biselli, di rinviare la prosecuzione dei lavori alla seduta odierna, per quesiti e richieste di chiarimenti da parte dei senatori. Il Presidente ringrazia altresì per la sua presenza il generale Marmo, Capo dell'Ufficio Generale della sanità militare che, se vorrà, potrà fornire ulteriori chiarimenti in ordine alla materia oggetto dell'odierna audizione.

Il senatore RAMPONI (*PdL*) osserva che la relazione svolta dal colonnello Biselli nella seduta del 22 febbraio dimostrava inequivocabilmente che non è rilevabile nessun tipo di incidenza anomala delle patologie tumorali tra il personale militare impiegato in missioni all'estero o in patria rispetto a quanto si riscontra nella generalità della popolazione. La stessa relazione ha chiarito che, allo stato delle conoscenze, l'insorgere delle medesime patologie non è riconducibile con certezza assoluta a condizioni ambientali ed operative di tipo particolare. A suo avviso, la Commissione dovrebbe rendere pubblici, con un proprio comunicato, i dati illustrati dal Direttore dell'Osservatorio epidemiologico della Difesa, prendendo atto come essi dimostrino l'inesistenza di un nesso ragionevolmente dimostrabile tra le patologie invalidanti oggetto dell'inchiesta parlamentare in corso e le condizioni specifiche di svolgimento dell'attività militare. Sarebbe in tal modo chiaro che la Commissione non intende legittimare illazioni poco fondate, né assecondare campagne mediatiche basate su un evidente travisamento dei fatti.

La senatrice FONTANA (*PD*) ritiene che non sia opportuno anticipare frettolosamente delle conclusioni che la Commissione rassegnerà nella relazione che verrà approvata al termine del suo mandato. Fino ad oggi, l'inchiesta parlamentare è stata ispirata ad un principio di serio e rigoroso accertamento della verità, e in tale contesto sono state prese in considerazione numerose ricerche e diverse ipotesi circa il rapporto tra l'insorgere delle patologie e le condizioni operative ed ambientali peculiari nelle quali il personale svolge la propria attività. I dati e le ipotesi formulate vengono resi noti al pubblico attraverso i resoconti parlamentari e non vi è quindi alcun bisogno di ricorrere a comunicati o a strumenti analoghi. Le conclusioni della Commissione terranno conto dei diversi punti di vista, degli studi svolti, delle relazioni presentate e dei risultati delle missioni, che fino ad oggi si sono rivelate estremamente proficue e niente affatto inutili, come pure è stato sostenuto nella odierna seduta: dette conclusioni verranno affidate alla relazione finale, e non vi è alcun motivo per anticiparne i contenuti.

Richiamandosi alla relazione svolta dal colonnello Biselli, la senatrice Fontana chiede quindi dei chiarimenti circa il lavoro futuro dell'Osservatorio epidemiologico della Difesa, con particolare riferimento all'esigenza di una maggiore integrazione con il Ministero della salute e con le

strutture della sanità civile, in relazione ai casi di sottonotifica dei quali lo stesso colonnello Biselli ha parlato nella sua relazione, laddove ha sottolineato la difficoltà a proseguire l'attività di controllo sanitario del personale militare in congedo o in quiescenza, che passa sotto la giurisdizione del servizio sanitario nazionale. Un altro punto sul quale desidererebbe un approfondimento riguarda il progetto di svolgere uno studio di coorte ristretta sui casi di linfoma di Hodgkin, che il colonnello Biselli ha indicato tra gli impegni futuri dell'Osservatorio epidemiologico.

La senatrice GRANAIOLA (*PD*) dichiara preliminarmente di condividere l'intervento della senatrice Fontana e sottolinea la serietà del lavoro di inchiesta svolto fino ad ora, senza alcun cedimento a logiche puramente mediatiche e in sintonia con l'esigenza di dare risposte meditate e convincenti agli interrogativi posti dalla pubblica opinione, dai familiari di coloro che sono deceduti e dai numerosi ammalati. Chiede quindi al colonnello Biselli come si intende gestire lo studio di coorte ristretta sui casi di linfoma di Hodgkin al quale ha fatto riferimento nella sua relazione del 22 febbraio.

La senatrice SBARBATI (*UDC-SVP-AUT:UV-MAIE-VN-MRE-PLI-PSI*) esprime preliminarmente il proprio apprezzamento per la relazione svolta dal colonnello Biselli, che, peraltro, pone rilevanti problemi di interpretazione dei dati illustrati, soprattutto per quello che riguarda l'incidenza delle patologie tumorali nella popolazione militare, rapportata alla generalità della popolazione civile. Dall'esposizione svolta nella precedente seduta emerge inoltre che le patologie considerate non potrebbero comunque essere ricondotte a situazioni di esposizione all'uranio impoverito. Si tratta di dichiarazioni impegnative, che sembrano tali da chiudere in modo netto la discussione su tale argomento. Tuttavia, considerando la complessità delle analisi statistiche e la loro non facile interpretazione, una conclusione così netta non sembra del tutto convincente, e la Commissione è a conoscenza di casi di patologie e decessi che fanno da contraltare a postulati enunciati forse con eccessiva sicurezza e che fanno ritenere opportuno non anticipare le conclusioni dell'inchiesta.

Il senatore RAMPONI (*PdL*) fa presente che da quanto finora accertato dalla Commissione, in relazione all'insorgere di patologie tumorali, non si sono riscontrate differenze significative tra il personale militare e la popolazione civile. Tale constatazione era bene presente anche alla Commissione di inchiesta che svolse la propria attività nel corso della XV legislatura e che affermò, a conclusione dei propri lavori, che, non potendosi né affermare né escludere il nesso causale tra le patologie tumorali e l'esposizione all'uranio impoverito, la normativa in materia di indennizzi avrebbe dovuto ispirarsi ad un criterio probabilistico, per assicurare un adeguato sostegno a quanti, essendosi recati in missione ed avendo svolto il proprio servizio in condizioni ambientali ed operative particolari, avevano contratto quel tipo di malattia.

Il PRESIDENTE precisa che la Commissione parlamentare di inchiesta nasce dall'esigenza di esprimere la posizione delle Camere su un tema di rilevante interesse pubblico: in tale prospettiva, e secondo il mandato conferitole con la Deliberazione istitutiva del 16 marzo 2010, la Commissione prende atto dell'autorevole e documentata posizione dell'Osservatorio epidemiologico della Difesa, che rappresenta un importante contributo ai lavori in corso, ma la assume come un punto di vista da tenere nella massima considerazione, senza però venir meno alla posizione di terzietà che la caratterizza in quanto organo inquirente. Le conclusioni della Commissione verranno rassegnate nella relazione conclusiva, ed è auspicio della Presidenza che all'approvazione di essa si pervenga con un voto unanime, attraverso una convergenza che forse potrebbe essere assecondata anche dal generale contesto politico in cui ci si trova oggi ad operare e al più disteso clima nei rapporti tra i partiti.

Nel replicare agli intervenuti, il colonnello BISELLI fa preliminarmente presente che nella relazione svolta nella seduta del 22 febbraio egli ha fatto ripetutamente riferimento ad un lavoro di ricerca che deve essere considerato un punto di partenza e non di arrivo.

Per quanto riguarda i quesiti posti dalla senatrice Fontana, fa presente che uno studio di coorte ristretto sui casi di linfoma di Hodgkin si rende necessario perché rispetto a quanto fu rilevato dalla Commissione Mandelli nel 2000, si è potuto constatare che il picco anomalo di tale patologia allora riscontrato tra i militari impiegati in missioni all'estero presenta un certo margine di casualità, e non si spiega con l'esposizione a qualche *noxa* patogena, compreso l'uranio impoverito. D'altra parte, il giudizio sulla casualità di un andamento anomalo di una patologia non è soddisfacente, vista la particolarità della malattia, per la quale, come aveva accennato nell'audizione del 22 febbraio, viene chiamata in causa anche una eziologia virale. Per tale motivo, la ricerca vorrebbe prendere in considerazione la situazione complessiva di coloro che si erano ammalati negli anni presi a riferimento dalla Commissione Mandelli e verificare la sussistenza di caratteristiche comuni, utili a comprendere meglio che cosa è avvenuto e se vi siano elementi per fornire una spiegazione degli eventi più soddisfacente di un mero rinvio a circostanze casuali.

Per quanto riguarda l'integrazione con la sanità civile e in particolare con il Ministero della salute, occorre considerare che le difficoltà, già richiamate, della prosecuzione del controllo sanitario sul personale congelato, a partire dal 2004, in seguito al passaggio dal servizio militare obbligatorio al volontariato, si sono notevolmente ridimensionate, almeno sotto il profilo quantitativo. Il rapporto con il Ministero della salute è importante soprattutto in relazione all'accesso alle schede di diagnosi di dimissione ospedaliera, che permettono di conoscere i tempi e le motivazioni del ricovero presso strutture pubbliche, nel presupposto che le patologie neoplastiche non sono curabili né in condizioni ambulatoriali né presso strutture private. A tale tipo di informazione si aggiungono quelle fornite dall'Associazione italiana dei registri dei tumori (AIRTUM) che

consente di disporre dei dati relativi alla generalità della popolazione italiana, anche se, come già accennato nella relazione svolta nella precedente audizione, i registri dei tumori coprono solo una parte del territorio nazionale. In attesa dell'auspicabile varo di una legge che istituisca un registro nazionale, essi operano con notevoli difficoltà, legate all'esigenza di conciliare l'accesso ai dati con le norme di tutela della riservatezza dei dati personali.

Dopo avere sottolineato la difficoltà di reperire il domicilio dei militari congedati, il colonnello Biselli, rispondendo ad una domanda della senatrice FONTANA (PD), fa presente che è in corso un rapporto di collaborazione con l'Istituto Superiore della Sanità per un progetto di ricerca sulla mortalità e la morbilità di tutto il personale che ha operato nei Balcani, pari a circa 65 mila persone. Alcuni problemi posti dall'Autorità garante della *privacy*, relativamente alla salvaguardia del diritto di ciascuno alla riservatezza sulla propria condizione sanitaria, sono stati recentemente superati e attualmente è auspicabile che, anche attraverso l'accesso alla scheda di dimissione ospedaliera, la collaborazione con l'Istituto superiore di sanità possa contribuire a recuperare il rapporto con quella parte del personale non più in servizio, con cui la sanità militare aveva perso i contatti.

La senatrice FONTANA (PD) invita il colonnello Biselli a far conoscere eventuali proposte dell'Osservatorio epidemiologico della Difesa in relazione ad una sua inclusione tra i soggetti considerati nel disegno di legge sull'istituzione del registro nazionale dei tumori.

Il colonnello BISELLI si riserva di trasmettere una proposta dell'Osservatorio dopo il 28 marzo, data in cui incontrerà i componenti dell'AIR-TUM in occasione di un convegno nazionale da tempo programmato.

Il generale MARMO ritiene che le risposte fornite dal colonnello Biselli siano del tutto esaurienti e dichiara di non avere altri elementi da aggiungere, ferma restando la sua disponibilità a fornire tutti i dati e le informazioni che la Commissione riterrà opportuno richiedere.

Il PRESIDENTE assicura il colonnello Biselli che un'eventuale proposta dell'Osservatorio epidemiologico della Difesa sulla questione richiamata dalla senatrice Fontana verrà preso in considerazione dalla Commissione con la massima attenzione. Ringrazia quindi i presenti e dichiara conclusa l'audizione.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il PRESIDENTE dà lettura di una lettera del Presidente del Comitato di verifica per le cause di servizio, in risposta ad una richiesta di chiarimenti su metodi e criteri di valutazione adottati dal Comitato stesso. Tale

richiesta è stata avanzata dalla Commissione in relazione all'esigenza di chiarire meglio i motivi per i quali su 355 domande di indennizzo ai sensi degli articoli 603 e 1907 del codice dell'ordinamento militare, 266 sono state respinte sulla base del parere espresso dal Comitato stesso. La risposta del Presidente del Comitato lascia aperti alcuni interrogativi che, forse, potrebbero essere meglio chiariti con una audizione che il Presidente propone di programmare per le prossime settimane.

Sulla proposta del Presidente conviene la Commissione.

La seduta termina alle ore 14,55.

**Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti
dei Gruppi parlamentari**

Riunione n. 16

Orario: dalle ore 14,55 alle ore 15

COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
sull'efficacia e l'efficienza del Servizio sanitario nazionale

Mercoledì 7 marzo 2012

Plenaria
149^a Seduta

Presidenza del Presidente
Ignazio MARINO

Interviene il Capo del Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria del Ministero della Giustizia, dottor Giovanni Tamburino, accompagnato dal dottor Luigi Pagano e dalla dottoressa Grazia De Carli.

La seduta inizia alle ore 14,10.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il PRESIDENTE avverte che sarà redatto e pubblicato il resoconto stenografico della seduta odierna.

La Commissione decide inoltre l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito interno.

Seguito dell'inchiesta su alcuni aspetti della medicina territoriale, con particolare riguardo al funzionamento dei Servizi pubblici per le tossicodipendenze e dei Dipartimenti di salute mentale: audizione del Capo del Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria del Ministero della Giustizia, dottor Giovanni Tamburino

Il PRESIDENTE introduce i temi dell'audizione in titolo.

Il dottor Giovanni TAMBURINO, nell'illustrare l'attuale situazione degli ospedali psichiatrici giudiziari, pone in rilievo la diminuzione del numero degli internati, che a suo avviso è da ascrivere anche all'intenso

lavoro istituzionale svolto dalla Commissione. Quanto agli aspetti attuativi della recente riforma approvata in sede di conversione del decreto legge sulle carceri, sottolinea come il DAP sia pronto a fare la sua parte, sia pure nell'ambito di attività esecutive che contemplano adempimenti di prevalente competenza regionale. Si sofferma, infine, sul processo di revisione dei protocolli organizzativi delle strutture di medicina penitenziaria.

Intervengono, per formulare quesiti e considerazioni, il PRESIDENTE e i senatori PORETTI, SOLIANI e BOSONE.

Udita una prima replica del dottor Giovanni TAMBURINO, il PRESIDENTE rileva l'opportunità di rinviare il seguito dell'audizione ad una seduta successiva, per consentire lo svolgimento degli approfondimenti necessari.

La Commissione conviene.

La seduta termina alle ore 15.

ERRATA CORRIGE

Nel Resoconto sommario delle Giunte e Commissioni n. 585 di martedì 6 marzo 2012, seduta plenaria della Commissione affari costituzionali (1^a), alla pagina 17, nel frontespizio, le parole: «561^a Seduta» sono sostituite dalle seguenti: «361^a Seduta».

